

## CXLVII

## TORNATA DI SABATO 6 GIUGNO 1896

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

## INDICE.

## Atti vari:

Proposta di legge (*Lettura*):Comune di Guiglia (COLOMBO QUATTROFRATI) *Pag.* 5312Relazioni (*Presentazione*):

Bilancio di agricoltura (VISOCCHI) . . . . . 5335

Tramvie (BELTRAMI). . . . . 5356

Argomenti di tesoro (SAPORITO) . . . . . 5356

## Disegni di legge:

Spese ferroviarie (*Approvazione*). . . . . 5326Ponte sul Trebbia (*Approvazione*) . . . . . 5326Variazioni nel bilancio del tesoro (*Approvazione*) . . . . . 5327Bilancio delle finanze (*Seguito e fine della discussione*) . . . . . 5327

Oratori:

BERTESI . . . . . 5328

BRANCA, *ministro delle finanze* . . . . . 5329-31-33FROLA, *relatore*. . . . . 5329-32

IMBRIANI . . . . . 5328-30

MERCANTI . . . . . 5331

PACE . . . . . 5328-30

Bilancio di grazia e giustizia (*Discussione*) . . . . . 5335

Oratori:

BARZILAI . . . . . 5352

LUZZATI I. . . . . 5349

MECACCI . . . . . 5338

POZZI . . . . . 5346

SOCCI . . . . . 5335

TOZZI . . . . . 5356

Domanda a procedere contro il deputato FRANCHETTI . . . . . 5325

## Interrogazioni:

Sciopero di zolfatori:

Oratori:

DE FELICE-GIUFFRIDA . . . . . 5313-14

SINEO, *sotto-segretario di Stato per l'interno* . . . . . 5313

Dazi sul granone bianco:

Oratori:

BRANCA, *ministro delle finanze* . . . *Pag.* 5315-18

GIAMPIETRO . . . . . 5317

SINEO, *sotto-segretario di Stato per l'interno* . . . . . 5318

VALLI E. . . . . 5315

Libro Verde alla Camera dei Comuni:

Oratori:

CAETANI, *ministro degli affari esteri*. . . . . 5361

CANEGALLO . . . . . 5364

CAVALLOTTI . . . . . 5365

DI RUDINI, *presidente del Consiglio* . . . . . 5362-66

FORTIS . . . . . 5362

LUCIFERO . . . . . 5362

Osservazioni sul processo verbale (Commemorazione dell'ex-deputato di Castromediano):

Oratori:

MICELI . . . . . 5312

TRINCHERA . . . . . 5311

Proposta di legge (*Scolgimento*) . . . . . 5319

Studi farmaceutici:

Oratori:

GIANTURCO, *ministro della pubblica istruzione* 5322

SQUITTI . . . . . 5319-23

Verificazione di poteri . . . . . 5323

Votazione segreta . . . . . 5367

La seduta comincia alle 14.5.

## Dichiarazioni sul processo verbale.

Lucifero, *segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana precedente.

Presidente. Sul processo verbale ha facoltà di parlare l'onorevole Trincherà.

Trincherà. Ella onorevole presidente ispirandosi ai suoi sentimenti di cortesia e di patriottismo, ed interpretando in giusta mi-

sura la cortesia e il patriottismo della Camera, in risposta ad un invito ricevuto dal sindaco di Lecce, propose, in una delle passate tornate, che la Camera fosse stata rappresentata dai deputati politici della Provincia alla solenne commemorazione, che in Lecce avrà luogo, di Sigismondo Castromediano, già nostro collega, ed uno dei più fieri rappresentanti del patriottismo italiano nelle galere borboniche, da lui illustrate in compagnia di Luigi Settembrini, di Carlo Poerio, di Silvio Spaventa, di Nicola Schiavoni, di Nicola Nisco e di tanti altri.

Tale commemorazione avrà luogo domani, e, pur deplorando che la urgenza e gravità dei lavori parlamentari obblighi quasi tutti i deputati di quella provincia a non allontanarsi in questi giorni da Roma, fo viva preghiera, a Lei illustre presidente, che voglia, a nome della Camera telegrafare al sindaco di Lecce (con parole come Tommaso Villa saprebbe e potrebbe dire) la larga parte e il vivo interesse che il Parlamento italiano prende a quella commemorazione, la quale ricordando un uomo, un vero eroe, e i suoi compagni ugualmente eroici, ricordi del pari al paese i tristi tempi passati e l'impossibilità che possano mai ritornare. (*Approvazioni*).

Questa è la preghiera che rivolgo all'onorevole presidente, fiducioso di vederla accolta.

**Presidente.** Accolgo con vivissima compiacenza l'invito dell'onorevole Trincherà. Se la Camera non dissente farò pervenire al sindaco di Lecce i sentimenti che tutti nutriamo verso la memoria di quell'illustre figlio del nostro paese, che tanto ha sofferto e tanto ha operato per la libertà. (*Approvazioni*).

L'onorevole Miceli ha facoltà di parlare.

**Miceli.** Sigismondo Castromediano fu nostro collega nella prima Legislatura italiana; ed io ricordo con riverenza quel vecchio rispettabile che, uscito dalle galere borboniche dava tutte le prove di aver nobilitato le catene che lo avevano oppresso per trent'anni.

Egli anzi si mostrò non oppresso da quelle pene; ma il suo carattere si elevò da quelle pene, che egli aveva sofferto nobilmente per il risorgimento italiano. Ed io molto volentieri mi associo alla proposta del nostro onorevole collega Trincherà e sono sicuro che la

Camera farà eco alla nostra proposta. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Accolgo, come ho detto, con viva compiacenza quest'invito ed interrogo la Camera se crede, che il presidente possa farsi interprete dei suoi sentimenti presso la famiglia del compianto duca di Castromediano, e la città di Lecce patria dell'illustre patriotta.

*Voci.* Sì! Sì!

**Presidente.** Così rimane stabilito.

### Congedi.

**Presidente.** Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Fasce, di giorni 3; Rizzo Francesco, di 8; Carezzi, di 8; Boselli, di 10; Bertoldi, di 8. Per motivi di salute, l'onorevole Zabeo di giorni 10.

(*Sono conceduti*).

### Lettura di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare.

**Presidente.** Si dia lettura della proposta di legge dell'onorevole Colombo-Quattrofrati; lettura già autorizzata dagli Uffici.

**Miniscalchi, segretario, legge:**

« **Proposta di legge del deputato Colombo-Quattrofrati.**

*Aggregazione del comune di Guiglia al circondario di Modena.*

« Art. 1. Dal 1° gennaio 1897 il comune di Guiglia cessa di far parte del circondario di Pavullo nel Frignano ed è aggregato al circondario di Modena per tutti gli effetti amministrativi.

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato ad emettere le disposizioni che occorrono per la attuazione della presente legge. »

**Presidente.** Sarà poi stabilito il giorno per la discussione di questa proposta di legge.

### Interrogazioni.

**Presidente.** Procediamo nell'ordine del giorno, il quale reca: Interrogazioni.

Prima è quella dell'onorevole De Felice-Giuffrida, al presidente del Consiglio « sull'ultimo sciopero dei zolfatari in Sicilia. » Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato dell'interno.

**Sineo**, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. L'onorevole De Felice-Giuffrida interroga il presidente del Consiglio intorno alle agitazioni, che nei mesi di aprile e di maggio si sono rinnovate dai zolfatai in Sicilia; agitazioni, che durano con qualche intermittenza da circa tre anni.

Ora io debbo limitarmi a dire all'onorevole De Felice Giuffrida, come l'autorità politica abbia provveduto per il mantenimento dell'ordine pubblico e si sia adoperata perchè queste agitazioni si mantenessero nell'ordine legale, sia intervenuta a pro' degli zolfatai contro i venditori di generi alimentari che, avidi di disonesti guadagni, furono non ultima causa degli scioperi, abbia ottenuto dai proprietari un aumento di mercede; abbia persuaso gli operai a riprendere il lavoro.

Ma questa questione, come l'onorevole De Felice la presenta dirigendola al presidente del Consiglio, è molto complessa e riguarda una grossa crisi economica, intorno alla quale lo stesso presidente del Consiglio potrà manifestare gli intendimenti del Governo.

Io, quindi, mi sono semplicemente limitato a dare una spiegazione molto ristretta alla domanda dell'onorevole De Felice, persuaso che l'onorevole interrogante vorrà attendere la presenza del presidente del Consiglio, qualora egli intenda di avere ulteriori spiegazioni.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice.

**De Felice**. Veramente la mia interrogazione era diretta al presidente del Consiglio, il quale conosce molto bene le condizioni dei lavoratori delle miniere di zolfo. Siccome l'onorevole sotto-segretario di Stato, non sa quali siano, come egli ha dichiarato, quelle condizioni, meno la parte che ha avuto l'autorità di pubblica sicurezza durante lo svolgimento degli ultimi scioperi, io prego l'onorevole presidente di rimandare questa mia interrogazione al giorno in cui l'onorevole Rudini potrà trovarsi presente.

Però al desiderio dell'onorevole Sineo ne faccio seguire uno mio personale.

Trovassi iscritta all'ordine del giorno un'altra mia domanda d'interrogazione al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulla necessità di un permesso accordato ad un impiegato carcerario, il quale ne usa per

influire nella lotta elettorale di domenica prossima.

Se alla prima interrogazione l'onorevole sotto-segretario di Stato non può rispondere, perchè non conosce appieno i fatti che si svolgono in Sicilia; credo che possa rispondere a questa seconda, la quale si riferisce ad un impiegato dello Stato, che esercita qui, durante la lotta per l'elezione di un deputato al quarto collegio di Roma, le funzioni di galoppino elettorale.

Quindi prego l'onorevole sotto-segretario di Stato di rispondere a questa seconda interrogazione, specialmente per il fatto, che se l'interrogazione non è svolta oggi, domani diventerebbe inutile, perchè l'elezione ha luogo domani.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

**Sineo**, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Io non potrei dare una risposta precisa e categorica alla interrogazione dell'onorevole De Felice, la quale si trova inscritta in calce all'ordine del giorno e che io non potevo supporre si sarebbe svolta oggi. In linea generale posso dire all'onorevole De Felice che gl'impiegati governativi, perchè tali, non cessano di essere elettori ed esercitare intero il loro diritto elettorale.

Certo ad essi, come a qualunque cittadino, non è lecito esercitare influenze illecite e molto meno delle pressioni nelle lotte elettorali. Nell'interrogazione dell'onorevole De Felice si parla particolarmente di un impiegato carcerario, ed io non so a chi intenda precisamente alludere l'onorevole De Felice. Un impiegato carcerario di Regina Coeli ha abbandonato il suo posto, perchè è stato promosso direttore di un altro carcere. Di più non potrei precisare, perchè proprio non credevo che questa interrogazione sarebbe venuta oggi. Certamente il Governo non intende trasformare i suoi impiegati in galoppini elettorali, ma il Governo neppure può impedire che gli impiegati suoi esercitino completamente il loro diritto elettorale.

**De Felice**. Domando di parlare.

**Presidente**. Scusi, l'onorevole sotto-segretario ha detto che non può rispondere perchè non è informato.

**De Felice**. Ma io gli aveva rivolta una preghiera speciale...

**Presidente**. Del resto sa, onorevole De Felice, io non posso permettere che la sua in-

terrogazione non segua il corso delle altre.. Eppoi se non è informato!...

**De Felice.** Ma ha risposto...

**Sineo, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Io ho risposto in linea generale, negando la esistenza della cosa in genere!

**De Felice.** Io consento di buon grado col l'onorevole sotto-segretario di Stato che gli impiegati possano e debbano sempre esercitare il loro diritto elettorale senza alcun vincolo. E vorrei che questo principio trionfasse sempre.

Ma il guaio è che quando gl'impiegati esercitano semplicemente il loro diritto di elettori politici, votando con la loro coscienza, e non piegando il capo alle influenze del Governo, mi permetta di credere, l'onorevole sotto-segretario di Stato, la tesi da lui ora sostenuta è invocata, sì, ma in senso opposto. Se non ché, nel caso presente, debbo osservare che questo impiegato non esercita semplicemente l'ufficio di elettore politico, fa anche le funzioni di galoppino elettorale e qualche volta si serve della sua influenza per sostenere un candidato che è gradito al Governo.

Il bello è che, dato l'esempio, molti lo seguono, tanto più che ciò è forse voluto dal Governo.

Infatti la prova non è limitata a questo solo impiegato carcerario, ma si estende ad altri.

Io vorrei vedere un po' che cosa accadrebbe se questi impiegati esercitassero il loro ufficio di elettori contro un candidato governativo! Vorrei vedere se Lei sosterebbe la medesima tesi!

L'azione di questi impiegati è così imprudente, per non qualificarla in altro modo, che molti ne parlano biasimandola vivamente.

Il cavalier Ansiello, per esempio, segretario al Consiglio di Stato, fa quello che ha fatto il signor Angelelli, vice-direttore delle carceri di Roma; ed il signor Felice Romolo, impiegato presso il Commissariato, alla dipendenza della Prefettura, fa quello che fanno gli altri due.

La cosa ha preso proporzioni biasimevoli.

Questi, per giunta, non usa nemmeno la forma, che può parer delicata, di chiedere un permesso. Si va alla Prefettura, si chiede di lui e si ha per risposta che è malato, o in servizio, o altrove, o che so io, e non si

trova mai. Ma per fare il galoppino è un altro paio di maniche. Per fare il galoppino elettorale si trova sempre.

Onorevole signor sotto-segretario di Stato, la prego di fare in modo, almeno, che costoro rispettino le apparenze.

Non credo che ci sia Governo il quale non voglia appoggiare le candidature che rappresentino gl'interessi della sua classe, e combattere quelle che rispecchino gl'ideali della classe opposta.

Ma credo che sia sperabile che il Governo osservi, se non altro, quella correttezza di forma che non faccia parere che la sua indebita ingerenza sia poi una violenza contro la volontà degli elettori.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Zainy al ministro dell'interno « per conoscere se ha notizie, che, specie in questi ultimi tempi, taluni fabbricanti di paste ed esercenti di molini frammischino il granturco bianco americano, nelle farine per pane, e nelle semole per paste, cagionando grave danno alla salute dei consumatori, frode al pubblico per la differenza in più di dazio che si rimborsa sui generi asportati, discredito e dolosa concorrenza agli industriali onesti; e, se vero, chiede quali provvedimenti intenda prendere. »

Onorevole Zainy...

(Non è presente).

Allora questa interrogazione s'intende ritirata.

L'onorevole Celli ha chiesto d'interrogare il ministro della pubblica istruzione « per sapere, quali provvedimenti intenda adottare per la tutela dell'educazione fisica nelle scuole. »

Onorevole ministro?

**Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica.** Se la Camera consente, siamo intesi che questa interrogazione sia rimessa a martedì.

**Presidente.** Così allora rimarrà stabilito.

L'onorevole Eugenio Valli ha presentato due interrogazioni agli onorevoli ministri delle finanze e dell'agricoltura. Con la prima interrogazione, l'onorevole Valli desidera « sapere se siano disposti a mettere sulla importazione del granone bianco in Italia un tale dazio da togliere la possibilità della continua, grave e sfacciata frode ai danni dell'Erario e dell'agricoltura nazionale, mediante le miscele col grano e la riesportazione del prodotto relativo così confezionato, ottenendo



la restituzione del dazio sul frumento, mentre invece fu pagato soltanto il dazio sul granone bianco ».

Con la seconda, chiede « se siano disposti, in vista della assoluta impossibilità di prevenire le frodi, a proporre al Parlamento l'assoluta abolizione del Decreto 9 dicembre 1894, n. 531, riferibile alla importazione ed esportazione temporanea del grano per la macinazione, come pernicioso all'agricoltura nazionale. »

Onorevole ministro delle finanze?...

**Branca, ministro delle finanze.** Alla prima interrogazione dell'onorevole Valli rispondo che ho già presentato alla Camera, ed è presso una Commissione che studia i provvedimenti per la Sicilia, la proposta del rialzo del dazio sul granone bianco da 11 a 40 lire la tonnellata.

Quindi, ho prevenuti i desiderî dell'onorevole Valli.

Da un cenno che fa l'onorevole Valli, parmi che egli dica che non basta. Ma, poichè la questione è pendente davanti alla Camera, sarà meglio discuterla quando essa sarà in discussione: perchè l'onorevole Valli potrà credere che sia poco il rialzo; altri potranno credere che sia considerevole.

Ma, come ministro delle finanze, debbo fare una riserva: che, per questa specie di dazi, non bisogna mai anticipare il giudizio della Camera e del Governo; altrimenti si fanno speculazioni che vanno a danno della finanza. Anzi, dichiaro anticipatamente che, qualora si dovesse consentire un dazio maggiore, domanderei che si riservasse al potere esecutivo la facoltà di poterlo applicare quando lo credesse conveniente: poichè mi risulta che già, pel ritardo frapposto alla disamina dei provvedimenti di Sicilia, abbiamo avuto la introduzione anticipata di molto granone bianco.

Passo alla seconda interrogazione. E qui debbo rispondere all'onorevole Valli, che non si tratta di decreti, ma di legge in attuazione.

Questa legge bisogna che l'onorevole Valli ricordi bene che passò discretamente in una seduta mattutina.

Ora non siamo più dinanzi ad un decreto ma dinanzi ad una legge, e l'onorevole Valli comprenderà che il ministro non debba fare altro che ottemperarvi. Gli dico però che la

legge corresse parecchie delle disposizioni precedenti, e che ora il rimborso si fa eseguendo l'analisi chimica delle farine secondo si usa nelle migliori dogane d'Europa.

L'esperienza fu piuttosto commendevole, ma ad ogni modo se qualche correzione bisognerà fare, questa correzione si potrà studiare. Ma ripeto, qualunque condizione si voglia fare bisogna presentare un altro disegno di legge, benchè io debba dichiarare che la esecuzione della legge votata abbia fatto buona prova.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Eugenio Valli.

**Valli Eugenio.** Risponderò poche parole all'onorevole ministro delle finanze a proposito di queste due interrogazioni, logicamente, da me riunite assieme, per evidentissima connessione. Intanto, mi dispiace dover dichiarare che non sono soddisfatto, nè per conto della prima, nè per conto della seconda risposta. Non per conto della prima, perchè io credo che l'aumento del dazio proposto sul granone bianco, il quale corrisponde, adesso, a lire 11.50 per tonnellata cioè 1.15 per quintale, sia affatto insufficiente a proteggere l'agricoltura nazionale.

Dirò di più! Ora, come ora, questo tenue dazio è uno dei mezzi più adatti per frodare sfacciatamente l'erario e per danneggiare i nostri agricoltori, grandi e piccoli, che lottano in mezzo ad acerbissime difficoltà, sempre crescenti.

L'onorevole Branca fu uno dei nostri colleghi del Comitato parlamentare agrario. Anzi, uno tra i più autorevoli. Confido che, avendo compiuto il passaggio da deputato a ministro, non abbia posto in oblio le nostre virili intenzioni di proteggere l'agricoltura con tutte le nostre forze.

Egli sa l'uso che si fa in Italia di questo granone bianco. In ogni modo, gli darò io stesso una informazione autentica e precisa. Due sono gli scopi, egualmente deplorabili e antipatriottici: sofisticare le farine di frumento, cioè adulterarle a danno della pubblica salute. Sì, signori, proprio così. Nell'America del Sud, il granone bianco è dato, come biada, ai cavalli. Quale alimentazione, è un po' più utile del fieno, ma, pur sempre, scarsissima. In Italia, invece, viene adoperato per l'alimentazione umana, con indegna sofisticazione, tanto nella semplice farina come

nelle paste. Notate anche questa. Nel viaggio, soffre quasi sempre. Quindi, doppio danno, igienico ed economico.

Non è tutto. Anzi, questa è una parte sola, sempre grave del problema, ma pur una parte sola. Il resto viene ora.

Se non si sofisticano le paste, si confeziona, con grande e ladresca abilità, in modo da essere riesportato, sotto forma di farina,

guadagnando la differenza di dazio tra lire 7.50 per quintale che colpisce il frumento e lire 1.15 pure per quintale, che colpisce il granone. Così, il frumento estero, pesa sul mercato nazionale, esente da dazio.

Unisco la seguente tabella della importazione temporanea del grano dal 1881 al 1893, che figura allegata al Decreto Boselli 10 dicembre 1894.

Importazione temporanea del grano dal 1881 al 1893 che figura allegata al decreto Boselli 10 dicembre 1894.

A N N O	G r a n o			
	Quantità di cereale importata temporaneamente. (1)	Riesportazione		
		Farine	Semole e paste	Crusca
	Quintali	Quintali	Quintali	Quintali
1881	66,856	(2) 43,071	»	6,269
1882	149,100	(2) 97,031	»	19,976
1883	146,521	105,840	»	22,960
1884	171,563	86,678	11,954	15,691
1885	99,934	38,796	12,056	6,126
1886	93,741	19,839	15,424	5,383
1887	100,229	38,549	17,842	8,026
1888	121,140	53,072	18,900	12,400
1889	172,045	33,644	73,382	5,312
1890	240,505	100,732	69,914	15,296
1891	331,543	135,540	62,276	14,557
1892	287,657	101,645	67,365	18,630
1893	342,739	112,690	89,272	23,298

(1) Sono comprese anche le quantità importate temporaneamente per fare semole e paste.

(2) Comprese le farine di granturco

Vuol vedere, onorevole Branca, se io non posso assolutamente essere soddisfatto della sua risposta? Guardi! Il granone aumenta la sua importazione in Italia in modo impressionabile.

Non più tardi di ieri, mi sono procurato le seguenti cifre ufficiali, che Lei certamente deve conoscere assai prima di me, e che io sottopongo alla Camera.

*Importazione di granturco in Italia.*

Anno 1891	Quintali	327,250
» 1892	»	596,540
» 1893	»	251,000
» 1894	»	63,470
» 1895	»	1,586,960
» 1896 (4 mesi)	»	581,720
» 1896 (presunto)	»	1,700,000

Ora, come non pensare seriamente, virilmente, a questo stato di cose gravissimo?

Vuol vederne le conseguenze alla portata della mano?

Mentre non è possibile di vendere, sul

mercato, un solo quintale di granone, pochi giorni fa, son venuti dall'America 60,000 quintali di granone bianco. In pochissimi giorni, sono stati venduti e furono comprati dai grandi molini, i quali se ne servono precisamente per commettere questa triplice frode: frode a danno dell'erario nazionale; frode a danno dell'agricoltura; frode a danno della pubblica igiene.

A quest'ultimo riguardo, vedo un'interrogazione rivolta all'onorevole ministro dell'interno dal nostro collega onorevole Zainy.

Ho già detto due anni fa alla Camera, e lo torno a dire oggi. Si crede di mangiare della farina di grano, ma, purtroppo, oggi, con questa grande perfezione meccanica nella molitura, siamo arrivati al punto di mangiare tutto all'infuori della farina che proviene dal frumento. (*Bravo!*)

Le miscele arrivano ad un tal grado di indebita, e quasi direi, d'ignobile perfezione, da compromettere assolutamente la salute pubblica.

Io son sicuro che l'onorevole sotto-segre-

tario di Stato vorrà prendere indubbiamente in considerazione anche questo fatto, il quale è della più alta importanza.

Passando più specificatamente alla seconda mia interrogazione, l'onorevole Branca poteva risparmiarmi un appunto.

Quando io ho parlato del decreto del 1894, numero 531, intendeva di alludere alla legge stessa che lo ha convalidato.

Che cosa c'entra il Decreto, come tale, quando già è intervenuta la legge? Parlai di Decreto, perchè ha preceduto la legge. Eccone la ragione palmare.

Ora, è fuori di dubbio che, quel Decreto, per quanto sia stato fatto colla massima cura, e per quanto la relazione stessa, molto minuta e molto acuta dell'onorevole Rubini, abbia cercato di mettere in evidenza tutte le eventualità delle frodi, l'assicuro, onorevole Branca, sulla mia parola d'onore, che le frodi si tornano a commettere, tali e quali, come prima. Ho la compiacenza di vedere qui un collega competente nella materia, l'onorevole Giampietro, che è anche perito doganale. Se egli volesse avere la bontà di dire una parola su questa questione importantissima, farà cosa savia. Vi dirà che che non c'è analisi chimica sufficiente, per quanto compiuta da abile persona, che arrivi al punto di scoprire la frode. Poi, ci sia anche, idealmente, dirò così, questa possibilità, dalla pratica quotidiana, è resa impossibile o inutile per moltissime ragioni, che dirò un'altra volta, perchè i minuti mi sono contati in questa circostanza di semplice interrogazione.

Quindi, noi siamo arrivati al punto di dover chiedere, in via assoluta, l'abolizione completa di questa importazione temporanea, perchè non serve ad altro che alle frodi dei grandi mugnai. All'industria mulinaria onesta, tutti gli elogi; ai frodatori, la più acerba guerra: ecco il mio programma, a tale riguardo.

Come pure, è facile persuadersi, onorevole ministro, che il dazio di quattro lire proposto sul granone è una cosa irrisoria. Se si vuole ottenere l'effetto, bisogna addirittura colpire la causa. Su questo granone bianco, deve pesare lo stesso preciso dazio col quale si colpisce il frumento, cioè, di lire 7.50. In caso contrario, noi otterremo questo risultato: che mentre da un lato diciamo di aiutare l'agri-

coltura nazionale, dall'altro le sue condizioni diventano sempre più deprecabili.

Io parlo, onorevole ministro, per un sentimento altissimo di dovere. Ho sempre avuto per lei una stima pari alla simpatia.

Se non sono soddisfatto oggi, e non posso assolutamente esserlo, confido che Ella farà in modo che io riesca ad essere contento domani. S'accerti che le cose attuali da me esposte corrispondono al vero, e sono perniciose all'erario, all'agricoltura, e alla pubblica salute.

**Presidente.** Onorevole Giampietro, si limiti al suo fatto personale.

**Giampietro.** Siccome io sono stato chiamato in causa e con me è stato chiamato in causa il Collegio dei periti doganali, di cui mi onoro di far parte, così mi consenta la Camera che io dica poche parole.

Certamente la questione sollevata dall'onorevole Valli è importante, ma non è di quelle che si possano discutere a proposito di una interrogazione; tanto più che io parlo per fatto personale, mentre occorrerebbe fare di tale questione una discussione larga e completa come quelle che si fanno al Parlamento francese ed in altri Parlamenti.

Ma ad ogni modo io mi permetto di notare che il primo regolamento sull'importazione temporanea è quello del 1890. Nel 1893 poi cominciarono le controversie doganali, perchè molti esportatori volevano che si calcolassero a loro discarico sulle bollette di temporanea importazione le farine scadenti, cosiddette farinette. Allora si studiò se era il caso di tener conto della quantità dell'amido in rapporto col glutine, del colore ecc., finalmente ci siamo fermati nel criterio delle ceneri, che è stato l'unico elemento ritenuto più accettabile dalle migliori dogane di Europa.

Badi bene l'onorevole Branca che la sua affermazione che le analisi chimiche delle farine hanno dato dei risultati eccellenti non è esatta, perchè per quanto noi avessimo studiata questa gravissima questione e per quanto avessimo avuti a collaboratori i chimici del laboratorio che è diretto dall'illustre Cannizzaro, noi non possiamo dire con coscienza che si sia trovato il modo per iscoprire le frodi.

Abbiamo dovuto ricorrere a diversi mezzi. L'onorevole Branca sa, per esempio, che abbiamo mandati degli impiegati in giro, che

abbiamo raccolto campioni da circa sessanta opifici, che abbiamo fatto con quei campioni perfino confezionare il pane, e tuttavia abbiamo trovato molte difficoltà per raggiungere risultati pratici.

È indiscutibile però che la percentuale dell'uno per cento delle ceneri dà un risultato abbastanza buono.

Badi però, onorevole Branca, che quell'uno per cento è anche un limite massimo, perchè abbiamo ritrovato invece solo 0.70 per quintale. Adesso l'Amministrazione delle finanze ha provveduto, mandando i campioni a tutte le dogane, campioni che sono il risultato di una serie infinita di esami ed esperimenti, ma non si può dire in modo assoluto che si sia trovato il metodo vero.

Questo per le miscele in genere. Noi abbiamo stabilito la percentuale, anche del 65 per cento per la farina buona che si può ottenere da un quintale di grano macinato.

Ma l'onorevole Valli è venuto poi a parlare del granone bianco. A me pare che egli, affermando che quelle miscele che si fanno delle farine di grano con le farine di granone bianco sono una frode per l'erario ed un danno per l'agricoltura, sia stato un po'troppo reciso.

*Una voce.* È vero! È vero!

**Giampietro.** Aspettino. Per quel che risulta dagli studi fatti si è visto, che quelle miscele si fanno per le paste che vanno al consumo interno, come per il pane; e del resto le miscele delle farine di grano con quelle di granone bianco non si esportano o si esportano in quantità minime, e ciò affermo sempre per ciò che riguarda il rapporto con l'esportazione temporanea. Il danno quindi e le frodi per questa parte qui rappresentano ben poca cosa. Un'ultima considerazione ed ho finito!

La miscela del granone bianco con la farina di grano è facile a riconoscersi, sia per la quantità delle ceneri che per altri elementi. Noi del collegio dei periti abbiamo fatto intiero il nostro dovere e oculatamente.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

**Sineo, sotto-segretario di Stato per l'interno.** L'onorevole Valli ha detto cosa che poteva essere esatta poco tempo fa, ma che fortunatamente non lo è più al giorno d'oggi.

Egli ha detto che le miscele del frumento col granone bianco, si fanno per il pane e per le paste in modo così perfetto, da non

potere scoprire una frode, che, come egli disse benissimo, è a danno della pubblica alimentazione, e a danno dell'erario dello Stato per la differenza in più di dazio che si rimborsa sulle parti di frumento esportate.

Ora è verissimo che per molto tempo queste frodi non si potevano perfettamente accertare, ma ora in seguito agli ultimi studi fatti dal capo del laboratorio micrografico della Direzione di pubblica sanità, si è trovato un modo sicuro per scoprirle; ed il Ministero dell'interno si è fatto premura di comunicarlo al Ministero delle finanze ed al Ministero della guerra per impedire le sofistiche che venivano commesse a danno dell'erario e dell'alimentazione del soldato.

Furono mandate circolari ai prefetti accompagnate dalle istruzioni relative in molti esemplari, raccomandando che tutte le autorità comunali sanitarie si occupassero per impedire che sia ulteriormente sorpresa la buona fede dei consumatori e pregiudicata la salute pubblica.

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Branca, ministro delle finanze.** L'onorevole Valli sa che il tema che egli ha svolto è di quelli sui quali può avermi facilmente consenziente. Io comprendo i suoi desiderii, ma è piuttosto sull'alacrità della Commissione che riferisce sui provvedimenti per la Sicilia che egli deve calcolare, perchè il tema venga innanzi al Parlamento.

**Valli Eugenio.** La stimoli.

**Branca, ministro delle finanze.** Il Governo ha fatto tutto quello che poteva presentando il disegno di legge ed insistendo perchè venga innanzi al Parlamento. Infatti io ho detto alla Commissione: voi avete il diritto di fare una relazione contraria, ma fatela; fate giudice la Camera, perchè durando questo regime transitorio l'importazione aumenta e l'erario ne è gravemente danneggiato.

**Valli Eugenio.** Fate una legge di cate-naccio.

**Branca, ministro delle finanze.** Profitto dunque di questa occasione per sollecitare la Commissione di riferire al più presto, anche in modo contrario, se crede, perchè vi è un grande interesse per lo Stato e per la economia nazionale che questa questione sia decisa.

Quanto alla seconda parte, illustrata anche dall'onorevole Giampietro, io diceva che

la legge nella sua applicazione ha fatto buona prova, ma questo non impedisce che la legge stessa possa essere corretta e che l'1 per cento possa anche esser ridotto a zero, che è anche la misura accertata in Francia, qualora fosse provato necessario per combattere le frodi. Debbo poi soggiungere che l'uso della farina di granone bianco è talmente diffuso, che le ditte rispettabili non ne fanno mistero; vendono separatamente la farina di granone bianco e la farina, la miscela la fanno vendere ai panattieri ed ai fornai.

Fra i motivi che si accennavano nel disegno di legge, sulla convenienza di elevare il dazio v'era quello relativo alla pubblica sanità. Come vede dunque l'onorevole Valli nella sostanza siamo d'accordo, ma è necessario che intervenga il voto della Camera perchè la questione sia risolta.

**Presidente.** Così sono esaurite le interrogazioni.

### Svolgimento di una proposta di legge.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Squitti.

Se ne dia lettura.

**Miniscalchi, segretario, legge:**

< **Proposta di legge del deputato Squitti.**

*Sull'ordinamento degli studi farmaceutici e l'esercizio della farmacia.*

#### Art. 1.

Gli esercenti la farmacia nel Regno sono distinti in due classi, in dottori farmacisti, cioè, e farmacisti rurali.

Sono dottori farmacisti coloro che hanno ottenuta la laurea in chimica e farmacia in una delle Università del Regno.

Sono farmacisti rurali coloro che hanno ottenuto il diploma di esercizio pratico della farmacia in seguito ad esame di Stato innanzi ad una Commissione nominata dal ministro della pubblica istruzione. Il programma delle materie di esame sarà fissato per regolamento.

#### Art. 2.

I dottori farmacisti hanno diritto di esercitare la farmacia in qualsiasi Comune del Regno.

I farmacisti rurali sono abilitati soltanto a dirigere una farmacia nei Comuni da indi-

carsi in apposito elenco dal Ministero dell'interno; negli altri Comuni potranno esercitare la farmacia soltanto come assistenti dei dottori farmacisti, senza però avere facoltà di supplirli negli obblighi imposti ad essi dalla legge sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica.

#### Art. 3.

Per essere iscritto in una delle Università del Regno come studente in chimica e farmacia è necessario avere ottenuta la licenza liceale o quella d'istituto tecnico.

#### Art. 4.

L'ammissione all'esame di Stato per conseguimento del diploma di farmacista rurale richiede che l'aspirante a) abbia compiuto il ventunesimo anno; b) sia munito di licenza ginnasiale o tecnica; c) abbia fatto un anno solare di pratica in una delle farmacie designate nelle singole Provincie, dal Prefetto sentito il Consiglio Provinciale di Sanità.

#### Art. 5.

Coloro i quali alla promulgazione della presente legge si trovino in possesso del diploma di assistente farmacista, rilasciato dal Ministero dell'interno, potranno, previo un esame letterario, stabilito con apposito programma e per unica sessione, essere immediatamente ammessi all'esame di Stato, di cui è fatto cenno nell'articolo 1° capoverso 2°, e conseguire il diploma di farmacista rurale.

#### Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni concernenti i titoli di esercizio della farmacia contenute nelle leggi, regolamenti ed ordinanze anteriori alla presente legge.

Sono però conservati i diritti acquisiti dagli attuali esercenti la farmacia nelle varie categorie stabilite dalle stesse leggi ed ordinanze. »

**Presidente.** L'onorevole Squitti ha facoltà di parlare.

**Squitti.** Onorevoli colleghi! Il disegno di legge, che ho l'onore di sottoporre alla vostra considerazione, riproduce in parte quello presentato dal ministro Martini al Senato nella tornata del 17 maggio 1893, ed in parte da esso completamente si distacca. Si può dire che delle due opinioni espresse da un'altissima Commissione, incaricata nel 1890 di studiar la delicata questione, l'onorevole Mar-

tini abbia quasi in forma integrale ripetuta l'una, ed io invece, pur modificandola, mi sia appigliato all'altra. Qui chiedo venia alla Camera se son costretto di riferirle i risultati, cui quella Commissione pervenne, affinché ogni valore sia tolto all'eccessivo agitarsi degli attuali farmacisti titolari contro il progetto dell'onorevole Martini prima ed ora contro questo, non essendo immaginabile che le deliberazioni con voto unanime prese da una Commissione, ch'ebbe fra i suoi membri, per tacere degli altri, gli illustri professori Cannizzaro e Moleschott, abbia inteso di abbassare il livello della professione farmaceutica.

I punti, su cui la Commissione suddetta fu d'accordo all'unanimità furono: 1° Gli esercenti la farmacia possono essere di due classi. Sono di prima classe quelli che hanno ottenuto la laurea in chimica e farmacia, e portano quindi il titolo di dottore. Sono di seconda classe quelli che otterranno solo il diploma di esercizio della farmacia. 2° I farmacisti di seconda classe non potranno esercitare che nei Comuni di minore popolazione e di minore agiatezza. 3° Nulla è mutato ai diritti acquisiti da coloro che posseggono l'attuale diploma di farmacia.

Nessuna divergenza vi fu, adunque, fra i componenti della Commissione, nè circa la opportunità, anzi quasi la necessità, d'istituire due diverse classi di farmacisti, nè circa la giustizia di assegnare a queste due classi un maggiore o minore numero di attribuzioni, in corrispondenza del loro grado e sempre gelosamente tutelando il dovuto ossequio ai diritti quesiti. Si cercava, così, di studiosamente evitare ogni motivo di discordia fra le varie classi di esercenti la medesima professione.

In piena armonia su questi punti essenziali, la Commissione non riuscì però ad essere concorde sulle norme regolatrici degli studi necessari al conseguimento del diploma di farmacista di seconda classe. Parve alla minoranza miglior consiglio quello di stabilire una sezione speciale in alcuni degli Istituti tecnici del Regno per gli aspiranti farmacisti di seconda classe, i quali avrebbero dovuto, poi, per ottenere il diploma dal Ministero dell'interno, sostenere un esame pratico di Stato.

Invece la maggioranza stimò più prudente di proporre che il diploma di farmacista di

seconda classe fosse conferito con corso abbreviato delle scuole di farmacia universitarie, e che per essere ammesso a tale corso occorresse aver compiuto il terzo anno d'Istituto tecnico.

In fondo a questo disparere di metodo rimane sempre però evidentissimo l'accordo della Commissione nel ritenere che troppo alto e troppo sproporzionato sia il livello degli studi rispetto a quel *minimum* di cognizioni occorrenti per l'ordinario esercizio della farmacia, che, dove, come nei Comuni rurali, non esistono laboratori, esige soltanto nel farmacista quell'esiguo grado di scienza necessaria a distinguere i preparati e a preparare i farmaci più semplici, e non già quello più alto che giustamente è voluto per i preparati difficili e per le analisi complicate. Di fronte a questa vera condizione di fatto riconosciuta dalla autorevole Commissione cade l'argomento in apparenza più forte, posto sempre innanzi dagli attuali farmacisti, che cioè i fautori della doppia classe di esercenti, vogliano ammettere l'ipotesi assurda e poco umanitaria che la salute dei villici richieda una meno abile tutela di quella degli abitatori delle città.

Difesa, così, la mia proposta contro le più gravi obiezioni, che le si potrebbero muovere, dirò subito che, pur approvando la base fondamentale del progetto Martini, da esso mi diparto su molti punti, fra cui essenzialissimo quello degli studi che dovrebbero compiere e degli esami che dovrebbero sostenere coloro i quali la Commissione chiamava farmacisti di seconda classe, l'onorevole Martini esercenti, e che forse van meglio detti farmacisti rurali.

Affinchè la legge acquisti davvero un valore pratico è imprescindibile contemperare due opposte tendenze, che sono nel tempo istesso due giuste esigenze. Bisogna che le condizioni di studi e di esami non sieno tanto basse da umiliare i farmacisti laureati al confronto dei loro nuovi colleghi, nè tanto alte da rendere illusorio il beneficio sperato dai farmacisti della seconda classe, beneficio che non dovrebbe essere troppo tenue, per indurli a popolare di farmacie le campagne, che ne sono sprovviste.

Ciò detto, spiegherò in poche parole le ragioni che mi spinsero a presentare l'attuale proposta di legge, ed il contenuto della proposta medesima. In occasione dell'inchiesta

sulle condizioni igieniche e sanitarie dei Comuni, fatta nel 1885, si è rilevato che, allora, sopra un totale di 8,258 Comuni, 4,677 erano forniti di una o più farmacie aperte, e 3,581 ne mancavano. Il numero complessivo delle farmacie aperte era di 10,303, e queste erano esercitate da 11,347 farmacisti. La popolazione dei 3,581 Comuni sprovvisti di farmacie era di 4,282,253 abitanti, che rappresentano un settimo della popolazione totale del Regno. Altra indagine circa i Comuni sprovvisti di farmacie non è stata fatta dopo il 1885; ma da notizie avute ho motivo di ritenere che il loro numero sia andato aumentando, ed un indizio sicuro lo porgono gli elenchi del personale sanitario di ciascuna Provincia pubblicati dagli uffici di prefettura al 31 dicembre 1892, secondo i quali elenchi il numero dei farmacisti titolari in Italia, che nel 1885 era di 11,347, si trova sceso a 10,941. Di fronte a questi dati statistici è fuor di luogo il gridare, come spesso si è fatto, che l'Austria ha una farmacia per ogni 17,000 abitanti, l'Ungheria per ogni 14,500, la Germania per ogni 9,360, la Svizzera per ogni 7,800, la Francia per ogni 6,300, l'Olanda per ogni 4,590 e l'Inghilterra per ogni 4,510, mentre l'Italia ne ha una per ogni 2,500 abitanti. Non è la scarsità del numero dei farmacisti che noi lamentiamo, bensì la loro esuberanza nei centri popolari, e la loro deficienza nei Comuni rurali. Si cercò di riparare abilitando i medici condotti a tenere un armadio farmaceutico; ma tale istituzione riuscì così derisoria nella pratica, che a nessun detrattore di questo progetto di legge verrebbe in mente di addurla come solido argomento in contrario. Vano, poi, sarebbe lo sperare che, se non vi sono, vi saranno per l'avvenire dei giovani, i quali, dopo aver percorso un lungo tirocinio di studî secondari ed universitari, si risolveranno ad esercitare la farmacia nei piccoli Comuni, dove i lucri che da tale esercizio possono ritrarsi sono troppo inadeguati al lavoro da loro sostenuto per conseguire il diploma.

Nè si dica perciò che l'unico mezzo savio ed opportuno consisterebbe nel dare ai farmacisti dei piccoli Comuni un appoggio sicuro, che loro procurasse il mantenimento della vita, con l'istituzione delle condotte farmaceutiche imposte ai Comuni, che dovrebbero provvedervi o da soli, od in con-

orzio. Ma non v'ha chi non vegga come tal consiglio sia inattuabile per le condizioni così misere dei bilanci comunali, che non permettono un nuovo e tanto considerevole onere. Il provvedimento da adottarsi per rimediare alla lamentata mancanza di farmacie non può, adunque, essere d'ordine finanziario, bensì d'ordine didattico.

Ecco perchè chiara si presenta la necessità di dividere i farmacisti in due classi, quella dei dottori farmacisti e quella dei farmacisti rurali. I primi saranno innalzati alla dignità degli altri professionisti laureati, ed è quindi giusto che la loro ammissione all'Università debba essere preceduta dalla licenza liceale, e che per loro debba mantenersi il corso di studî per i dottori in chimica e farmacia secondo i vigenti regolamenti, con l'aggiunta di un insegnamento pratico speciale di fisica e chimica applicata all'igiene e con l'ampliamento di quello di tossicologia. S'intende bene che dall'obbligo della licenza liceale sarebbero dispensati gli attuali studenti di farmacia iscritti nelle varie Università del Regno. Ma se così alto diventerà il livello dei farmacisti laureati, non per questo i farmacisti rurali dovranno essere sprovvisti di quel grado di cultura secondaria e professionale indispensabile per chiunque eserciti, in qualsiasi maniera, l'arte salutare.

Non sembrerà quindi poca l'esigenza della licenza ginnasiale o tecnica, oppure, come potrebbe aggiungersi, la patente normale superiore. Quanto poi alle cognizioni scientifiche, le speciali sezioni d'Istituti tecnici proposti dal ministro Martini non corrispondono punto allo scopo. Essi difatti sarebbero, nel tempo istesso, qualcosa di più e qualcosa di meno del bisognevole.

I giovani, mentre, da un lato, apprenderebbero una maggiore cultura letteraria ed un programma di matematiche addirittura eccessivo, dall'altro troverebbero insufficiente l'insegnamento della chimica organica e della chimica farmaceutica, che presuppone dei laboratori, muniti di quella suppellettile, la quale può giustamente desiderarsi e trovarsi soltanto nei gabinetti universitari. Ecco perchè più opportuno criterio mi è sembrato di lasciar liberi gli aspiranti al diploma di farmacista rurale lo apprendere comunque e dovunque loro piaccia e senza limiti di tempo le materie, che dovranno esporre nell'esame

di Stato da sostenersi secondo il programma fissato dal ministro della pubblica istruzione, ed innanzi ad una Commissione nominata dal ministro medesimo.

E l'articolo 4 stabilisce appunto le condizioni necessarie per essere ammessi a tale esame di Stato, le quali consistono nel possesso delle licenze ginnasiale o tecnica, nell'età raggiunta di anni ventuno ed in un anno solare di pratica.

Finalmente non può sfuggire a chiunque si occupi di questa materia che in Italia esistono circa 1,600 assistenti farmacisti. È inutile parlare della disgraziata condizione fatta loro da un succedersi di leggi, di cui l'una, lusingandoli, li tollerava, e l'altra li proscriveva con le più severe sanzioni penali. Pure spesso accade di notare in qualche Comune rurale il curioso fenomeno che una farmacia ben corredata debba star chiusa, che un assistente farmacista, il quale mediante esame ha dato prova di una discreta perizia, languisca, inerte, nella miseria, e che gli ammalati muoiano senza il sollievo dei medicinali. Mosso da queste singolari circostanze propongo nell'articolo 5 che una speciale considerazione sia usata agli attuali assistenti farmacisti, i quali, per la loro età difficilmente potrebbero munirsi della licenza ginnasiale o tecnica. Essi, perchè potessero ammettersi all'esame di Stato, dovrebbero semplicemente sostenere un esame letterario stabilito con apposito programma e per unica sessione. Sarebbe così sciolta contemporaneamente la questione degli assistenti farmacisti e quella di provvedere subito di farmacie i Comuni che ne mancano, questione, ora, grave davvero, e che interessa tutte le regioni d'Italia. Spero che l'onorevole ministro, convinto di tutto ciò, non si opporrà al mio progetto e che vorrà confortarlo della sua autorevole cooperazione. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

**Gianturco, ministro della pubblica istruzione.** Il male, a cui intende portare rimedio l'onorevole Squitti, è certamente assai grave; poichè da una statistica compilata nel 1890 si ha che ben 3,577 Comuni mancano di farmacie.

A questo male intese portare rimedio dapprima il disegno di legge dell'onorevole Martini, di cui ha fatto già parola l'onorevole Squitti, e che fu preparato da lungo lavoro di

una Commissione composta dal Cannizzaro, dal Moleschott, dal De Giovanni, dal Pagliani, dal Vitali, lavoro che fu esaminato più tardi dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Alla medesima questione hanno accennato più volte in questa Camera l'onorevole Florenza ed il relatore del bilancio del Ministero dell'interno, onorevole Cibrario.

Indubbiamente il male è assai grave e credo che nessuno dissentirà dal concetto fondamentale, che ispira il progetto dell'onorevole Squitti, che, cioè, convenga provvedere e sollecitamente.

Ma i mezzi coi quali si può provvedere sono diversi. L'onorevole Martini credeva che, a tal fine, si potessero istituire negli Istituti tecnici delle sezioni farmaceutiche, con lieve spesa, traendo profitto dagli insegnamenti, che già negli Istituti tecnici si danno, e aggiungendo soltanto gli insegnamenti speciali di chimica farmaceutica e di chimica tossicologica.

Il disegno dell'onorevole Squitti si allontana da quello dell'onorevole Martini in ciò specialmente, che non richiede uno speciale insegnamento, un corso lungo o breve che sia, che i giovani, aspiranti alla patente di farmacista rurale, debbano seguire; ma si accontenta di un esame di Stato, che questi giovani dovrebbero sostenere dopo un anno solo di pratica in una delle farmacie designate dal ministro dell'interno. Io non credo per verità che basti questa prova sola ad assicurare il paese che questi farmacisti *minus pleno iure* faranno il debito loro, conoscendo, per lo meno, le nozioni fondamentali, necessarie all'esercizio della farmacia.

Certo oggi la farmacia trova grandissimo aiuto in alcuni grandi istituti industriali, che forniscono già preparati i medicinali, di guisa che il lavoro di laboratorio è molto minore oggi di quello che fosse per l'addietro.

Ma, d'altra parte, bisogna pure assicurarsi che i farmacisti posseggano le nozioni fondamentali di una scienza così progredita, com'è oggi la chimica.

I pericoli del sistema dell'onorevole Squitti e, mi si consenta il dirlo, anche di quello proposto dall'onorevole Martini, sono parecchi. Ammettendo la distinzione fra farmacisti urbani e farmacisti rurali, farmacisti di prima e di seconda classe, o, come si diceva nello Stato romano, fra l'alta e la bassa farmacia, i gio-



vani, i quali saranno autorizzati ad esercitare la farmacia nei Comuni rurali, a poco a poco, trasporteranno le loro tende nelle grandi città e faranno una concorrenza illecita a quei farmacisti che hanno seguito i corsi regolarmente ed hanno ottenuto dopo molti sacrifici la loro laurea nella Università.

E questa è la ragione dell'agitazione destata in tutte le scuole di farmacia, prima dal disegno dell'onorevole Martini e poi da quello dell'onorevole Squitti.

E in verità a me pare che il legislatore debba escogitare tutti i mezzi opportuni per impedire una concorrenza così sleale: l'effetto di un provvedimento che mettesse i farmacisti rurali in grado di fare la concorrenza ai farmacisti urbani, sarebbe certamente quello di abbassare il livello degli studi e di distogliere, in avvenire, i giovani che vogliono dedicarsi alla farmacia, dal seguire gli studi universitari.

Un secondo pericolo è quello che, dovendosi le tabelle dei Comuni rurali stabilire dal Ministero dell'interno, a poco a poco, questo nuovo esercito della salute composto dei farmacisti rurali, trovi modo di fare estendere oltre il bisogno il numero dei Comuni rurali, e di esercitare la professione in città, nelle quali, e per popolazione e per altre circostanze, occorrerebbe invece un farmacista di prima classe.

In realtà la vera difficoltà (e l'onorevole Squitti lo deve riconoscer con me) è questa: i farmacisti dei piccoli Comuni non hanno un guadagno sufficiente e quindi non sono abbastanza allettati ad esercitare colà la loro professione. Il legislatore quindi deve mirare a render possibile ai farmacisti rurali di poter vivere col lucro professionale, e ciò si potrebbe forse ottenere cumulando con la farmacia qualche altro ufficio retribuito.

Ad ogni modo la questione è gravissima; poichè da un lato lo Stato deve salvaguardare i legittimi interessi dei farmacisti laureati, dall'altro è dovere dello Stato fornire anche i piccoli Comuni, che al pari dei maggiori pagano le imposte, del servizio farmaceutico.

L'onorevole Squitti ha dichiarato che, se io avessi preso impegno di studiar la materia e di presentare, a suo tempo, un apposito disegno di legge, avrebbe consentito a ritirare il suo.

Ebbene, io gli prometto che presenterò su questo importante argomento del servizio

farmaceutico nei Comuni rurali un disegno di legge d'accordo col presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

Che se il collega Squitti insistesse perchè il suo disegno fosse preso in considerazione, io certo non mi opporrei per rispetto ad una cortese consuetudine della Camera. Ma, io spero che egli vorrà riservare il concorso dell'opera sua a quando si tenterà la risoluzione del grave problema per iniziativa del Governo. (*Bravo! Bene!*)

**Squitti.** Prendo atto della promessa dell'onorevole ministro, lo ringrazio e ritiro il mio disegno di legge.

### Verificazione di poteri.

**Presidente.** Procediamo ora nell'ordine del giorno il quale reca: Verificazione di poteri. — Elezione contestata del collegio di Andria (eletto Cafiero).

Si dia lettura della relazione.

**Borgatta, segretario, legge:**

« Onorevoli colleghi! Nel collegio di Andria, sopra 3,296 elettori iscritti, votarono 2,306. I voti furono così attribuiti:

Cafiero . . . . .	1,201
Imbriani . . . . .	1,094

Fu proclamato eletto l'onorevole Cafiero.

Durante la votazione sorsero nelle singole Sezioni insignificanti questioni relative ad elettori che per fisico impedimento si dichiararono impossibilitati a votare, e furono ammessi al voto per mezzo d'interposta persona, e ad altri dei quali s'impugnava la identità personale.

Dopo la elezione furono presentate parecchie proteste contro le operazioni elettorali compiute in Andria ed in Barletta.

I motivi di nullità addotti dai reclamanti si possono riassumere nel modo seguente:

1° Ingerenza del Governo, svoltasi nel periodo preparatorio delle elezioni e durante la votazione. A corroborare siffatta accusa si sono accennati i fatti appresso indicati: a) lo scioglimento del Consiglio comunale di Andria avvenuto il 10 marzo, quando la lotta elettorale era già incominciata; b) la presenza in Barletta di un commissario della Cassa di risparmio in liquidazione, il quale non lesinava la sua azione ed il suo inter-

vento in favore del candidato gradito al Ministero; c) l'influenza del Regio Commissario pel Comune di Andria sugli impiegati municipali e sulla classe degli operai murifabri, ai quali ebbe a concedere lavori a piccoli lotti di lire 500 per la non lieve somma complessiva di lire 17,680; d) pressioni della prefettura e della sotto-prefettura in Bari e Barletta, ed in quest'ultima città, anche del delegato di sicurezza pubblica; e) tumulti nel giorno della elezione provocati dai fautori della candidatura ministeriale, ai quali rimasero indifferenti gli agenti della forza pubblica;

2° Corruzione;

3° Alcune Sezioni non adempirono alla prescrizione della legge, comminata sotto pena di nullità, in ordine alla suggellazione ed invio della nota d'identificazione degli elettori al pretore del mandamento;

4° L'ammissione di non pochi elettori, come si è detto più addietro, a dare il voto per interposta persona.

Certo, se tutte queste accuse fossero fondate, la elezione del collegio di Andria non potrebbe andare immune da aspra censura. Ma il maggior numero degli addebiti fatti non sono stati dimostrati nè si presentano molto verosimili.

Procedendo per eliminazione è mestieri affermare anzitutto che nell'accusa di corruzione, neanche le parti reclamanti hanno fortemente insistito, nè essa trova sostrato o fondamento negli atti e nelle specifiche deduzioni raccolte e discusse dalla Giunta. Sicchè non è il caso d'indugiare sopra un motivo che non presenta una solida base di fatto.

L'ammissione, in secondo luogo, alla votazione di alcuni elettori — non certo in numero tale da ingenerare il sospetto che la elezione possa nei suoi risultati essere inquinata dalla indebita intrusione di molti analfabeti —, i quali si dichiararono momentaneamente incapaci a scrivere il nome del candidato sulla scheda, non sembra alla Giunta un argomento degno di molta considerazione. Le deliberazioni dell'ufficio, singolarmente emesse e non tutte dello stesso tenore, motivate da ragioni presentanee ed accidentali di fatto e da particolari circostanze di tempo e di persone, non possono essere dalla Giunta riprovate senza correr pericolo di sostituire un criterio veramente arbitrario a quello che tale legalmente non apparisce. In un caso

solo questo motivo potrebbe richiamare l'attenzione della Giunta, nel caso, cioè, della rilevanza del numero, che nella specie non concorre, e della univocità dei provvedimenti degli uffici a render possibile il sospetto dell'intervento di una falange di analfabeti accorsi artifiziosamente a turbare la sincerità della espressione della volontà del corpo elettorale.

Nè maggior consistenza delle altre doglianze ha quella relativa alla mancata suggellazione ed irregolare spedizione al Pretore delle liste d'identificazione di alcune Sezioni. La Giunta ha su questo punto, com'era suo preciso dovere, fatta una sommaria istruzione, ed ha richiamato, per mezzo del ministro guardasigilli, dall'autorità giudiziaria le liste d'identificazione. Le liste furono trasmesse alla Giunta, la quale le ha esaminate scrupolosamente, coi relativi verbali di consegna. Regolari sono le liste, e regolari i verbali di consegna, con piena osservanza delle disposizioni dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1894 e 68 della legge elettorale politica.

Resta, adunque, sola materia di discussione, quella che concerne l'ingerenza del Governo.

Non vi ha dubbio che sarebbe costituzionalmente corretto che durante il periodo della agitazione elettorale politica le amministrazioni comunali fossero rappresentate da coloro che dal suffragio popolare sono legittimamente delegati a rappresentarle: e non vi ha dubbio che uno scioglimento di Consiglio comunale durante la battaglia elettorale o nel periodo notoriamente preparatorio si presenta come sospetto.

Ma non è men vero che sovente le impure sorgenti o il non corretto funzionamento di una Amministrazione locale può giustificare il rigoroso provvedimento della gestione temporanea governativa. Per reprimere o per prevenire un danno puramente ipotetico si rischierebbe di determinare un danno effettivo di gran lunga maggiore. La delicata situazione del potere esecutivo troverebbe e nell'una ipotesi e nell'altra armi ugualmente valide per esser ferita. È tutta una questione di apprezzamento, la quale per quanto non si sottragga alla censura parlamentare, specialmente in materia di verifica di poteri, non può esser trattata con criteri che non sieno di equanimità, e persino di deferenza, sino a prova contraria. E la prova

contraria, la prova, cioè, che il Consiglio comunale di Andria, sia stato sciolto per ragioni attinenti alle elezioni politiche non solo non è stata fatta, ma non è stata neanche tentata. La relazione a Sua Maestà che precede il Decreto di scioglimento può e deve far fede sino a siffatta contraria prova: e questa relazione giustifica la misura dello scioglimento.

La presenza del Commissario governativo della Cassa di risparmio in liquidazione, liquidazione che sembra sia di data anteriore al periodo elettorale e determinata dall'applicazione della legge speciale sulle Casse di risparmio, avrà potuto con molta probabilità disturbare i sonni dei debitori dell'Istituto, i quali prima di quel tempo non avevano curato l'adempimento dei loro obblighi. Ma non sembrò alla Giunta che sia stato dimostrato che il Commissario si servisse dei suoi poteri e delle sue attribuzioni per vessare ingiustamente i fautori di una candidatura e lasciare non meno ingiustamente tranquilli i debitori fautori dell'altra. Le sole affermazioni contenute nelle proteste non convincono della esistenza dei fatti affermati.

Nè l'atto del Regio Commissario di Andria di aver diviso in piccoli lotti i lavori di muratura per conto del municipio può avere per la Giunta importanza di sorta, per poco che si consideri che il sistema adottato dal Regio Commissario sembra economicamente e politicamente altamente commendevole, e che, per di più, i concessionari dei piccoli lotti non erano nel maggior numero elettori.

Sicuramente poi, se veri fossero i fatti allegati, non sarebbe nè rigorosamente incensurabile, nè perfettamente corretto il contegno delle autorità locali sia pei tentativi fatti su alcuni cittadini rivestiti di pubblico ufficio, sia su bassi agenti, sia su liberi cittadini; ma non ha creduto la Giunta che i fatti allegati, asseriti da parecchi elettori in alcune dichiarazioni prodotte, fossero così rilevanti da meritare un rigoroso provvedimento di annullamento, nè che fossero così provati da autorizzare un mezzo istruttorio per provocare sovr'essi la luce completa.

Poco meno servono allo scopo dei reclamanti gli argomenti dei tumulti non sedati nel giorno della votazione, gl'indizi, che sorgono dalle dichiarazioni presentate, d'impieghi municipali promessi e dati a scopi elettorali, ed il sospetto, insinuato dagli atti, che

qualche guardia daziaria non sia stata lasciata pienamente libera nell'esercizio del suo diritto elettorale: se tutto ciò, insieme all'altra materia più sopra discussa, ingenera il dubbio che scrupolosamente ed idealmente perfetta sia stata la votazione nel collegio di Andria, pure non autorizza la Giunta a proporre, per qualche atto censurabile o per qualche sospetto fondato, una dichiarazione di nullità che non sarebbe in alcuna guisa legalmente giustificata.

Per queste ragioni la Giunta alla unanimità vi propone la convalidazione dell'onorevole Cafiero a deputato del collegio di Andria.

« Gallo, *relatore.* »

**Presidente.** La conclusione della Giunta per le elezioni è dunque la seguente:

« La Giunta, alla unanimità, propone la convalidazione dell'onorevole Cafiero a deputato del collegio di Andria. »

Pongo ai voti questa conclusione.

(È approvata).

**Domanda di autorizzazione a procedere.**

**Presidente.** Viene ora la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Franchetti.

Si dia lettura della proposta della Commissione.

**Borgatta, segretario, legge:**

« Onorevoli colleghi! Il procuratore del Re di Perugia, per mezzo dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, ha chiesto l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Leopoldo Franchetti imputato del delitto di duello commesso il 27 maggio 1895 nei pressi della città di Perugia.

La vostra Commissione, visti gli atti, nulla ha trovato che possa riferirsi al criterio che ha suggerito nello Statuto la disposizione di guarentigia ai deputati; sicchè il deputato Franchetti deve rispondere di fronte alla legge come ogni altro cittadino; spettando alla Camera di adottare quella giurisprudenza parlamentare che sovente l'indole esclusiva della imputazione ha consigliato.

« Piccolo-Cupani, *relatore.* »

**Presidente.** La Commissione è dunque concorde nell'ammettere che sia concessa l'autorizzazione. Chi approva questa conclusione della Giunta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi Decreti 12 gennaio e 20 febbraio 1896.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi Decreti 12 gennaio e 20 febbraio 1896 che autorizzarono il prelevamento delle somme necessarie per alcune spese ferroviarie dal fondo approvato al numero 81 della tabella allegata alla legge 12 luglio 1894, n. 318.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Borgatta, segretario legge:**

« *Articolo unico.* — Sono convalidati i Decreti Reali indicati nell'unita tabella A, con i quali, dopo la presentazione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione dello esercizio 1895-96, vennero autorizzati prelevamenti in conto residui dal fondo per spese ferroviarie iscritto, per l'esercizio 1894-95, al n. 81 della tabella annessa alla legge 12 luglio 1894, n. 318. »

TABELLA A

Decreto Reale di autorizzazione		Capitoli del bilancio 1895-96 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Numero	Numero	Denominazione	
12. 12 gennaio 1896	8	417	Alle Società esercenti in rimborso di spese per lavori, prestazioni e somministrazioni diverse alle direzioni tecniche governative; per spese di studi di progetti e per corrispettivo di spese generali di direzione dei lavori eseguiti a norma dell'articolo 81 del capitolato d'esercizio . . . . .	1,126,769. 02
13. 20 febbraio 1896	41	341	Linea Gozzano-Domodossola . . . . .	302,628. 92
		363	Linea Ceva-Ormea . . . . .	370,243. 24
				672,872. 16

Se nessuno chiede di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per la ricostruzione del ponte detto di San Martino sul fiume Trebbia.**

**Presidente.** Viene ora il disegno di legge: Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 160,000 per la ricostruzione del ponte

detto di San Martino, sul fiume Trebbia, nella strada nazionale, n. 36, Genova-Piacenza.

Se ne dia lettura.

**Borgatta, segretario legge:**

« *Articolo unico.* — È autorizzata la spesa di lire 160,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1896-97, per i lavori di costruzione del ponte detto di San Martino, sul fiume Trebbia, nella strada nazionale n. 36 Genova-Piacenza. »

**Presidente.** Se nessuno chiede di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Assegnazione straordinaria per maggiori spese e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1895-96.**

**Presidente.** Viene da ultimo il disegno di legge: Assegnazione straordinaria di lire 8,829.72 per maggiori spese degli esercizi precedenti e corrispondente diminuzione di stanziamento nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1895-96.

Se ne dia lettura.

**Borgatta, segretario, legge:**

« *Articolo unico.* È autorizzata la iscrizione della somma di lire 8,829.72 ad un capitolo speciale da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1895-96 col numero 145-*bis* e con la denominazione « Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 184, « *Monumento da erigersi in Roma alla memoria di Marco Minghetti,* » aggiunto allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1895-96.

« A compenso della spesa predetta verrà contemporaneamente portata una corrispondente diminuzione allo stanziamento del capitolo n. 134 « *Assegni di disponibilità* » dello stato di previsione predetto. »

**Presidente.** Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Seguito e fine della discussione del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1896-97.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1896-97.

La discussione ieri rimase sospesa dopo l'approvazione del capitolo 31.

Capitolo 132. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione

centrale e provinciale, agenti subalterni e operai per il servizio dei tabacchi, lire 90,000.

Capitolo 133. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (*Spesa obbligatoria*), lire 7,310,000.

Capitolo 134. Paghe agli operai ed al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni (*Spesa obbligatoria*), lire 250,000.

Capitolo 135. Sussidio da versarsi alla cassa di previdenza per pensioni agli operai delle manifatture, *per memoria*.

Capitolo 136. Compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, ad agenti subalterni, ad operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori straordinari; ed altri per lavori straordinari per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi, lire 30,000.

Capitolo 137. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi, *per memoria*.

Capitolo 138. Spese inerenti al servizio delle coltivazioni sperimentali, per acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili; fitto di terreni e di locali, indennità, mercede agli operai ed altre, lire 50,000.

Capitolo 139. Compra tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi (*Spesa obbligatoria*), lire 23,500,000.

Capitolo 140. Trasporti di tabacchi e di materiali diversi (*Spesa obbligatoria*), lire 960 mila.

Capitolo 141. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni (*Spesa obbligatoria*), lire 1,250,000.

Capitolo 142. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi, lire 140,000.

Capitolo 143. Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio per le coltivazioni, per i magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'amministrazione centrale, lire 90,000.

Capitolo 144. Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (*Spese fisse*), lire 105,000.

*Salì.* — Capitolo 145. Stipendi agli impiegati delle saline (*Spese fisse*), lire 81,682.52.

**Imbriani.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli, onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Vorrei sapere dal ministro quali provvedimenti ha preso per le saline di Lungro.

Benchè il sale minerale sia di molto superiore al sal marino, siccome costa di più, il Ministero cerca di diminuirne la produzione, e quindi diminuisce il lavoro nelle saline di Lungro; il che reca un gravissimo danno a tutta quella regione, e specialmente agli operai che sono adibiti alle saline stesse.

E, in proposito, vorrei sapere dal ministro presente, se egli ha revocato quella disposizione che io lamentai, allorquando era al suo posto il ministro Boselli, per la quale si distribuiva nelle provincie di Catanzaro e di Cosenza il sal marino in una certa quantità che andava sino al 50 per cento, mentre quelle popolazioni erano abituate *ab antiquo* a consumare il sale minerale, e si faceva distribuire allo stesso prezzo, mentre il sal marino si richiede in una quantità molto maggiore per salare gli alimenti, e mentre il salgemma costituisce il prodotto del suolo, al quale quelle popolazioni sono abituate da anni ed anni.

**Pace.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare, onorevole Pace.

**Pace.** Mi associo alle cose dette dall'onorevole Imbriani, e ne prendo occasione per richiamare l'attenzione del ministro sulle condizioni in cui si trova la salina di Lungro. Intendo raccomandare specialmente alla benevolenza dell'onorevole ministro delle finanze la sorte degli operai e soprattutto dei più miseri.

La salina di Lungro, come l'onorevole ministro sa, è una miniera nella quale gli operai debbono trarre il sale scendendo fino a 150 e 170 metri sotto il suolo e lavorando continuamente nelle tenebre, dimodochè può immaginare l'onorevole ministro come la vita di questi operai debba soffrirne.

Si è detto che il sale che si ricava dalla miniera di Lungro costa un po' più di quello che si estrae dalle altre miniere. La cosa ha una certa apparenza di verità perchè nelle saline marittime il sale costa molto meno, ma quando bisogna scendere entro le viscere della terra e, non bastando sempre i mezzi meccanici, adoperare le mani del povero operaio (il quale è costretto a salire e discendere il giorno 300 o 400 scalini), si comprende

come possa darsi che il sale della miniera di Lungro costi un po' di più di quello che non costi il sale che si ricava dalle saline marittime.

Però dai dati statistici, che ho avuto occasione di esaminare questa mattina, ho potuto rilevare che in qualche salina marittima il costo del sale fu in qualche anno, come nel 1892 e nel 1893, superiore a quello che si verifica nella salina di Lungro.

Questo monopolio, l'onorevole ministro lo sa, rende molto bene allo Stato: si tratta ora di 51, ora di 60, ora di 70 milioni d'utile netto all'anno; e questo di fronte ad una spesa che oscilla fra i 9, 10 od 11 milioni; perciò lo Stato deve avere qualche cura degli operai che gli procurano questo reddito.

Ora i poveri operai della salina di Lungro lavorano sette ore al giorno, salendo e discendendo, come ho detto, 300 o 400 scalini, e per questo lavoro percepiscono una lira al giorno. Questa è la condizione di questi poveri *carusi*, dei quali abbiamo inteso molte volte deplorare la miserevole condizione.

Io prego pertanto l'onorevole ministro di migliorare la condizione di questi operai, i quali poi in definitivo, come risulta da una statistica che mi ha offerto or ora l'onorevole relatore, percepiscono in media 1,70 al giorno; mentre in altre saline percepiscono 2 lire e più, e con un lavoro molto meno faticoso di quello degli operai di Lungro; e questi devono assoggettarvisi non fornendo il paese loro altro modo di procurarsi un pezzo di pane.

Raccomando quindi al cuore dell'onorevole ministro la sorte di questi miserevoli operai.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertesi.

**Bertesi.** Gli operai delle saline sono divisi in cinque categorie, e quelli dell'ultima categoria ricevono, se non erro, una lira e 20 centesimi al giorno.

Ora, se le mie informazioni sono esatte, i forzati che lavorano nelle saline percepiscono quotidianamente dall'appaltatore una lira e 25 centesimi; gli operai liberi non ricevono dunque che un soldo al giorno più dei forzati.

Ma io non avrei nulla da obiettare (tanto più che sui salari dei forzati il Governo percepisce l'ottanta per cento) se il salario che si dà agli operai liberi fosse sufficiente; ma l'onorevole ministro dovrà riconoscere che, per operai che lavorano 8 o 10 ore, e qualche

volta 12, al giorno, quella retribuzione è assolutamente inadeguata.

Un'altra osservazione debbo fare. Nelle saline di Corneto Tarquinia c'era l'abitudine, introdottasi sotto il Governo del Papa, di pagare il salario agli operai anche nelle feste sebbene essi non lavorassero; ma con circolare del ministro delle finanze del 14 febbraio 1896, il salario festivo è stato soppresso; dimodochè il peculio settimanale di quegli operai, che era già molto meschino, è stato ora ridotto di lire 1.30.

Uno dei motivi per cui si pagava la mercede festiva era questo, che le saline distano dal paese 10 o 12 chilometri, che vi dominano le febbri malariche, e quindi gli operai vanno incontro ad una quantità di malattie.

Ora io desidererei che l'onorevole ministro, pur mantenendo il riposo festivo, revocasse quest'ordine che mi pare inumano; giacchè non si può pretendere che operai addetti ad un lavoro faticoso in paese malsano possano sostenere sè e la propria famiglia con lire 7.50 la settimana.

**Presidentè.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Branca, ministro delle finanze.** Tenendo in molta considerazione le critiche e le osservazioni che si fanno in quest'Aula, ho chiesto di nuove informazioni sull'orario delle operaie dei tabacchi, ed ho potuto accertarmi che esso è al disotto delle otto ore di lavoro, mentre l'onorevole Bertesi disse ieri ch'esse erano assoggettate ad un lavoro eccessivo.

Ora terrò conto anche delle sue osservazioni circa il lavoro degli operai delle saline, ma dubito che le sue informazioni non sieno molto più esatte di quelle che ha avuto sulle operaie dei tabacchi.

La circolare relativa alle saline di Corneto Tarquinia, di cui egli si è lagnato, è anteriore alla mia amministrazione, e quindi non posso dare per ora su di essa alcuno schiarimento.

Rispetto alle saline di Lungro, di cui hanno parlato gli onorevoli Imbriani e Pace, debbo osservare che, essendosi arrivati ad una profondità di oltre 150 metri, è notevole che il prezzo del sal-gemma che se ne trae sia molto più elevato di quello del sale marino. Si comprende quindi come l'amministrazione, la quale ha interesse di ricavare dal monopolio il maggiore vantaggio, cerchi d'introdurre nel consumo anche il sale marino; però posso dichiarare all'onorevole Imbriani, che si sono

date disposizioni perchè il sal-gemma sia distribuito in proporzione maggiore di quello che fosse prima.

Aggiungerò che, siccome la miniera di Lungro è a me cara e simpatica quanto all'onorevole Imbriani, ho già aperto trattative per vedere se sia possibile di esportare il sal-gemma che se ne ricava nell'estremo Oriente; giacchè esso si può prestare anche a farne statuette ed amuleti, e spero che se ne possa fare un articolo d'esportazione.

**Imbriani.** È una nuova industria che farebbe il Governo.

**Branca, ministro delle finanze.** Una industria utilissima, perchè riuscirebbe a vantaggio dell'economia nazionale, ed a vantaggio anche degli operai.

Rispetto ai salari degli operai, debbo far notare all'onorevole Pace, che se vi sono dei minimi, vi sono anche dei massimi, e che le sue preoccupazioni sulla salute degli operai non sono legittime; perchè a Lungro abbiamo operai di 70 e perfino di 85 anni, i quali, non ostante la grave età, non amano di andarsene, sebbene si assicuri loro assistenza anche quando non lavorano più.

Dopo ciò, ripeto agli onorevoli Imbriani e Pace, che lo sviluppo e la prosperità della miniera di Lungro e le condizioni degli operai che vi lavorano stanno a cuore a me quanto a loro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Frola, relatore.** La Giunta generale del bilancio non può pronunziarsi sulle osservazioni degli onorevoli Pace ed Imbriani; e l'onorevole ministro delle finanze, cui sotto rivolte le loro raccomandazioni, vedrà in quali limiti potrà accoglierle.

Quanto all'azienda dei sali dal punto di vista finanziario, la Giunta deve riconoscere che essa è una delle migliori nostre aziende, e che, come abbiamo avvertito nella relazione, essa ha corrisposto alle previsioni, realizzando miglioramenti sempre diretti a garantire la bontà dei prodotti, a semplificare i servizi ed a contenere la spesa nei limiti del necessario.

È questo uno dei migliori elogi che si possano fare ad un'amministrazione finanziaria.

Ma poichè l'onorevole Pace volle citare alcuni dati recentissimi che ho sotto gli occhi, relativi alla salina di Lungro, ag-

giungerò che dai dati stessi risulta che il numero delle giornate di presenza degli operai stabili ed avventizi nell'ultimo esercizio, è stato di 75,482 e che si sono pagate per lavoro a giornata lire 80,703.33 e per lavoro a cottimo lire 45,786.26, così una complessiva somma di lire 134,489.59.

Quanto al guadagno medio di ciascun operaio, risulta che esso è di lire 1.78 al giorno. È verissimo ciò che soggiunse l'onorevole Pace, cioè che in altre saline vi sono operai che guadagnano di più, ma è anche vero che ve ne sono altre in cui gli operai guadagnano molto meno.

Ho voluto aggiungere questi dati, per dimostrare alla Camera come questa azienda cerchi di corrispondere, sia nella giornata di lavoro che nel lavoro a cottimo, una somma corrispondente ai bisogni degli stessi operai.

Quanto alle altre raccomandazioni che sono state fatte, la Giunta generale del bilancio se ne rimette a quanto in proposito potrà fare l'onorevole ministro.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 145 s'intende approvato nello stanziamento proposto.

Capitolo 146. Paghe agli operai delle saline (*Spesa obbligatoria*), lire 510,000.

Onorevole Imbriani, ha facoltà di parlare.

**Imbriani.** È certo, signor ministro, che questa imposta del sale è tra le più esose; voi stesso lo dovete riconoscere, perchè va proprio a gravare sui più miseri.

Il Ministero passato, aggiungendo altri 5 centesimi per chilogramma, ha colmato la misura; ma io non posso accettare una delle teoriche del signor ministro, quella cioè dello Stato speculatore.

Comprendo il monopolio, benchè sia una delle più grandi ingiustizie, e come tale io lo combatta. I Governi lo estenderanno, le maggioranze lo approveranno, i miseri ne soffriranno, e la barca camminerà finchè potrà camminare; ma che poi si voglia davvero far diventare lo Stato speculatore questo non posso accettarlo!

Abbiamo già lo Stato bagnaiuolo, abbiamo lo Stato tabaccaio, abbiamo lo Stato biscaziere, dobbiamo anche avere lo Stato speculatore! Questo è il fondamento del socialismo di Stato, che, come sapete, è la peggiore, la più brutta forma sociale.

Quale è la conseguenza di quel che ha detto il ministro? Che si vuole convertire la

salina di Lungro in una officina di amuleti, di statuette.

**Branca, ministro delle finanze.** Ma no!

**Imbriani.** Ha detto che vuole esportare in Oriente i prodotti delle saline!

**Branca, ministro delle finanze.** Il sale.

**Imbriani.** Volete fare col sale degli amuleti, delle statuette! (*Si ride*).

**Frola, relatore.** Le faranno gli altri.

**Imbriani.** Dunque volete farle fare agli altri! Così sta bene, ma intendiamoci; questa esportazione sarà certamente sempre a detrimento dei consumatori di questi sali in Italia, e voi farete loro danno per un meschinissimo vantaggio che arrecherete allo Stato.

Non mettetevi dunque a fare gli speculatori salaioli!

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pace.

**Pace.** Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e dei suoi propositi, di trarre partito di una speciale condizione e degli speciali lavori nei quali eccellono gli operai di Lungro, per procurare una esportazione che riuscirà gradita a coloro che acquistano, e di vantaggio agli operai delle Saline di Lungro.

**Presidente.** Rimane così approvato il capitolo 146.

Capitolo 147. Indennità ai rivenditori dei sali (*Spesa d'ordine*), lire 1,225,000.

Capitolo 148. Spese d'ufficio e indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane, lire 13,500.

Capitolo 149. Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato (*Spesa obbligatoria*), lire 225,000.

Capitolo 150. Compra dei sali (*Spesa obbligatoria*), lire 1,600,000.

Capitolo 151. Trasporto dei sali (*Spesa obbligatoria*), lire 1,350,000.

Capitolo 152. Spese diverse pel servizio delle saline comprese quelle per le indennità di trasferte e compensi per lavori straordinari, lire 50,000.

Capitolo 153. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano



d'opera per prepararlo (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 154. Spese per otturamento delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (*Spesa obbligatoria*), lire 15,000.

Capitolo 155. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (*Spesa d'ordine*), lire 135,000.

*Tabacchi e sali — Spese promiscue* — Capitolo 156. Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (*Spese fisse*), lire 242,550.

Capitolo 157. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (*Spesa d'ordine*), lire 1,060,000.

Capitolo 158. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per pesatura, facchinaggio, spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 80,500.

Capitolo 159. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazzino e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari, lire 10,000.

Capitolo 160. Indennità di trasferimento e di missione pel servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi, lire 14,000.

Capitolo 161. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei funzionari stessi (*Spesa d'ordine*), lire 3,410,000.

**Mercanti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mercanti.

**Mercanti.** Colgo occasione dall'intestazione di questo capitolo, per rivolgere all'onorevole ministro una breve interrogazione ed una preghiera.

Desidererei sapere con qual criterio l'amministrazione assegni la ripartizione delle rivendite dei sali e tabacchi. E per spiegare questa domanda non faccio altro che citare un esempio, tratto appunto dal luogo nel

quale io più spesso mi trovo. I rivenditori dei due comuni di Pratovecchio e di Stia sono obbligati a fare le provviste dei generi di privativa al magazzino di Firenze, mentre sarebbe per loro più comodo andare ad Arezzo.

Infatti per andare ad Arezzo ci sono 43 chilometri di ferrovia; per andare a Firenze 12 chilometri di ferrovia e 48 chilometri di strada carrozzabile, la quale per giunta passa attraverso i contrafforti dell'Appennino abbastanza alti, talchè durante l'inverno rimane interrotta dalle nevi. Ed è più volte accaduto che i rivenditori non son potuti passare per andare a Firenze a provvedere il genere e hanno dovuto o rimanere con la bottega presso che vuota, o hanno dovuto chiedere, per eccezione, il permesso di potere una volta tanto andare a provvedersi ad Arezzo. E fin qui il male non sarebbe grande, perchè riguarderebbe semplicemente l'interesse dei rivenditori, ma ne soffrono anche le popolazioni; perchè accade molte volte che il sale nel passare l'Appennino assorba molta umidità ed arrivi in condizioni tali che certamente non corrispondono a quelle che la giustizia esigerebbe.

Basta semplicemente accennare all'inconveniente perchè il ministro, considerando che lo Stato non avrebbe che una perdita insignificante facendo questo cambiamento nella distribuzione delle rivendite, voglia provvedere. Se vorrà darmi una risposta, glie ne sarò grato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Branca, ministro delle finanze.** Io posso dire all'onorevole Mercanti, che il suo desiderio è stato già prevenuto, perchè domani presenterò alla firma di Sua Maestà un Decreto, con cui sono mutate molte di queste circoscrizioni.

Ad altre provvederò con Decreti successivi. E ne conseguirà un'economia, perchè con gli antichi riparti si facevano dei tragitti molto lunghi mentre oggi per l'introduzione delle ferrovie le condizioni sono mutate.

Dunque può essere sicuro l'onorevole Mercanti, che l'amministrazione è già in via di eseguire quello che egli desidera.

**Mercanti.** Ringrazio l'onorevole ministro di quanto mi ha detto.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 161 s'intenderà approvato.

Capitolo 162. Acquisto, trasporto e ripa-

razione dei mobili; spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua (*Spesa obbligatoria*), lire 22,000.

Capitolo 163. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (*Spesa d'ordine*), lire 5,000.

Capitolo 164. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 164,500.

TITOLO II. *Spesa straordinaria*. — Categoria prima. *Spese effettive*. — *Spese generali di amministrazione*. — *Servizi diversi*. — Capitolo 165. Stipendio e indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo (*Spese fisse*), 538,033. 40 lire.

Capitolo 166. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 109,348. 33.

Capitolo 167. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (*Spese fisse*), lire 150,470.

Capitolo 167-bis. Indennità ai volontari degli uffici finanziari direttivi, delle imposte dirette, delle dogane e dell'amministrazione esterna dei tabacchi, giusta gli articoli 3 del Regio Decreto 23 gennaio 1896, n. 19 e 7 del regolamento approvato col Regio Decreto 6 febbraio 1896, n. 32, lire 231,900.

*Spese per servizi speciali*. — *Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari*. — *Servizi diversi del Demanio e delle tasse sugli affari*. — Capitolo 168. Acquisti eventuali di stabili, lire 30,000.

Capitolo 169. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

*Asse ecclesiastico*. — Capitolo 170. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'asse ecclesiastico, lire 9,000.

Capitolo 171. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 172. Assegni agli investiti di benefici di Regio patronato — Asse ecclesiastico (*Spese fisse*), lire 65,000.

Capitolo 173. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (*Spesa d'ordine*), lire 215,000.

*Beni delle confraternite romane*. — Capitolo 174. Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle Confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, numero 6980, lire 100,000.

Capitolo 175. Spese per imposte ed oneri efficienti i beni delle Confraternite romane, stati indemanati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, (*Spesa d'ordine*), lire 220,000.

Capitolo 176. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dei beni appresi alle Confraternite romane, da pagarsi dal demanio al tesoro dello Stato, in rimborso delle anticipazioni fatte dal tesoro alla Congregazione di carità di Roma (*Spesa d'ordine*), lire 180,000.

*Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto*. — Capitolo 177. Aggió ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (*Spesa d'ordine*), lire 15,000.

Capitolo 178. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Capitolo 179. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato (*Spesa d'ordine*), lire 1,500.

Capitolo 180. Spese diverse occorrenti per l'appalto delle esattorie pel quinquennio 1898-1902 (*Spesa d'ordine*), lire 25,000.

**Frola, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli, onorevole Frola.

**Frola, relatore.** Questo capitolo reca una somma di lire 25,000 per spese diverse occorrenti per l'appalto delle esattorie per il quinquennio 1898-1902.

Desidererei di sapere dall'onorevole ministro delle finanze se, nell'occasione del prossimo rinnovamento dei contratti esattoriali, intenda proporre modificazioni alla legge 20 aprile 1871 e al relativo regolamento.

La legge del 1871 sulla riscossione delle imposte è una delle migliori e disciplina una gestione che ha dato buonissime prove. Però nella sua applicazione si manifestarono delle difficoltà, che vennero sempre tolte di mezzo o con speciali leggi modificative, e anche con speciali regolamenti.

Mi risulta che vennero sottoposte all'esame dell'Amministrazione, anche sotto il precedente Ministero, varie questioni dirette ad interpretare alcune disposizioni della legge

vigente od a meglio disciplinarle. Accenno, ad esempio, a quella della conferma degli esattori in carica, ovvero della protrazione del termine di cinque anni, ed alle molte controversie che si manifestarono anche relativamente alle esecuzioni ed ai privilegi sui beni mobili ed immobili.

Desidererei di sapere dall'onorevole ministro delle finanze se intenda presentare al riguardo qualche proposta alla Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Branca, ministro delle finanze.** Posso assicurare l'onorevole relatore della Giunta generale del bilancio e la Camera che è quasi pronto un disegno di legge che risolve le questioni, a cui accenna l'onorevole relatore ed anche un'altra importantissima, giacchè si fisserà il massimo dell'aggio, poichè oggi abbiamo Comuni, come quelli di Sardegna, in cui l'aggio dell'esattore si eleva fino al 17 per cento.

Spero di poter presentare questo disegno verso la metà del mese, dipenderà poi dalla Camera il discuterlo.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 180 rimane approvato.

**Amministrazione delle gabelle.** — Capitolo 181. Costruzione di una caserma per le guardie di finanza a Punta Parrino (Trapani), lire 5,600.

Capitolo 182. Lavori per l'adattamento di un casotto demaniale ad uso di caserma delle guardie di finanza in Mezzapraia (Catanzaro), lire 3,500.

Capitolo 183. Costruzione di due casotti per la vigilanza doganale al confine di Vincino ed Alpe Pedrona (Como), lire 20,000.

Capitolo 184. Costruzione di due casotti per la vigilanza doganale al confine di Bologno e Codera (Sondrio), lire 20,000.

Capitolo 185. Costruzione di due casotti per la vigilanza doganale al confine di Campione e Pracampo (Sondrio), lire 20,000.

**Amministrazione delle private.** — Capitolo 186. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi, lire 230,000.

**Categoria terza. Movimento di capitali.** — **Estinzione di debiti.** — Capitolo 187. Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 120,000.

Capitolo 188. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti

dalle finanze dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 75,000.

**Partite che si compensano nell'Entrata.** — Capitolo 189. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (*Spesa d'ordine*), lire 45,000.

Capitolo 190. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (*Spesa d'ordine*), lire 1,200,000.

**Categoria quarta — Partite di giro — Servizi diversi** — Capitolo 191. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 1,782,340. 38.

**Dazio di consumo** — Comune di Napoli — Capitolo 192. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298 (*Spesa obbligatoria*), lire 11,500,000.

Capitolo 193. Personale per la riscossione del dazio, lire 1,072,257. 49.

Capitolo 194. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo, lire 7,488.

Capitolo 195. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio, lire 3,000.

Capitolo 196. Indennità per le spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre, lire 47,320.

Capitolo 197. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza, lire 31,000.

Capitolo 198. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre, lire 67,000.

Capitolo 199. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale, lire 8,000.

Capitolo 200. Restituzione di diritti indebitamente esatti (*Spesa obbligatoria*), lire 15,000.

Capitolo 201. Fitto di locali per gli uffici e le caserme, lire 25,000.

**Comune di Roma** - Capitolo 202. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890,

n. 6980 (serie 3<sup>a</sup>) (*Spesa obbligatoria*), lire 14,000,000.

Capitolo 203. Personale per la riscossione del dazio, lire 971,485.

Capitolo 204. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio, lire 3,000.

Capitolo 205. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre, lire 63,800.

Capitolo 206. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza, lire 24,000.

Capitolo 207. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre, lire 50,000.

Capitolo 208. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzioni del materiale, lire 5,000.

Capitolo 209. Restituzione di diritti indebitamente esatti (*Spesa obbligatoria*), lire 15,000.

Capitolo 210. Fitto di locali per gli uffici e le caserme, lire 34,000.

*Riassunto per categorie - Categoria 1<sup>a</sup> - Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)*, lire 164,621,216.21.

*Categoria III - Movimento di capitali. (Parte straordinaria)*, lire 1,140,000.

Totale spese reali, lire 166,061,216.21.

*Categoria IV - Partite di giro*, 29,724,690.82.

Totale generale, lire 195,785,907.98.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. »

(È approvato).

### Votazione a scrutinio segreto.

**Presidente.** Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi Decreti 12 gennaio e 20 febbraio 1896 che autoriz-

zarono il prelevamento delle somme necessarie per alcune spese ferroviarie dal fondo approvato al numero 81 della tabella allegata alla legge 12 luglio, n. 318.

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 160,000 per la ricostruzione del ponte detto di San Martino, sul fiume Trebbia, nella strada nazionale, n. 36, Genova-Piacenza.

Assegnazione straordinaria di lire 8,829.72 per maggiori spese degli esercizi precedenti e corrispondente diminuzione di stanziamento nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1895-96.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1896-97.

Si faccia la chiama.

**Miniscalchi, segretario, fa la chiama.**

### Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Agnini — Aguglia — Amadei — Ambrosoli — Angiolini — Anzani — Arcoleo — Arnaboldi — Artom di Sant'Agnese.

Baccelli Alfredo — Badini-Confalonieri — Balenzano — Baragiola — Barracco — Barzilai — Basetti — Beltrami — Benedini — Bentivegna — Berenini — Berio — Bernabei — Bertesi — Bertolini — Bettolo Giovanni — Biancheri — Biscaretti — Bocchialini — Bombini — Bonacci — Bonajuto — Bonanno — Bonin — Borgatta — Boselli — Bovio — Bracci — Branca — Brin — Brunetti Gaetano — Brunicardi — Bruno.

Cadolini — Caetani Onorato — Cafiero — Caldesi — Calpini — Calvanese — Camagna — Cambray-Digny — Camera — Canegallo — Cao-Pinna — Capaldo — Capilupi — Cappelli — Capruzzi — Carcano — Carmine — Carotti — Casale — Casalini — Casana — Casilli — Cavagnari — Cavallotti — Celli — Cerulli — Chiesa — Chinaglia — Cimatei — Cirmeni — Clementini — Cocco-Ortu — Cocuzza — Cognata — Colajanni Federico — Colombo Giuseppe — Colombo Quattrofrati — Colosimo — Contarini — Conti — Costa Alessandro — Costa Andrea — Costantini — Cremonesi — Curioni.

Damiani — Daneo Edoardo — Danieli — Dari — D'Ayala-Valva — De Bellis — De Bernardis — Del Balzo — Della Rocca — De Marinis — De Martino — De Nicolò — Le Riseis Giuseppe — De Salvio — Di Broglio — D'Ippolito — Di Lenna — Di Lorenzo

— Di Rudini — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Trabia — Donati.

Elia.

Falconi — Farinet — Ferraciti — Ferrero di Cambiano — Ferrucci — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Flaùti — Fortis — Fracassi — Frascara — Frola — Fulci Nicolò — Fusco Ludovico — Fusinato.

Galimberti — Galletti — Galli Roberto — Gallini — Gallo Niccolò — Garavetti — Gemma — Giampietro — Gianolio — Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Grandi — Guj.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lazzaro — Lochis — Lo Re Francesco — Lorenzini — Lovito — Lucifero — Luzzati Ippolito — Luzzatto Attilio.

Manna — Marazzi Fortunato — Marsengo-Bastia — Marzotto — Mazza — Mazziotti — Mecacci — Mel — Menafoglio — Menotti — Mercanti — Miceli — Miniscalchi — Miraglia — Montagna — Morandi — Morelli-Gualtierotti — Morin — Murmura.

Nasi — Nocito.

Pace — Paganini — Pais-Serra — Palberti — Palizzolo — Panattoni — Pansini — Pantano — Papa — Papadopoli — Pascolato — Pavia — Pavoncelli — Peyrot — Picardi — Piccolo-Cupani — Pipitone — Piovene — Poli — Pompilj — Pozzi.

Quintieri.

Raccuini — Radice — Randaccio — Rava — Reale — Rinaldi — Riola — Rizzetti — Romano — Roncalli — Ronchetti — Rosano — Rossi Milano — Roxas — Rubini — Ruffo — Ruggieri Ernesto — Ruggieri Giuseppe.

Salandra — Salaris — Sanguinetti — Sani Giacomo — Santini — Sanvitale — Saporito — Schiratti — Sciacca della Scala — Scotti — Severi — Silvestrelli — Silvestri — Sineo — Socci — Sonnino Sidney — Sormani — Spirito Beniamino — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte.

Tacconi — Testasecca — Tiepolo — Tinozzi — Tizzoni — Tondi — Torielli — Tortarolo — Tozzi — Treves — Trincherà — Tripepi Demetrio.

Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vienna — Visocchi.

Weil-Weiss.

*Sono in congedo:*

Borsarelli.

Canzi — Capoduro — Cappelleri — Ca-

stelbarco-Albani — Cerutti — Chiaradia — Civelli — Colpi — Cucchi.

Dal Verme — De Gaglia — De Riseis Luigi — Di San Donato.

Fede — Freschi.

Gallotti — Ghigi — Ginori.

Marazio Annibale — Marescalchi-Gravina — Materi — Mezzanotte — Minelli — Molcenni — Molmenti.

Parpaglia — Peroni — Poggi — Pullè.

Romanin-Jacur — Russitano.

Sani Severino — Scalini.

Torraca.

*Sono ammalati:*

Bertollo.

Cantalamesa.

De Cristoforis — Di Fracasso-Dentice.

Faggioli.

Giaccone.

Marcora — Meardi.

Pisani — Prampolini.

Siccardi — Suardo Alessio.

Terasona — Trompeo.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Rummo.

Toaldi.

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Visocchi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Visocchi.** A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita a tenore del regolamento.

### Discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

**Presidente.** Lasceremo le urne aperte, e procederemo nell'ordine del giorno; il quale reca la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1896-97.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci.

**Socci.** Non intendo fare un discorso; ma soltanto svolgere un'interpellanza che, insieme a molti miei amici di questa parte

della Camera (*Estrema sinistra*), avevo presentato per domandar ragione al ministro di grazia e giustizia, dei frequenti sequestri da cui vengono colpiti i giornali repubblicani e socialisti d'Italia.

Se non temessi di abusare di una frase, direi che questi sequestri hanno raggiunto le proporzioni di una vera ecatombe.

Mi basta soltanto citare l'*Italia del popolo* la quale, in un mese e mezzo, ha avuto tutti questi sequestri (*mostra un fascio di giornali*) che sono per la massima parte addirittura puerili.

Non voglio tediare la Camera, nè essa me lo permetterebbe, leggendo tutti gli articoli incriminati; mi basta citare il primo che mi capita sott'occhi per mostrare come il più volgare buon senso basti ad accertare che questo sequestro è stato suggerito da tutt'altre ragioni fuori di quelle che dovrebbero ispirare un magistrato. L'articolo è intitolato: *I francesi in Africa*.

« Non dovrebbero aver vergogna quei giornali che nei passati giorni domandavano la forza per gli ufficiali francesi combattenti contro di noi in Africa? »

« Adesso vien fuori che dei tre indicati *ufficiali* (tre! figurarsi che affare!) due non sono mai stati ufficiali e non si trovano neppure in Abissinia, e il terzo è un ex-ufficiale, dimissionario da sei anni. »

« Ma non crediate che debbano aver vergogna per così poco quei tai giornali. La panzana della intromissione dei francesi è sempre a loro disposizione quando il Governo, che li paga, commette qualche sproposito o ne è l'autore indiretto. »

« Non avevano essi veduto le carabine di ultimo modello e i marenghi in mano a quei disgraziatissimi affamati di Sicilia, che fecero, due anni fa, quel chiasso pel quale furono presi a schioppettate? »

« I miseri non avevano un'arma e non avevano un soldo. Ma bisognava far credere agli italiani che laggiù vi fosse una « *guerra civile* » alimentata dall'oro straniero, per poi compiere tutte le gesta che si compirono. »

« Dicendolo borbonico questo Governo è fare un torto ai Borboni. È più assai crudele e bugiardo di quel che essi fossero. »

Io comprendo che l'apprezzamento non andasse troppo a genio del rappresentante del Governo, e non voglio nemmeno entrare nel merito di questo apprezzamento, ma mi

limito a domandare a tutte le persone di buona fede che sono qui nella Camera, che conoscono la legge, e sanno interpretarla secondo lo spirito moderno, se in quest'articolo c'è qualche cosa che potesse dar occasione al sequestro.

Me ne appello allo stesso onorevole guardasigilli, al quale, se vuole, potrò passare tutti questi numeri del giornale che io tengo presso di me. (*Segni di diniego dell'onorevole ministro*).

Quello che accade per l'*Italia del popolo* di Milano, si ripete, su vastissima scala, per tutti i giornali socialisti.

Vi è stato un tempo che *La Lotta di Classe* non ha potuto pubblicarsi perchè ogni giorno, o per una ragione o per un'altra, era sempre sequestrata.

Se non è permessa la propaganda, se non è permesso al giornalista di poter spaziare colla sua mente nei campi sereni della discussione, abolite addirittura la libertà della stampa, dite che volete la censura, ma non ammantatevi più di quello spirito liberale di cui parlate ogni giorno.

Per conoscere da quali pregiudizi invecchiati sono ispirati i procuratori generali, basti dire che pochi giorni fa è stato sequestrato a Firenze *Il Vero Monello*, il quale aveva un articolo sullo sciopero delle trecciaiuole. Questo articolo cominciava col considerare i disagi in cui trovansi l'industria, riconosceva le condizioni tristissime delle lavoratrici, ma nello stesso tempo riconosceva le dure esigenze che colpiscono i proprietari, e s'interponeva con una parola d'amore e di pace fra le due classi, naturalmente prendendo le difese della classe più debole.

Orbene, questo articolo, che magistrati i quali non fossero stati animati da pregiudizi, avrebbero dovuto desiderare di veder diffuso in tutta la regione, e tra le trecciaiuole, perchè ispirava veri pensieri di amore sociale, questo articolo invece fu sequestrato.

Ora noi volevamo appunto richiamare la attenzione del ministro sopra questo fatto anormale.

Non c'illudiamo. Voi non volete che questa gente discuta le proprie idee, non volete che questa gente, quando è colpita ne' suoi diritti più sacri, possa reclamare nemmeno per mezzo della stampa; non volete che si serva nemmeno dei mezzi che consente la legge, perchè siete sempre pronti a mettere

in mezzo i vostri carabinieri e le vostre guardie a beneficio dei privilegiati, e fate tutto il possibile perchè la verità non possa vedere la luce del sole.

Addivene quindi umana, indispensabile quella lotta di classe contro la quale i privilegiati scagliano oggi i fulmini della loro indignazione.

Ebbene, o signori, io ritengo (è questa la mia intima e ferma convinzione) ritengo che i Governi che si sentono forti non debbono temere la critica, e che il giorno in cui un Governo mostra di aver paura della discussione, quel giorno esso viene a confessare la sua impotenza.

Nè crediate che io abbia parlato per i giornali repubblicani o socialisti, perchè, inchinandomi sempre alle idee della vera libertà, io vi tengo lo stesso linguaggio anche per i sequestri con cui avete voluto colpire *Il Mattino* di Napoli, perchè non era ministeriale, ed anche per i sequestri che potessero colpire la stampa clericale.

Per noi la libertà è una religione e nella legge sulla stampa noi non vorremmo che ci fossero altri vincoli che per la pornografia e la diffamazione.

La diffamazione è stata anche troppo colpita dal Codice zanardelliano che ha suscitato giusti reclami dalle varie Associazioni della stampa, le quali dimostrarono come in Italia la diffamazione sia colpita di una pena che supera quelle comminate dal Codice russo. Però è giusto che una pena per la diffamazione ci sia, perchè non dev'essere permesso aggredire un galantuomo e dargli una pugnata alle spalle, scrivendo cose infami contro di lui. (*Interruzioni*).

Ed è altresì giusto, come diceva, che sia punita la pornografia, perchè io credo che a un popolo il quale non sia morale, tristi giorni sono riserbati.

Le Associazioni della stampa si sono più volte pronunciate anche sulla questione dei sequestri ed hanno richiamato l'attenzione del Governo, specialmente con l'ultimo congresso di Roma, perchè presentasse una legge la quale costringesse prima di tutto a fare i processi subito dopo i sequestri, magari per citazione direttissima, e ad indennizzare i giornali, quando il sequestro non fosse seguito dal giudizio, o quando i giurati assolvessero l'imputato. Cosa giustissima, perchè non bisogna

dimenticare quale grave disastro sia per un giornale indipendente un sequestro.

Questi giornali, che vivono di vita propria e che affrontano il disprezzo delle classi privilegiate pur di tenere alto ed immacolato il vessillo del loro programma, questi giornali, oltre non poter sostenere la concorrenza di certi giornali che pur troppo sappiamo tutti come vivono, si trovano anche di fronte a questa guerra spietata, a questa guerra economica che loro fa il Governo! E cito ad esempio *La Concordia* di Adria la quale ha dovuto cessare le pubblicazioni, perchè ad ogni numero carabinieri o guardie di pubblica sicurezza invadevano la sua tipografia, per impedire che il giornale uscisse.

Onorevole ministro guardasigilli, io vi ho detto fino da principio che non intendeva fare un discorso, ma solamente esporvi queste cose, punto fiducioso, lo dico francamente (questo non tocca affatto la vostra persona privata che io rispetto, sapendovi incapace di commettere qualunque cosa che non sia buona ed onesta) punto fiducioso che sotto l'indirizzo vostro, che noi tutti abbiamo conosciuto procuratore generale alla Corte d'assise di Milano, i magistrati vorranno cambiare strada.

Non presento il disegno di legge invocato dall'Associazione della stampa, perchè dico la verità non vorrei nessuna legge sulla stampa; ritengo che alla diffamazione ed alla pornografia, si possa provvedere dal Codice penale; ma credo che la propaganda delle idee, debba essere interamente libera ed immacolata. Guai al Governo che teme di essere discusso!

Nelle mie poche ricordanze di studi fatti, rammento una Novella di Giustiniano la quale dice: che i Governi che hanno paura della critica, sono già a mezza strada per andare in terra. La critica fa bene; la critica pei Governi forti è qualche cosa di provvidenziale, e dovrete incoraggiarla poichè è nell'attrito delle opinioni che la verità si fa strada.

Il giorno che voi sequestrate un giornale, il giornale stesso vien venduto, da accorti speculatori, non a vantaggio di chi lo scrive, in assai maggior copia; il giornale sequestrato, che vale un soldo, viene venduto anche a una lira, perchè i provvedimenti sciocchi di Governo non possono avere per conseguenza che la reazione; i provvedimenti sciocchi di Governo non servono a enere in piede l'ordine.

Quando l'ordine non è basato sulla giustizia e sulla libertà, non è un ordine vero, ma è un ordine effimero, apparente, un ordine che al primo soffio potrà dileguarsi, come si dilegua la nebbia ad una folata di vento.

Ripeto che non sono fiducioso di poter ottenere nulla da voi, ma ho creduto tuttavia mio dovere, mio sacrosanto dovere, vedendo la guerra che si fa alla libertà del pensiero, il ripetersi continuo di arbitrî, mai legittimati da un verdetto di giurati, o da una sentenza qualsiasi, ho creduto mio dovere, dico, di democratico, di rappresentante del popolo, di richiamare su di ciò la vostra attenzione; perchè il giorno in cui la libertà della stampa fosse, come è nei voti di tutti noi, piena ed intera, assicuratevi che in quel giorno cesserebbero molti disordini, che oggi si deplorano. Quanto più la discussione è libera ed aperta, tanto più diminuisce la cospirazione: la libera discussione è l'atmosfera più salutare per i Governi che si sentono forti e vogliono essere rispettati. (*Approvazione all'estrema sinistra*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

**Mecacci.** Onorevoli colleghi! Da più anni che ho l'onore di sedere in questa Camera, ho sentito discutere diversi bilanci del Ministero di grazia e giustizia; mai però ho preso la parola nella discussione; e questo non già perchè me ne mancasse la voglia, ma proprio perchè credevo che non ne fosse il tempo opportuno,

Acri dibattiti politici, altri provvedimenti legislativi della massima importanza, preoccupando questa Camera, non mi parve che allora fosse il momento di proposte di riforme organiche e di lunghe discussioni in una materia così alta ed importante.

Oggi, però, mentre che il vento come fa si tace, e nulla d'importante è in vista, nella speranza che gli animi sieno per voltarsi a studi seri, a discussioni sempre più proficue, pur confidando nella scienza e nell'attività dell'onorevole ministro guardasigilli, io dico altamente, che a riforme organiche nella amministrazione della giustizia egli è tempo che si venga, e che si faccia, e si faccia presto.

In proposito a queste riforme, io penso che qui non dobbiamo fare della politica, non dobbiamo rammentare in qual parte della Camera sediamo; poichè qui sono in giuoco gli interessi più vitali del paese, niuna que-

stione più alta, più grande, più difficile di questa, ci si può presentare; e sicuramente è dovere di tutti l'incoraggiare e l'aiutare il Governo, nell'intento che un piano di riforme sia ben pensato, e più presto che è possibile attuato!

Il sistema delle riforme, onorevoli colleghi, può essere duplice: o quello, come accennava or ora, delle riforme organiche, delle leggi generali, o quello dei parziali ritocchi, delle leggi speciali.

L'onorevole ministro guardasigilli, e con lui il Senato, parmi che abbia dichiarato, che in massima starebbe per le riforme organiche, per le leggi generali; ma l'onorevole guardasigilli non deve escludere, anzi sono sicuro che non intende escludere i ritocchi parziali, là dove si mostrino necessari, cioè, quando il tempo stringa; imperocchè è un fatto che per le riforme organiche, per le leggi generali, del tempo ce ne vuole, e ce ne vuole molto.

Quanto al secondo sistema di riforme, sia esempio l'Inghilterra, dove si progredisce ogni giorno, ma si progredisce lentamente, con parziali ritocchi; sempre presente stando al popolo inglese l'antica massima *«nolumus leges Angliae mutare»*: ed è appunto con leggi speciali, che là si provvede ai mancamenti della legislazione, ai nuovi bisogni dei tempi, alle esigenze della pratica nell'amministrazione della giustizia.

Il problema delle riforme, o signori, da altra parte si presenta sotto un duplice aspetto: cioè, o quello propriamente della riforma e dell'ordinamento della magistratura; o quello della riforma dell'ordinamento dei giudizi, e della riforma dei Codici e delle leggi; e fra i Codici, primo fra tutti, che più urge rifare o modificare, il Codice di procedura penale.

Oggi noi non dobbiamo porci dinanzi il problema di una intera ricostituzione della magistratura e dell'ordinamento giudiziario. Se lo mise dinanzi la Francia, alla fine del secolo passato, quando, cessando un grande periodo storico sociale, altro tutto diverso ne incominciava. Al soffio della rivoluzione caddero tutte le antiche giurisdizioni feudali, tutto l'antico armamentario giudiziario venne distrutto, e si giunse ad eccessi appena immaginabili. Allora, magistrati elettivi scelti dal popolo, in certo momento cambiati in arbitri obbligatori; l'ordinamento della magistratura e dei giudizi cambiato *ab imis fundamentis*,



con l'abolizione dell'ordine degli avvocati e dell'ordine dei procuratori; pubblicità, semplicità, sollecitudine la più grande nei giudizi. Ma la Francia presto ritornò sui suoi passi, e sull'esempio di essa tutti gli altri paesi civili di Europa si dettero una organizzazione giudiziaria tale, che tuttora resta nei suoi criteri generali, nei suoi ordini fondamentali. Ed è su questi criteri, su questi ordini fondamentali, che sono divenuti comuni, e sono perciò anche i nostri, che noi adesso dobbiamo portare le nostre riforme.

Certo nella nostra legislazione ci sono dei gravi inconvenienti; d'altronde, tutti i giorni si manifestano bisogni nuovi, tutto si cambia e si trasforma; e per conseguenza all'ordinamento giudiziario bisogna dare una postura, direi, più solida e più forte; è necessario, onorevole guardasigilli, una riforma veramente razionale, larga, e, mi si permetta l'espressione, audace.

Una delle questioni principali, che in questa materia si presenta, è quella della inamovibilità della magistratura. Ci sono alcuni i quali credono, che questa inamovibilità sia un'utopia dannosa, la dissero una utopia, un pregiudizio di pubblicisti. E veramente su questa benedetta inamovibilità, come su tanti altri istituti, sebbene generalmente accettata, c'è da dire il *pro* ed il *contra*. *Pro* si dice, che l'inamovibilità è garanzia d'indipendenza, accresce la dignità del magistrato, ne sviluppa di più il sentimento del dovere e della probità. Ma d'altra parte è certo, che da questa inamovibilità, specie se voglia estendersi anche al luogo, ne possono derivare, e spesso ne derivano dei gravi inconvenienti e dei danni. *Contra* si dice, che la medesima molte volte dà al magistrato l'alterigia, è causa di negligenza, non che di deplorabile indifferenza nell'adempimento del suo ufficio.

Quindi, l'inamovibilità come principio, in massima, diremo, va bene, ma assoluta e piena, in ogni periodo della carriera, di grado e di luogo, no. E noi difatti così piena ed assoluta adesso non l'abbiamo, e non credo che tale la vorremo o la potremo avere giammai. Oggi, presso di noi i pretori sono amovibili, fino a che non abbiano fatto un certo tirocinio, amovibili sono pure i membri del pubblico ministero. Ma, nel mentre per questi magistrati c'è l'amovibilità, ed io credo che per le cose dette, almeno come necessità di un pe-

riodo di prova, sia a mantenersi, a costoro bisogna pur dare garanzie di stabilità nella posizione. Bisogna impedire tanti e gravi arbitrii, che tuttodi si verificano riguardo ad essi, chiudere l'adito a certi capricci di superiori, a certe influenze non giustificabili, a certi avvillimenti che colpiscono, demoralizzano e danneggiano questa classe di magistrati. Per lo che, adesso egli è proprio il caso d'invocare una legge sullo stato della magistratura, tale quale come tuttodi s'invoca sullo stato degli impiegati.

La legge sullo stato degli impiegati, tante volte si è promessa, mai è stata presentata, nè per ora c'è speranza che possa entrare in porto. Una legge simile per la magistratura è una cosa che urge, una vera necessità, e ben lo riconobbe lo stesso onorevole ministro guardasigilli, nella sua relazione d'inchiesta sulla magistratura romana, quando appunto osservava: « Oltre non poche cause di disagio derivanti dalla legge organica, che nel parziale ed incompleto lavoro di modificazioni alla quale soggiacque, è fonte costante di speranze e di timori, che tengono il magistrato sempre incerto della propria sorte, è specialmente dannoso alla amministrazione della giustizia la mancanza di garanzie effettive nelle promozioni e nei tramutamenti. »

Su questa parte della relazione io mi baso. Una delle prime riforme, uno dei primi disegni di legge che l'onorevole guardasigilli presenterà, spero, al Parlamento, sarà proprio quello che riguarda l'inamovibilità dei magistrati, o meglio, che riguarda lo stato dei magistrati; con le dovute garanzie rispetto ai traslochi, non che rispetto alle promozioni, le quali spesso non sono meno dei traslochi ingiustificate ed ingiustificabili; quantunque, come si notava dall'onorevole ministro guardasigilli stesso, generalmente non sia questione d'intendimenti, che saranno senza dubbio correttissimi, ma invece di ordinamenti!

Un altro problema importante è quello della nomina dei magistrati. Certo noi non potremmo pensare a cambiare di punto in bianco il sistema di nomina attuale. Non potremmo pensare, neppur per ombra, al sistema, vagheggiato da tanti pubblicisti, dell'elezione popolare, nè in una forma nè in un'altra, in un limite piuttostochè in un altro. Coi nostri costumi, presso di noi l'elezione, sotto qualunque forma, o in qualunque limite si volesse fare, non potrebbe dare che cattivi

frutti. Senza dubbio si metterebbe subito di mezzo la camarilla politica, e Dio sa quale avvenire si preparerebbe alla nostra magistratura ed all'amministrazione della giustizia!

Ma, d'altra parte io rifletto, che nel nostro paese la magistratura non bisogna che sia o diventi una carriera burocratica; una carriera come oggi, direi, si presenta, con tanti e larghi inconvenienti, e, permettetemi che lo dica francamente, con tanti e continui piagnistei sulla insufficienza degli stipendi, sulla lentezza della carriera, e simili; così come nella loro oscura carriera silagnano e si arrovellano gli impiegati infimi di certi altri rami della nostra pubblica amministrazione!

La magistratura ha un'alta missione, l'ufficio del magistrato è un ufficio sommamente decoroso, che egli deve adempiere con abnegazione, con scienza e coscienza: e che così l'adempia non si può proprio ottenere, se l'ordinamento della magistratura, se la carriera del magistrato viene ad avere quel carattere burocratico, di cui sto dicendo: se dando voi a lui garanzie d'indipendenza e di stabilità, lui a voi non dà garanzie ineccezionabili di capacità, di decoro e di rettitudine.

Mi si dirà: quale altro sistema di nomina di magistrati si potrebbe mai vagheggiare? Qualche sistema che si potrebbe vagheggiare, ma non lo vagheggio io per timore del peggio, l'ho già accennato: ma il germe di un altro sistema, o meglio di complemento del sistema attuale, lo avremmo perfino nell'ordinamento giudiziario in vigore. Questo ordinamento infatti ammette, che si possano nominare ad uffici giudiziari i più alti, dietro speciali garanzie di capacità e di tirocinio, avvocati e professori di diritto; ed io vorrei che ad un tale sistema di nomina si desse maggior importanza e maggiore sviluppo di quello che oggi, per ragioni che non starò a nominare, in realtà non abbia, o non si creda che possa avere.

Si osserverà che, trattandosi di un professionista eminente, il quale sia abituato ai grandi guadagni, sarà ben difficile, che lasci la professione libera per entrare nella magistratura. Parimente, che trattandosi di un professore valente, più o meno gli piacerà sempre di restare nella sua carriera, che gli dà lustro e agiatezza, piuttosto che assoggettarsi ai vincoli ed ai pesi di un novello ufficio. Ma ciò che, a certe date e giuste condizioni, egli è buono ed ammesso, qui bisognerebbe

renderlo sempre più possibile accettando i migliori, tirandoli a sé colla prospettiva di più larga, e sotto un certo punto di vista di più cospicua carriera!

Io veramente credo che in questo senso qualche cosa si potrebbe fare. Non dico già, che l'elemento libero abbia ad entrare nella carriera della magistratura in una proporzione molto grande; ma in una tal quale proporzione la quale, senza ostruire o intralciare la strada ai magistrati di carriera, che hanno titoli e tirocinio, sì. Portando nella magistratura questo elemento novello, che pure, ve lo ripeto, lo stesso ordinamento giudiziario vigente ammette, io credo che si verrebbe a rinsanguare l'amministrazione della giustizia; si desterebbe utilmente l'emulazione fra magistrati aventi nomina di origine diversa, ma tutti intenti a distinguersi. E di tal guisa si farebbe certo un gran progresso, potremmo avere e sicuramente avremmo alcuni elementi più chiari e più dotti, con vantaggio immenso del decoro del magistrato, della scienza e della giurisprudenza, che oggi nelle aule della giustizia sono in gran ribasso.

E di vero, se vogliamo assistere per poco a certi dibattimenti, se per poco vogliamo leggere certe sentenze, c'è da dubitare, e da dubitare fortemente, che molti magistrati sieno all'altezza della loro missione; c'è da dubitare, e da dubitare fortemente, che sieno capaci per l'alto ufficio il quale debbono esercitare, possano destare e destino la fiducia e la stima, le quali sono necessarie in coloro che debbono assoggettarsi ai loro responsi! Veda dunque, onorevole guardasigilli, quello che c'è da fare, nel senso che lo sto indicando, veda se nelle sue riforme, colle debite garanzie e nella debita proporzione, può annoverare questa, la quale non sarebbe cosa nuova, ma svolgimento di ciò che è già nei nostri ordinamenti!

Ed ora entriamo un poco nell'intrinseco dell'amministrazione della giustizia.

Venti anni fa si discuteva per lungo e per largo la riforma della magistratura suprema. Si discuteva di Corte di cassazione unica o multipla, dell'ordinamento della stessa magistratura suprema con la cassazione o con la terza istanza. E voi lo sapete bene, onorevole guardasigilli, perchè accudivate alacremente agli studi ed alla preparazione di progetti di legge nel Ministero e fuori. Ma, ormai queste questioni sembrano diventate ac-

cademiche, ormai sembra che tutto ciò sia morto e seppellito, e che l'Italia non abbia più ragione di occuparsene. E questa è una prova d'infacchimento, che mai poteva immaginarsi maggiore, a tutto detrimento del prestigio e dell'avvenire del nostro paese.

L'istituto della Cassazione ha i suoi pregi e i suoi difetti, quindi i suoi ammiratori ed i suoi nemici. Noi l'abbiamo adottato, più che altro, per certi criteri trascendentali, cioè, nel pensiero che questo istituto ci avrebbe dato o consolidato l'unità politica, l'unità legislativa e l'unità della giurisprudenza. Ma oggimai, grazie a Dio, l'unità politica l'abbiamo ottenuta, l'unità legislativa pure, almeno nella massima parte, l'unità della giurisprudenza non l'abbiamo, e non l'avremo mai. Quindi io credo, che ora sarebbe il tempo di tornare a studiare il grande quesito, poichè in effetti il modo con cui funziona la Corte suprema di Cassazione non corrisponde affatto ai bisogni della giustizia. Spesse volte per sè stessa, cioè, per effetto della sua natura e costituzione, non è che la negazione della medesima.

Un'altra delle questioni che qui si può sollevare, è quella del giudice unico o del giudice multiplo o collegiale.

Veramente il giudice unico sviluppa di più il sentimento della responsabilità, rende più semplici ed anche più solleciti i giudizi. Io in gran parte, specie nel primo grado di giurisdizione, quando le cause sono, più che altro, nel periodo istruttorio, sarei molto propenso ad estendere l'istituto del giudice unico, in luogo del giudice multiplo o collegiale. Nel collegio ciascuno si discarica della sua responsabilità, la giustizia diviene pesante e lenta, si contorna di molte, anzi, di troppe formalità, il responso del magistrato diviene di una insindacabilità, la quale è pericolo e danno per la giustizia, insoddisfazione di coloro ai quali essa deve essere resa!

Comprendo bene che allorquando si parla di riorganizzare tutta una magistratura, in effetti allorquando si tratta d'instaurare il giudice unico, in luogo del giudice multiplo o collegiale, sorge tutta una questione di riordinamento giudiziario, e quel che è più diviene necessario riformare tutta la procedura, semplicizzare e diminuire le forme giudiziali, togliere tanti rigorismi antiquati, che sono vere vessazioni, rendere più facile e più spedita tutta l'amministrazione della giustizia.

Noi abbiamo una procedura così com-

pressa, così irta di ostacoli e di difficoltà, così piena di nullità e decadenze, che giustamente da un illustre scrittore è stata detta l'antro del cavillo. Vi ricorderete, onorevoli colleghi, la distinzione che fa il Bentham della procedura, cioè, in procedura naturale e procedura artificiale o tecnica. Egli ci dimostra come i giudizi i quali si potrebbero compiere in poco tempo, colla massima semplicità e con esigue spese, a forza di molteplici istituti, di rigorose forme, di numerose nullità e decadenze, non finiscono mai. Assorbono quindi, e talora senza sufficiente ragione, attività e sostanze.

Con questo io non intendo dire, che si debba tornare alla giustizia sommaria, come quando si amministrava sotto la famosa quercia; intendo invece dire, che, riformando il nostro ordinamento giudiziario, sino ad andare al sistema del giudice unico; allargandosi la competenza, le attribuzioni e le facoltà del medesimo, bisognerebbe pur riformare tutta la procedura; bisognerebbe diminuire le forme di rigore; in modo che nel Foro padrona dispotica non fosse ancora l'antica regola: *La forme emporte (tue) le fond*; rendere il giudizio più facile e più spedito, meno vessatorio e meno costoso.

Dopo ciò, sempre riguardo ai giudizi, ed al funzionamento regolare della giustizia, di un'altra cosa importante, importantissima, permettete che vi parli, voglio dire del gratuito patrocinio. Da molto tempo si promettono delle riforme, più progetti credo che siano stati fatti in proposito, ma non abbiamo mai concluso nulla, nè io spero che, sebbene si tratti di fare opera buona e santa, siamo facili a concludere qualche cosa. Eppure, onorevoli colleghi, la legge del gratuito patrocinio è una vera necessità, perchè giustizia e moralità la richiedono, e non solo in materia civile, ma più e ancora in materia penale. Io assisto molte volte alle udienze, guardo come la giustizia funziona pel povero, specie in questa materia penale, e debbo dire, dolente e scontento, che non funziona affatto.

Se si tratta di una persona, che può spendere, essa trova subito i suoi bravi avvocati, le sue brave assoluzioni, e i suoi bravi annullamenti. Invece, quando si tratta di povera gente, la quale non può spendere, tante belle garanzie, tante belle probabilità, e tanti bei successi non si vedono punto. In Corte di cassazione, specialmente, si nomina sempre

un avvocato d'ufficio, ma esso si fa un dovere di non intervenire se non è compensato, e nessuno se ne accorge, dirò, nessuno se ne occupa. Si aggiunga, che secondo una giurisprudenza, certo poco encomiabile, della Cassazione stessa, dato un certificato di povertà per l'ammissione al gratuito patrocinio, se esso manca di una parola sacramentale di assoluta povertà (perchè si hanno, dirò meglio si pretendono le parole, le formule sacramentali anche in ciò) la Corte stessa, voltandosi il presidente al collega di destra e al collega di sinistra, dichiara senz'altro l'inammissibilità o decadenza del ricorso. In materia penale, dinanzi la nostra Corte di cassazione, è un vero massacro di ricorsi; sia per mancanza di difensori e di deduzione di motivi di nullità, che pure sarebbero evidenti, di perfetta cognizione, almeno, del relatore e del pubblico ministero; sia per mera irregolarità dei certificati di povertà, per colpa di chi non sa comprendere o calcolare il danno di un difetto di dicitura o di formula. Ora a me pare che questo sistema scandaloso di cose dovrebbe cessare!

L'onorevole guardasigilli conosce appieno una istituzione, che ha vissuto e prosperato lungamente nell'alta Italia, cioè a dire l'ufficio dell'avvocato dei poveri; ufficio molto nobile e rispettato, dal quale si passava nella magistratura e nell'ufficio del pubblico ministero. Ora qualche cosa di simile, in questi tempi d'infingardaggine e di egoismo, bisognerebbe escogitare e fare, se non vogliamo che l'amministrazione della giustizia pel povero non sia che una illusione, una cosa che si dice esistere, ma che in realtà non esiste, un'ombra vana. In materia civile il povero trova ancora il modo di camminare, con ipoteca dirò sulla vittoria possibile, ma in materia penale, per coloro i quali non possono spendere, non c'è o non serve a niente, e la difesa è nulla. In verità quanti processi in sede di Cassazione non darebbero luogo a deduzioni di validi motivi, e quindi ad annullamento, se ci fosse un difensore capace e coscienzioso, se la difesa non fosse là proprio un privilegio dei facoltosi!

Io credo, adunque, che allorquando l'onorevole guardasigilli penserà ad una riforma del gratuito patrocinio, se in materia civile avrà da studiare e da fare, molto più avrà da pensare e da fare in materia penale; altrimenti, noi avremmo sempre due pesi e due misure, perpetueremo nel popolo la diffidenza

sull'eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge; e, quello che è più, toglieremo ogni confidenza nella rettitudine dell'amministrazione della giustizia.

Del resto molto ancora c'è da dire sulla materia dei giudizi penali. L'onorevole guardasigilli ha già trattato a lungo questa materia nella nota relazione d'inchiesta sulla magistratura romana. Molto ancora c'è da dire riguardo all'istituto del pubblico ministero, a quello della polizia preventiva e giudiziaria, non che a quello del giudice istruttore, insomma riguardo a tutto il sistema della nostra procedura penale. In verità bisogna meglio determinare la portata ed i limiti delle funzioni del pubblico ministero di fronte al potere esecutivo, del quale esso, nell'esercizio dell'azione penale, non deve essere una ruota, nè una dipendenza. Che il pubblico ministero dipenda dal potere esecutivo per quanto ha tratto alla esecuzione delle leggi e dei regolamenti, sta bene; ma nel resto, per quanto specialmente ha tratto all'esercizio dell'azione penale, della quale stiamo dicendo, esso deve essere assolutamente libero e indipendente.

La polizia preventiva poi deve essere ben distinta da quella giudiziaria. La prima deve compiere gli atti inferiori, di prevenzione, come dice il suo aggettivo, o di esecuzione; insomma, i soli atti riguardanti la constatazione dei reati e l'esecuzione materiale di ordini o di provvedimenti. Ad essa, quindi, non debbono mai essere delegati atti di istruzione, i quali sono riservati alla polizia giudiziaria, o sono propri di magistrati, i quali hanno imperio o giurisdizione. Finalmente, anche il giudice istruttore deve avere chiara la sua posizione nella legge di fronte al pubblico ministero; una posizione parallela a quella del pubblico ministero stesso, ma entrambe libere e indipendenti, in modo da escludere ogni possibile prevalenza dell'una sull'altra, od ogni qualunque parzialità.

Tutto ciò è pure scritto chiaramente nel Codice di procedura penale, forma un insieme di principî, i quali sono altrettanti canoni della scienza e della giurisprudenza. Ma non sembra che sia abbastanza, poichè noi vediamo che le stesse disposizioni del Codice sono facilmente dimenticate e violate, spesso la magistratura non si mostra all'altezza del suo delicato ufficio, e conferma il sospetto di parzialità. Per cui, in una riforma del Codice di procedura

penale, bisognerà stabilire maggiori garanzie, più sicure delimitazioni alle funzioni di ciascuno, bisognerà far sì che ogni confusione di funzioni cessi, e non possa altrimenti verificarsi. E di tal guisa ognuno sia sicuro della più assoluta imparzialità, non possano più darsi certi scandali che fino ad oggi si sono dati, così come in certi processi divenuti celebri, i quali tornano sempre alla nostra memoria!

Veramente in materia di polizia molto ancora c'è da dire e da fare.

I delitti infatti si moltiplicano tutti i giorni, spesso la polizia non è sufficiente a scoprire i rei, i processi finiscono con un « non luogo a procedere, » o più scandalosamente con una assoluzione per difetto di prove, in quanto il processo non è stato istruito bene, ed i rei se ne possono escire per le maglie rotte della giustizia!

Il difetto, oltre che nel debole organamento della polizia, sta pure nel sistema di istruzione, dello stesso ufficio d'istruzione, ed anche un tale ufficio, a mio vedere, va riformato *ab imis fundamentis*.

Noi abbiamo ancora il processo diviso nei due famosi periodi, inquisitorio, scritto e segreto l'uno, accusatorio, orale e pubblico, l'altro. Ma il secondo non comincia se non quando il primo è terminato, cioè quando il processo è dall'ufficio d'istruzione chiuso con una ordinanza della Camera di consiglio o della Sezione d'accusa, e col rinvio della causa al tribunale penale o alla Corte d'assise. Solo in questo secondo periodo, a processo finito e chiuso, è aperto l'adito alla difesa, unicamente allora comincia il processo contraddittorio, l'imputato o accusato è abilitato a dedurre, per mezzo del suo avvocato, le prove a discarico, e perfino le perizie!

Ora, tutto questo forma un sistema antiquato, che tutte le nazioni civili hanno riformato, o stanno per riformare. Una delle maggiori necessità è quella di avere un contraddittorio anche nel primo periodo istruttorio, che ora invece è scritto e segreto. E questo, non tanto per le garanzie che debbono avere gli imputati a difesa della loro innocenza, ovvero perchè la loro reità venga ad essere riconosciuta per quella che è, e non altra, quanto perchè i processi, colla dovuta maturazione, possano avere ed abbiano un buon fine. Non si verifichi quello che si verifica comunemente oggi, cioè, che appunto per di-

fetto di un contraddittorio, quando un processo si crede terminato c'è invece da incominciare, ed è al pubblico dibattimento che difatti incomincia.

Qui, tutto quello che è stato detto e scritto nel processo segreto, quasi è come se non fosse avvenuto, imperocchè è tutto contraddetto e messo in forse. I difensori prendono a demolire l'opera della polizia e dell'ufficio d'istruzione, e con prove nuove, con nuovi testimoni, con nuove perizie, tutto sovvertono, tutto mettono in pericolo, e spesso in rovina. In questo nuovo combattimento tra la difesa e l'accusa, gli stessi giudici, tanto più i giurati, finiscono col confondersi, col perdere la via, e quindi con assoluzioni le quali non persuadono e non tranquillizzano alcuno. Con un processo incompleto, o male imbastito, con difensori abili ed audaci, i quali portano altre prove ed altre perizie, spesso i giudici finiscono col non sapere più dove sta il vero o il falso, non distinguono più, come suol dirsi, il bianco dal nero. E per ciò se ne levano, se non altro per tranquillizzare la loro coscienza, con una brava assoluzione.

Dunque, onorevoli colleghi, bisogna dare nuova e più solida base al procedimento penale; bisogna che la istruzione del processo sia fatta, almeno in gran parte, in contraddittorio dell'imputato e della difesa; in modo che, quando poi si giunge al dibattimento pubblico, non sia necessario di tornare da capo: occorre che l'istruzione stessa sia stabile e definitiva, e quello che è definitivo, tale possibilmente resti avanti il giudice decidente; salvo circostanze o condizioni nuove del processo, le quali si vengano a scoprire durante il pubblico dibattimento.

Questa è una riforma che immancabilmente bisogna portare nel nostro Codice di procedura penale: ma questa riforma sono sicuro che sta già nella mente vostra, onorevole ministro, e voglio sperare che dessa sia presto attuata: imperocchè, altrimenti, sarebbe inutile od insufficiente qualsiasi altra specie di riforma, che si volesse portare in questa materia.

Così bisogna posare su altra base la macchina giudiziaria, dare altro movimento alle molteplici ruote di essa; che sono precisamente quelle del giudice istruttore, della Camera di consiglio e della Sezione di accusa; seppure non si creda utile e conveniente venire senza più alla soppressione di qualche

ruota, la quale in verità complica troppo la macchina stessa; e per il suo regolare funzionamento non è così utile e così proficua come sino ad oggi si è generalmente creduto.

Finalmente bisogna in ispecie riformare tutto il sistema delle perizie giudiziarie. Questa delle perizie è ancora una materia della massima importanza, la quale, discussa fra i dotti, discussa fra i pratici, sono rimasti dimostrati tutti gli inconvenienti e tutti i danni, che derivano dal sistema attuale. Tutti i giorni, dinanzi ai tribunali penali, fra i periti dell'accusa e quelli della difesa, sorgono dibattiti e divergenze tali, che farebbero disperare di un aiuto insindacabile della scienza nei processi!

Ora, riguardo anche a questo, è d'uopo venire a qualche cosa di nuovo, di più logico e razionale, affinché cessino gli scandali di processi i quali si prolungano infinitamente, in mezzo a tali dibattiti e divergenze.

Spesso in giudizio, mentre un perito sostiene il bianco, l'altro sostiene il nero; il perito dell'accusa contraddice il perito della difesa, e viceversa; e questi periti spesso producono un imbroglio tale nel processo, che i giudici non sanno proprio come uscirne; finiscono col dare un taglio netto in questioni scientifiche, che non sono competenti a decidere.

Finalmente, onorevoli colleghi, di un altro grande e importante istituto dei giudizi penali io intendo di farvi brevemente parola; voglio dire del Giuri.

Questa istituzione quanto non è stata calunniata in questi giorni, e che cosa mai non si è detto delle assoluzioni, che si sono fatte e si fanno dai giurati! Io, in questa materia del Giuri, permettemi di dirlo francamente, sono impenitente. Ho veduto questa istituzione nei suoi tempi migliori, in essa ho avuto ed ho ancora fede, e mi dispiace proprio, immensamente, quando la veggo mettere da parte; così come se fosse un ferro vecchio, come se fosse diventata ciò che era la guardia nazionale, di buona memoria!

Quando in questa Camera, or è qualche anno, si discusse una riforma della legge elettorale politica, e che per certi reati elettorali politici si venne ad abolire il Giuri, io mi opposi con tutte le mie forze; e ricordo con compiacenza il discorso col quale, pur riconoscendo i difetti di questa istituzione, e la necessità di pronte riforme al riguardo, dimostrai quali erano i danni e i pericoli che

potevano derivare dal distruggere questa magistratura popolare.

Dicevo allora: il giuri lo dovrete vedere e provare non già nei tempi calmi, ordinari, ma specialmente nei tempi di burrasca, nei tempi di reazione politica. Allora vedreste e provereste che specie di garanzia esso è pei giudizi penali, e per l'appunto in quelle materie elettorali politiche, che oggi, così a cuore leggero, volete portate avanti i tribunali ordinari. A questo io non acconsento e non sarò per acconsentire giammai!

Ma non vedete, dicono alcuni, a quali scandali danno luogo i processi che si fanno coi giurati? E si citano degli esempi di processi celebri nei quali, a loro vedere, il Giuri sarebbe venuto meno al suo dovere.

Ora, per tutta risposta, a quelli che ciò obbiettano, faccio una domanda pura e semplice, ed è questa: prima che il Giuri arrivasse a quella assoluzione, che voi chiamate scandalosa, pensate cosa fosse il processo a lui sottoposto, in quali condizioni di giudicare fosse messo dai magistrati togati? Se avesse fatto il suo dovere la polizia, procedendo a indagini regolari e complete, se avessero adempiuto scrupolosamente il loro ufficio il giudice istruttore e la sezione d'accusa, se avesse pur fatto il suo dovere, e non altro, il procuratore generale, credete voi che sarebbero avvenute certe assoluzioni, che voi riprovate e dite scandalose? D'altronde fu sempre detto che la magistratura popolare deve potere giudicare prontamente e senza tante difficoltà; invece io non ho mai trovato giudizio più intralciato e più difficile di quello che spesso si chiamano a dare i giurati.

Quando vedo che un Giuri, dopo avere dovuto assistere per dei mesi a un dibattimento, è chiamato dal presidente a risolvere una infinità di quesiti, colla famosa formola « nella negativa della prima, nell'affermativa della seconda, ecc. » mi fa compassione! Noi stessi che da tanti anni ci occupiamo di studi giuridici, e viviamo in mezzo alle cause ed ai giudici, ci troveremmo impicciati a rispondere. Ora figuriamoci un poco che cosa può fare un Giuri, scelto coi metodi coi quali, disgraziatamente, si sceglie da noi; specie quando un processo sia male imbastito, mal condotto e peggio a loro sottoposto; con le seduzioni dell'accusa e della difesa che approfittano di tutto per confonderlo maggiormente!

Figuriamoci che cosa può fare un Giuri

che non sa e non deve sapere niente di leggi; quando si trova costretto a risolvere tante questioni le quali si dicono di fatto, ma che in fondo sono vere ed eminenti questioni di diritto; poichè nel fatto com'è proposto, con la sua terminologia e con le sue formole articolate, si comprende il diritto; e di tal guisa a quali condizioni, non proprie del suo istituto, si venga esso a trovare!

Il male non viene dall'istituzione, non sta nelle persone, ma il male sta nell'ordinamento di essa, sta nella procedura, sta nel modo di compiere i giudizi dinanzi alle Corti d'assise.

Quindi una delle riforme che pure attendo dall'onorevole guardasigilli è sicuramente questa del Giuri!

Voi ricorderete con quanto entusiasmo, pochi anni fa, si parlava del Giuri; delle garanzie che questa istituzione offre, come essa sia uno dei più belli ornamenti di uno Stato democratico, di un popolo libero: oggi invece noi guardiamo con indifferenza, anzi direi con una specie di cinismo, tutto quello che dovrebbe essere una grave preoccupazione dell'animo nostro; poichè tocca un liberale istituto dei giudizi penali, che fu, e può essere ancora, una valida garanzia della più retta amministrazione della giustizia.

Tutta la giustizia penale del resto dovrebbe essere, onorevoli colleghi, più certa, più pronta e più esemplare!

Uno dei più gravi inconvenienti della nostra procedura è la lunghezza; il molto tempo che s'impiega per compiere un'istruttoria, il molto tempo che ci vuole per portare a fine una causa, la quale abbia una qualche importanza. Per lo che, quando si viene al giudizio, molte volte le prove sono illanguidite, se pure non sono già falsate; allora è passata tant'acqua sotto al ponte, come suol dirsi, che tutti si lasciano pigliare da una certa debolezza e da commiserazione. Il reo è considerato come un disgraziato, il quale, avendo dovuto subire un lungo carcere preventivo, è come una vittima, e si crede tutto sia lecito tentare, onde sottrarlo alla condanna ed alla pena! Per questo, sì, bisogna che la giustizia sia certa, sia pronta ed esemplare!

Onorevoli colleghi! Io non voglio abusare più oltre della vostra pazienza, quindi darò termine a questo mio discorso, ma nel terminarlo mi rivolgo all'onorevole ministro guardasigilli, e gli dico: Onorevole guardasi-

gilli, voi avete dinanzi un compito veramente alto, grande, un compito ben pesante per le spalle dell'uomo il più forte. Ma giusto nell'adempiere un tal compito, nel sopportare un tal peso ne avrete voi grande onore, ne avrete voi tutta la gloria. Io veramente confido, che voi potrete superare tutte le difficoltà, potrete darci, una buona volta, quella riforma della magistratura e dell'ordinamento giudiziario, che tanti altri ministri hanno inutilmente promesso!

Lo so bene, tutto non si può pretendere da una sola persona, per quanto dotta, per quanto attiva, per quanto autorevole, come è la vostra, onorevole ministro; ma che gli studi necessari siano bene avviati, che prendano qualche cosa di concreto, che presto si portino da voi dinanzi a questa Camera.

Si crederà, forse, che io faccia troppa presura, ma sono le parole dello stesso ministro guardasigilli, che mi autorizzano a dir ciò; poichè egli stesso nella relazione d'inchiesta, più volte rammentata, così si esprimeva:

« Modificati i metodi di ammissione, aumentati gli stipendi, il tempo è giunto per porre e risolvere questo problema; e risolverlo non pare difficile, larga essendo e completa la messe degli studi, e manifesto nel paese il convincimento della necessità di uscire da una situazione che a lungo andare potrebbe diventare irreparabile. »

E ancora: « Al generale convincimento che la giustizia penale non riesce nè pronta, nè efficace, nè esemplare, risponda il Governo provvedendo finchè ne è tempo, come la pubblica coscienza richiede, con una insistenza che non ammette oramai esitanza od indugio. »

Se queste dunque sono le parole del ministro guardasigilli, queste devono essere la nostra speranza, devono infondere in noi fiducia per l'avvenire, ed io spero che almeno alcune delle riforme invocate potranno essere e saranno fra poco una realtà.

L'amministrazione della giustizia è il pernio di tutto l'ordine sociale.

La riforma di essa, che si impone, noi possiamo discuterla, e spero che la discuteremo presto e largamente nel Parlamento. E se giungeremo in porto, noi avremo fatto un'opera grande, che ci concilierà la gratitudine di tutto il paese. *Justitia regnorum fundamentum, Dempta iustitia, ripeteremo, quid sunt regna nisi magna latrocinia?*



Senza una retta amministrazione della giustizia, senza la fede in essa, onorevoli colleghi, è inutile parlare dell'alta missione civile dell'Italia, è inutile parlare di un grandioso avvenire del nostro paese! (*Bene! Bravo! — Vive approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzi.

**Pozzi.** Onorevoli colleghi! Io credo assai poco alle laudi magnifiche che ogni anno, ai primi di gennaio, la parte massima, se non la unanimità, dei procuratori del Re tributano e prodigano al modo con cui, nell'annata precedente, fu amministrata la giustizia da quei magistrati ai quali essi, i procuratori del Re, in pubblica udienza rendono conto, con attribuzione e sistema per lo meno bizzarro, dell'operato non già proprio di colui che rende conto, ma proprio di colui al quale il conto è reso.

Credo poco, ripeto, a queste relazioni: ma non posso condannare troppo questo sistema, sia perchè il convenzionalismo del linguaggio è della indole nostra, sia perchè sono troppo convinto della bontà assoluta delle intenzioni di questi funzionari che forse lodano più per il desiderio sincero ed il sincero augurio di poter lodare, che per sicura convinzione che le laudi siano attualmente meritate.

Tuttavia, fra questa che chiamerò corrente ottimista, e l'altra che è perfettamente l'opposto e che è formata a sua volta da due discordantissimi estremi, quali i brontoloni *laudatores temporis acti*, e gli zelatori di un *rerum ordo novus* ad ogni costo *in tota et in qualibet parte*, io tengo un posto intermedio. Se non posso trovare tutto eccellente e degno di lode, non posso nemmeno trovare tutto pessimo e degno di biasimo e peggio. Capisco questi non pochi, anzi questi moltissimi, in parte sostenuti da rimembranze forse giustificate di tempi trascorsi, ed in parte innamorati di ideali più desiderabili che realizzabili. Ma persisto a tenermi nel posto intermedio, *infra i duo distante d'un modo*.

Imperocchè credo bene che l'amministrazione della giustizia non proceda, in genere, come dovrebbe, e come potrebbe; credo bene che ben poche parti dell'ordinamento vigente, civile e penale, potrebbero salvarsi da censure e da misure reclamate da giustizia, e gravissime. Ma credo tuttavia che ancora del buono ci rimanga, di quel buono che, bene

organizzato e bene guidato e retto, può ancora approdare a buon frutto, può ancora rialzare come è *necessario ed urgente* il prestigio della Magistratura italiana, che tanto ci sta a cuore.

Ed è da ciò, ed è per ciò che io, il quale non sono mai stato e non sono punto ottimista, non so associarmi, non so unirmi a quegli scettici impenitenti che proprio credono che anche la Magistratura sia irreparabilmente decaduta, e che perciò altro non rimanga (a coloro che non amano e non vogliono accendere il fascio di paglia per dare il fuoco e distruggere) se non che di assistere con le mani in mano (o tutt'al più alla cintola, come dice lo scrittore toscano) non imperturbati, ma sfiduciati allo sfacelo.

Se io non sono un ottimista, sono però a questo proposito un fidente. E penso che a questo nobilissimo malato, che è la Magistratura, non solamente si debba, ma si possa portare cura benevola ed intensa, e, quel che più importa, cura efficace.

*C'è di più* (tanto è vero che mai esclusivamente obbiettive possono essere le questioni di questa natura) c'è di più, dico: ed è che io penso, e convintamente parlo, che il medico sia valente e possa essere fortunato. Sissignori, *anche* fortunato.

Che cosa volete? In certe altissime posizioni bisogna anche sapere avere la fortuna. Così diceva un tale che la sapeva lunga: così diceva Giulio Cesare ai legionari contro di lui tumultuanti nelle Gallie, quando li rimproverava del proposito di sedizione, vantando la fedeltà della legione VII.

Ripeto, dunque: anche fortunato: perchè della valentia dell'onorevole guardasigilli, soltanto chi non lo conosce può non essere convinto e ammiratore. Nessun altro come l'onorevole Costa ebbe di recente, e da una altissima tribuna infino alla quale non giunsero i turbamenti delle passioni e delle condizioni politiche, occasione di far conoscere il suo pensiero intorno al funzionamento della magistratura; pensiero *altissimo, liberale*, non solamente inteso a rivelare sinceramente al paese i mali accertatati, ma inteso a proporre a questi mali, rimedi radicali e provvidi.

Tutti comprendete, onorevoli colleghi, che io alludo alla elaboratissima, serena e severa Relazione del 14 novembre 1894, opera dell'onorevole Costa, circa la responsabilità dei funzionari giudiziari che presero parte alla istrut-



toria del processo per i fatti della Banca Romana.

Si tratta ivi, è vero, solamente di una parte del funzionamento del magistrato, della parte penale, ma tuttavia anche a provvedimenti di ordine generale conchiude quella Relazione. Ed io sono proprio convinto che se non tutte le conclusioni di quella Relazione reclamano ora l'opera del guardasigilli, sono però tutte e singole le medesime da raccomandare a lui per la traduzione in atto.

Di doppio ordine sono le conclusioni di quella Relazione: concernono le une il funzionamento della magistratura *in genere*, le altre il funzionamento del magistrato penale.

Sono fra le prime (ed io non mi so decidere ad usare parole mie, quando il mio pensiero è tanto infinitamente meglio e più autorevolmente riferito dalla Relazione prelodata) le constatazioni dei mali che affliggono la magistratura, e le cure che si propongono.

« Oltre non poche cause di disagio, così la Relazione, derivanti dalla legge organica che nel parziale ed imparziale lavoro di modificazioni alla quale soggiace, è fonte costante di *speranze* e di *timori* che tengono il magistrato sempre *incerto* della propria sorte, è specialmente dannosa alla amministrazione della giustizia la mancanza di garanzie effettive nelle *promozioni* e nei *tramutamenti*.

« Non è questione di *intendimenti*, che sono senza dubbio *correttissimi*, ma è questione di *ordinamenti*.

« Il magistrato deve sapere che la sua sorte dipende non dal valore o dalle influenze degli uomini, ma dalla legge: e, nella opinione di molti, l'influenza dagli uomini adoperata non di rado con intento di favore, è, o almeno si crede, maggiore di quella che nello spirito dell'ordinamento vigente dovrebbe essere concessa; cosicchè la sola persuasione del fatto, ancorchè non vero, accresce audacia ai procaccianti e genera sfiducia a coloro, e sono i più, che affidano esclusivamente ai propri titoli la sorte del loro avvenire.

« Se nello stato dei costumi l'amministrazione trova difficoltà a difendere il regolare svolgimento della carriera del magistrato: o resistere ai tentativi di coloro che vorrebbero subordinare l'amministrazione della giustizia a fini secondari: a formare, specialmente negli ordini più elevati, una magistratura che abbia carattere spiccato nazionale, emanci-

pata da antiche, viete e talora scorrette tradizioni, affronti la questione sul terreno legislativo e proponga una riforma che a tali intenti sia coordinata.

« *Modificati i metodi di ammissione, aumentati gli stipendi*, il tempo è giunto per porre e risolvere questo problema: e risolverlo non sarà difficile, larga essendo e complessa la massa degli studi, e manifesto nel paese il convincimento della *necessità* di uscire da una situazione che, a lungo andare, potrebbe diventare irreparabile. »

Io davvero non saprei, nella tesi generale dell'ordinamento della Magistratura, tracciare in breve discorso un programma più completo, e più soddisfacente ai bisogni sentiti.

Avevo dunque ragione a bene augurare dal valore alla fortuna del medico, di bene sperare delle sorti della angusta inferma.

Nè posso credere mi si risponda, altra cosa essere il discettare intorno ad una tesi, altra il trattarla dal seggio del ministro. Non posso crederlo, perchè non sarebbe conforme nè a coerenza, nè al costume di chi ha esemplarmente nobilitata la sua vita con lo studio e col lavoro. Tanto meno posso credere, per la conoscenza che ho dell'uomo, che alle parole non debbano corrispondere i fatti.

Dunque all'opera onorevole guardasigilli: *il tempo è giunto*, lo avete detto: voi adoperatelo, non lo lasciate sfuggire.

In tema di bilancio e di discussione generale io credo che non si abbia a discendere a più particolareggiate modalità.

E però, anche per non intrattenere lungamente la Camera, io non passo ad analizzare e spiegare quanto — voi stesso nella vostra relazione 14 novembre 1894 l'avete detto, ed io pienamente approvo — in materia penale occorra fare per rendere più indipendente, più libera, più spiccia, più efficace l'opera del magistrato d'istruzione, e l'opera del Pubblico Ministero che esercita, inizia e coltiva l'azione penale.

Non intendo analizzare quanto si possa e si debba fare in materia civile e commerciale. Il lavoro è gigantesco; ma una delle condizioni per la riuscita, quella si è di non creare un compito farraginoso, e di procedere a gradi.

Se per l'esercizio 1896-97 al quale si riferisce lo stato di previsione della spesa che prendiamo ora ad esaminare, l'opera del ministro si rivolgesse proficuamente a quei

primi e provvidenziali rimedi per cui *i tempi sono maturi, e le necessità premono* se non si vuole, a lungo andare, giungere all'irreparabile — io mi chiamerei ben felice di potere all'opera del ministro plaudire.

Ma poichè mi trovo a parlare, non posso non accennare, brevissimamente, a due soli punti in materie speciali, intorno alle quali il richiamo della attenzione e della provvidenza del ministro mi sembra opportuno e necessario. Voglio dire anzitutto di taluna, anzi di una sola disposizione della legge intorno al gratuito patrocinio che io credo ingiusta e ad un tempo non efficace.

Tutti sanno che, per la legge del 1880, uno di quegli *Omnibus* legislativi tanto ostici a molti, me compreso, e tanto usati ed abusati da noi, colui che, contendendo con persona ammessa al gratuito patrocinio viene con essa a transazione, diventa coobbligato in solido: il che, in buon italiano, vuol dire che deve pagare lui, le cosiddette spese prenotate.

Che si fa perciò? O non si transige, ed il danno, così per le Parti come per lo Stato, è maggiore: perchè se la lite continua, i benefici della transazione mancano alle Parti ed il servizio che lo Stato rende così ai cittadini si aggrava. Oppure si transige, per così dire, clandestinamente; e per evitare a chi paga l'onere delle spese, si prosegue *pro forma* la lite che il *povero* procura di perdere, trascurandone ad opportunità la istruttoria, od adoperando così da dover soccombere.

Non sarebbe meglio provvedere meno duramente, e fare in modo che chi litiga col povero sia bene in condizione di lui non migliore, questo è l'essenziale, ma non sia in condizione grandemente e gravemente peggiore; tanto più che il danno si ripercuote, mentre poi il ripiego che la pratica ha fatto adottare non apparisce certamente adatto a tenere in onore ed in rispetto il pensiero del legislatore? E uno.

Ma vi ha un altro anche più grave inconveniente che io amo segnalare perchè, e questo proprio dipende direttamente dal ministro, vi possa essere provveduto.

Quando per l'esercizio finanziario 1895-96 la Giunta generale del bilancio, per mezzo dell'onorevole Fili-Astolfone, studioso relatore anche dello stato di previsione in disamina, accettava l'aumento di lire 25,000 in più delle

lire 400,000 stanziato per economie per maggior numero di posti temporaneamente vacanti, non mancava di aggiungere: « noi restiamo esitanti per questa specie di economia, imperocchè essa, non di rado, si risolve in gravi inconvenienti di servizio, specie là dove il numero del personale collegiale è ristretto, e nelle preture dove l'amministrazione della giustizia affidata lungamente in mano di un vice-pretore, non sempre offre le dovute garanzie. »

Savie parole, che però (e non si può dire davvero che gli inconvenienti non siano occorsi) non trovarono eco nè soddisfazione efficace. Ma si è anzi fatto di peggio.

Ed io ricordo che nel dicembre scorso, quando io ebbi l'onore di essere relatore della leggina pel pareggiamento di tutti i Presidenti di Sezione di Corte di Appello ai Consiglieri di Cassazione, mi presi la briga di assumere notizie circa le economie con le quali si intendeva provvedere all'onere di lire 16 mila annue che la detta legge veniva a portare: ed ho potuto, per quadri forniti alla Commissione dallo stesso ministro, venire a cognizione che nell'anno antecedente non 400 nè 425, ma ben 682 mila lire erano state risparmiate sul bilancio di grazia e giustizia, per vacanze prolungate di posti nella magistratura.

Ed allora, pur vincendo quella vera seduzione che sull'animo dei deputati italiani deve esercitare ed esercita la idea della *economia*, io mi sono domandato e mi domando: ma come è possibile un così notevole risparmio senza danno dell'amministrazione della giustizia? Delle due l'una: o il personale può essere ridotto, ed allora riducetelo, ma non temporaneamente e quasi di straforo; riducetelo stabilmente. O il personale è *sufficiente appena* (vale a dire è *quanto deve essere*) ed allora non dovete ridurlo neanche in questo, perchè l'amministrazione della giustizia ne sarebbe pregiudicata. È giusto? A me pare di sì.

E se mi si dicesse che con la prima parte del mio dilemma vengo ad impegnare una quistione troppo larga, quale è quella di mettere mano agli organici, risponderei subito che la cosa non mi pare così grave da far sostare dinanzi ad essa. Nè mancano esempi, e non remoti.

Vedete che nel Tribunale *A*, o nella Corte di Appello *B* un giudice od un consigliere, o

più di uno, massime in confronto di altre Corti o di altri Tribunali e per interessi, per cause relativamente stabili e permanenti, è *non necessario*? Riducete d'altrettanto quelle speciali piante organiche di quei singoli magistrati.

Non pensate al dover fare perciò un provvedimento radicale e generale, perchè allora non ne farete niente. Io, già, in questo proposito sono amico ed ammiratore del sistema inglese. Sorge un inconveniente? Una volta accertato, vi si provvede in modo speciale, con uno speciale rimedio *ad hoc*.

Diversamente, col pretesto di togliere con questo inconveniente anche altri e maggiori, li lasceremo sussistere tutti, e daremo sempre più ragione a chi pensa che il meglio è il nemico del bene.

Dico dunque all'onorevole ministro: meditate su quanto ho segnalato, e provvedete; qui c'è in corso una mezza misura, si vuole e si disvuole. Si vogliono mantenere le piante intatte, e ad un tempo vi si deroga di fatto. E non è bene; non è nemmeno dignitoso. A voi dunque il provvedere.

Da voi attendiamo, quindi, che, pure non perdendo di vista le questioni secondarie, vogliate con i fatti fare seguito alle vostre parole ed ai vostri propositi, altrettanto nobilissimi quanto chiari e precisi.

È una parte altissima, questa, che vi incombe, ed io confido e sinceramente confido che la compirete *cum plauso*. Ve lo auguro. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

**Presidente.** Viene ora il turno dell'onorevole Valli Eugenio che però lo ha ceduto all'onorevole Luzzati Ippolito.

**Luzzati Ippolito.** Onorevoli colleghi, gli oratori che finora parlarono in questa discussione generale hanno toccato del nostro ordinamento giudiziario, quasi tutti i punti che esigono riforme.

Sia permesso a me di richiamare particolarmente l'attenzione del Governo sulle condizioni dell'amministrazione della giustizia civile. Questa forma di giustizia non ha in Italia il sindacato della opinione pubblica, come l'hanno gli altri rami di quest'amministrazione.

La giustizia penale infatti è continuamente sindacata, per così dire, dalla pubblicità, per la notorietà dei fatti che la provocano. La pubblicità segue man mano lo svolgersi del procedimento fino al suo com-

pimento, fino al responso del magistrato intorno al fatto che provoca l'azione penale. La stessa cosa è per la giustizia amministrativa, nella sua forma recente della giurisdizione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato. Per la estensione stessa degli interessi che contempla, pei caratteri morali degli interessi che spesso sono in campo nelle cause che si svolgono davanti alla giustizia amministrativa, il controllo dell'opinione pubblica non manca. Ma questo controllo non si esplica affatto, ripeto, per la giustizia civile.

Perciò, nella amministrazione della giustizia stessa si esige una eccellenza di mezzi e di strumenti che guarentisca contro i pericoli, realmente gravissimi degli arbitrii.

Esaminerò brevemente quali siano oggi quei mezzi e quegli strumenti, dolente di dover giungere alla conclusione non rispondere essi più all'altezza dell'ufficio a cui sono destinati.

Siamo retti da un Codice di procedura civile che è con poche varianti la riproduzione di quello sardo del 1854, il quale alla sua volta era la riproduzione del Codice francese di procedura civile. Passò un secolo, può dirsi, di grandi processi materiali e morali sul mondo, ma questo secolo non fece sentire la sua influenza sui metodi di svolgimento giudiziario dei diritti civili in Italia. Se facciamo astrazione da una riforma che, per certi aspetti nobilissima, può peraltro sembrare di effetto pratico discutibile, quella della soppressione della forma religiosa dei giuramenti, dobbiamo convenire che da trent'anni la nostra procedura civile rimase assolutamente inalterata, e non segnò alcun progresso.

I termini di quella procedura, son quelli dei tempi nei quali non esistevano nè ferrovie, nè telegrafi; lo svolgimento dei diritti; davanti ai magistrati è lentissimo tanto, da stancare i più pazienti od i più ostinati.

Anni sono, si propose una riforma del procedimento sommario. A qual punto si trovano gli studi per quella riforma? Ecco un'interrogazione che rivolgo all'onorevole ministro. Si diceva allora che quella fosse rimasta vigente. Ed è difatti vieppiù urgente: solo modificando quella forma di procedimento, si potranno sopprimere i frequenti pericoli delle sorprese nei giudizi, e si avranno, in una ragionevole disposizione di termini procedurali, le garanzie di uno svolgimento

retto, sollecito ed in pari tempo sicuro delle ragioni delle parti.

È vero che la legislazione commerciale introdusse in questo argomento per via indiretta, qualche miglioramento; ma ciò fece con una disposizione che a me è sempre parsa un po' violenta. Quel volere che rivesta carattere commerciale, sempre, per la applicazione della procedura, qualunque lite si svolga fra un commerciante ed un non commerciante, allo stato della legislazione, mi sembrava far violenza alle conseguenze del carattere intrinseco dei diritti; praticamente, però, la riforma fu utile.

Quella disposizione venne infatti ad attenuare molti degli inconvenienti della nostra procedura civile.

Ed appunto questo risultato dimostra come sia urgente e desiderata nella pratica della vita civile una riforma dei procedimenti. Desidererei perciò vivamente che fossero intanto ripresi gli studi per la riforma del procedimento sommario.

Le lentezze della legislazione, riguardo ai giudizi che tendono al riconoscimento dei diritti, si aggravano, allorché, riconosciuto un diritto, si tratti del suo soddisfacimento. Strana ed illogica condizione!

Potrebbe trovarsi logico che tutte le garanzie della lentezza dei procedimenti (se pure la lentezza è garanzia) si applicassero al processo di riconoscimento dei diritti. Ma una volta riconosciuto e dichiarato un diritto dal magistrato, il rispetto alla maestà della legge, alla dignità della magistratura, allo interesse vero della giustizia, vorrebbe che il diritto stesso ottenesse sollecito soddisfacimento.

Invece la nostra procedura di esecuzione, sì mobiliare che immobiliare, a sua volta, lunghissima e costosissima, è irta di tali difficoltà, da offrir vasto campo a spiegarsi alle più cavillose eccezioni.

E su questo proposito mi sia lecito ricordare a cagion d'onore una iniziativa presa l'anno scorso dal nostro collega onorevole Della Rocca, che presentò alla Camera una proposta di legge tendente a semplificare la procedura dell'esecuzione immobiliare. Io augurerei che gli studi del Governo potessero rivolgersi anche su quest'argomento di grande importanza.

Ed augurerei pure che le esigenze della finanza non avessero a costituire, come pur

troppo costituiscono, un gravissimo ostacolo al funzionamento della giustizia.

Io so immaginare uno Stato senza esercito, ma non so immaginare uno Stato senza giudici.

Perciò l'amministrazione della giustizia dovrebbe, a mio giudizio, esser gratuita.

Ebbene, il soddisfacimento di questo che è il primo bisogno di ogni società civile, in Italia è intralciato gravemente da esigenze di finanza, che pongono in tali condizioni il cittadino da costringerlo bene spesso ad esaminare se non sia preferibile per lui l'abbandono del proprio diritto allo avventurarlo in giudizio davanti ai magistrati.

Questa condizione gravissima di cose si manifesta in misura più o meno ampia in tutti i rami della nostra amministrazione giudiziaria. Sarebbe desiderabile che vi si potesse trovare un rimedio. Io desidererei che il ministro di grazia e giustizia volesse prendere accordi con chi può metter parola in questo argomento, affinché le fiscalità avessero meno ad esplicitarsi intorno all'amministrazione della giustizia. Poco fa l'onorevole Mecacci disse che per i poveri quasi non v'è giustizia: io soggiungerei che non solo per i poveri quasi non v'è giustizia, ma quasi non v'è giustizia neanche per coloro che non sono assai ricchi.

Allo stato della nostra legislazione fiscale ben si può dire che il proporre le proprie ragioni davanti ai magistrati sia cosa di lusso, da gran signore.

Il buon diritto è spesso sacrificato alle eccessive esigenze della finanza. Ciò è ingiusto ed assurdo e indegno della legislazione di un popolo civile.

E qui ripeterò alla mia volta all'onorevole ministro una raccomandazione la quale, provenendo da diverse parti della Camera, avrà davanti a lui maggiore autorità, quella, cioè, di provvedere specialmente all'amministrazione della giustizia per i poveri.

Fu ricordato quell'antico istituto piemontese, che servi a formare una pleiade di magistrati, di giuristi valentissimi, i quali hanno fatto onore al foro ed alla magistratura del paese in cui quell'istituzione vigeva. Io spero che l'onorevole ministro, memore del buon funzionamento di quell'istituzione, vorrà portare la sua attenzione sull'opportunità di ristabilirla.

E vengo a parlare brevemente sul punto

più delicato dell'argomento che ho impreso a trattare: del modo come funzionano gli organi della giustizia, delle condizioni, cioè, della nostra magistratura.

La magistratura italiana finora non fu discussa in Parlamento. Ed era cosa giusta, perchè la magistratura fu per molto tempo superiore ad ogni discussione. Può dirsi oggi che essa meriti ancora di non essere discussa? Una recente manifestazione dell'opinione pubblica ha, per questo riguardo, come indizio, una grande importanza.

Pochi giorni or sono, in Roma, in un Congresso di giuristi, fu posto il problema se fosse compatibile la qualità di deputato con quella d'avvocato.

Io non credo fondato su solide basi di fatto il sentimento che informò la mozione per la dichiarazione d'incompatibilità del mandato legislativo coll'ufficio di patrocinante; ma a me pare notevole questo fatto: che quella mozione forse più che alla classe dei professionisti, contro cui era diretta, andava a colpire nelle sue forze morali la magistratura, supponendo possibili con buon successo, nell'esercizio del suo mandato, ingerenze indebite. Il sospetto colpisce gravemente la magistratura. È desso fondato? La risposta non è facile. Ma mi sia lecito accertarlo senza venir meno al rispetto dovuto a molti onorandi magistrati, che sono splendidi esempi di altezza d'animo, di vastità di mente e di profondità di coltura. Si è ingenerato e si va estendendo nell'animo delle popolazioni (ed è danno gravissimo che ciò sia) la convinzione non essere più, pur troppo, in generale, la magistratura italiana all'altezza del suo mandato. L'opinione pubblica sa distinguere fra magistrati e magistrati, ma è pensiero di moltissimi che troppo spesso i responsi della magistratura non rispondano alle prescrizioni della legge e non siano il frutto di sereno, severo e profondo esame degli elementi del giudizio.

Qual'è l'origine di questo fatto? Il quesito, dicevo, è arduo assai. Spesso si dice che ragioni estranee all'amministrazione della giustizia, non ignobili, ma derivanti dalle condizioni speciali nelle quali i magistrati si trovano, esercitino una influenza sopra questo stato di cose. Si dice da molti che la magistratura mal retribuita, non sempre possa serenamente guardare all'altezza nobilissima dell'ufficio suo.

Questo si dice, e questo probabilmente è. Certo anche nella classe dei magistrati molto spesso è grave il pensiero della promozione, del trasloco, del progresso di carriera. Po- c'anzi, diceva benissimo l'onorevole Mecacci, che all'esercizio del mandato elevatissimo del magistrato, a quell'altissimo sacerdozio, dovrebbero essere estranee le piccinerie della carriera burocratica; ma questi inconvenienti purtroppo non si lamentano soltanto in questo o in quel grado di magistrato, ma si estendono, fatte sempre le debite eccezioni, a quasi tutti i gradi.

Vi ha di più: un inconveniente gravissimo generalmente riconosciuto che deriva dalla collegialità in certe magistrature. La collegialità è spesso convertita da garanzia in pericolo, perchè molto sovente essa ad altro non serve che a riversare sul collegio la responsabilità dell'individuo. Ed io non so se le cause affidate a Collegi giudicanti siano sempre esaminate, discusse e deliberate in Camera di Consiglio, perchè solo l'ipotesi che non lo siano sempre, può dar ragione di certi responsi di magistrati, che non sarebbero tollerati da studenti dei primi corsi universitari e che turbano profondamente la coscienza giuridica di chi viene a conoscerli.

Qual rimedio a questo stato di cose? La istituzione del giudice unico sarebbe utilmente applicabile in Italia? È problema che non voglio ora discutere, perchè non è ora il momento. Certo è però che la ricerca di qualche rimedio è urgente, non essendo tollerabile, che ove dovrebbe trovarsi una garanzia, ivi si incontri un pericolo per la retta amministrazione della giustizia.

Attribuisco specialmente a questo inconveniente il fatto singolarissimo per il quale in Italia si litiga assai più che in altri paesi. Permettetemi di citare pochissimi dati di confronto fra l'opera della magistratura italiana e quella della magistratura francese per tentare di dedurne qualche conseguenza.

Nella magistratura di primo grado è conservata la proporzionalità che deriva dalla diversità di popolazione tra Italia e Francia. E così i tribunali francesi nel 1891 esaminarono in prima istanza 135 mila cause, mentre gli italiani ne esaminarono 112 mila; ma la proporzione si va invertendo nei gradi superiori della magistratura.

Trovo infatti che nello stesso anno si introdussero presso le Corti d'appello francesi

11,097 cause nuove e presso le Corti italiane 14,858.

Se poi cerchiamo quale sia stato il lavoro delle supreme magistrature troviamo che nello stesso anno 1891 furono 1344 i ricorsi introdotti davanti alla Cassazione francese, mentre davanti alle Cassazioni italiane i ricorsi furono 3045.

Ora io voglio fare la parte sua a quella che si afferma essere particolare tendenza al litigio degli italiani, ma nella grave sproporzione tra le cifre sovra citate, trovo che consiste probabilmente la manifestazione dell'uno o dell'altro di questi fatti, se non di tutti due insieme: o il responso del magistrato di primo grado, troppo più spesso in Italia che non in Francia non basta a tranquillare e persuadere la coscienza dei litiganti e dei loro patroni, sicchè si fa ricorso con maggior facilità che altrove non avvenga, al giudice superiore, oppure l'incertezza della giurisprudenza italiana è tale, da servire di grande incoraggiamento ad affrontare la lotta giudiziaria ai litiganti temerari. Ma sì l'una che l'altra di queste ipotesi mi pare che sia tale, da dover persuadere il legislatore ad adottare solleciti provvedimenti.

I colleghi Mecacci e Pozzi parlarono della preferenza che essi darebbero ai ritocchi della legislazione là dove l'urgenza maggiormente si manifesta.

Ed io posso essere favorevole a questo sistema, ma ad una condizione: che i ritocchi si coordinino ad un piano prestabilito di riforma; sicchè essi possano condurre poco per volta all'adozione di un nuovo sistema di legislazione intorno a questo tema gravissimo.

Una riforma sostanziale deve compiersi in un numero maggiore o minore di anni, ma i ritocchi alla legislazione vigente debbono ad essa esser diretti per non portare nuova confusione nella legislazione stessa.

Il problema di dare un miglior assetto all'Amministrazione della giustizia, deve essere studiato in tutte le sue parti, e se non risolto con un solo disegno di legge, sia risolto gradatamente, in base ad un concetto di massima al quale l'opera del legislatore e del Governo deve essere coordinata. Ed io pure mi associerò ai colleghi che mi hanno preceduto notando come, per i suoi precedenti, per la posizione sua, per la vastità della mente e per la nobiltà dell'animo,

l'onorevole guardasigilli possa farsi campione di questa riforma.

L'anno scorso io chiedevo a chi sedeva a quel posto come guardasigilli, se il progetto di estensione della competenza dei pretori, fosse coordinato ad un insieme di disposizioni, intese ad una riforma dell'ordinamento giudiziario.

L'onorevole guardasigilli Calenda mi rispondeva affermativamente; ho perciò la speranza che nel Ministero si trovino le tracce degli studi fatti dall'onorevole Calenda. Se gli studi non son pronti si facciano; perchè è urgente provvedere a restituire alle popolazioni italiane, quella che nell'animo loro vacilla, la fede nell'Amministrazione della giustizia.

Sarebbe gravissimo danno per il paese, se quella fede continuasse a scemare. Spero che voi, onorevole ministro, saprete coraggiosamente, audacemente, come disse l'onorevole Pozzi, assumere l'esame di questo problema, con la risoluzione del quale renderete alla patria un gran servizio.

**Presidente.** Spetta ora di parlare all'onorevole Barzilai.

**Barzilai.** I colleghi che mi precedettero hanno mietuto il campo, il che dimostra che vi sono certe idee oggi così diffuse nella coscienza pubblica, che in tutti i banchi della Camera può dirsi trovino autorevole espressione. Quando l'onorevole Costa due anni fa consegnava al ministro guardasigilli la famosa inchiesta che il ministro avrebbe, secondo me, fatto bene a non pubblicare perchè, ebbi occasione di dirlo allora, mi pareva quello un documento destinato ad illuminare il ministro ed il Governo, ma in nessun modo poteva esser dato in pascolo alla pubblicità, vi fu qualche giornale che, dopo quella relazione, disse: il solo ministro possibile sarà il senatore Costa. In questa dichiarazione dei giornali era forse una punta di malignità; si voleva forse far credere che il relatore di allora avesse giudicato severamente gli uomini che avevano tenuto o che potevano tenere la direzione suprema dell'ufficio della giustizia, per far strada a se stesso. Io naturalmente non ho accettato quest'ordine d'idee...

**Costa, ministro di grazia e giustizia.** Ha fatto bene.

**Barzilai.** .... ed ho interpretato quelle parole in questo senso: che il senatore Costa,

il quale faceva dichiarazioni così gravi in quella relazione, era davvero il solo uomo che doveva essere indicato dall'opinione pubblica a sedere su quel banco, per mostrare se alle parole avesse voluto e saputo fare seguire i fatti.

Infatti mi pare che quando si è scritto quello che l'onorevole ministro ha scritto in quelle pagine già ricordate da altri colleghi in questa discussione, non si possa rimanere due o tre mesi a quel posto, senza venir immediatamente innanzi al Parlamento con qualche provvedimento sostanziale che ripari agli inconvenienti che ha additato.

Un suo predecessore, onorevole ministro, diceva che la magistratura era un punto interrogativo ed Ella illustrava questo punto interrogativo con dichiarazioni le quali mettevano quest'Istituto, che deve essere il primo in ogni paese civile, in un vero stato di quarantena.

Ella diceva che la giustizia italiana non era nè pronta, nè efficace, nè esemplare, diceva che i magistrati troppo dovevano temere o sperare da ingerenze e da influenze, che troppo poca fiducia aveva la pubblica opinione nei loro verdetti, in una parola, faceva una tale diagnosi dell'ordine dei magistrati e dell'amministrazione della giustizia da finire, mi perdoni la parola, di scuotere quella fiducia che la giustizia deve godere in un paese civile, perchè possa adempiere efficacemente l'ufficio suo. Quindi Ella che oggi è a quel banco, ha il dovere di attuare subito, almeno in parte, le proposte a cui ha accennato in quella relazione.

Badi che io non partecipo interamente al suo pessimismo riguardo alla magistratura; poichè debbo per la verità riconoscere che fra i magistrati italiani sono non pochi che intendono il loro ufficio come un sacerdozio, che sono veri eroi, i quali fanno prodigi di abnegazione e di disinteresse a giudicare retamente in mezzo alle influenze, che dall'alto e dal basso cercano di ostacolare l'opera loro, in mezzo alle difficoltà della loro carriera, alla scarsità delle loro retribuzioni, ad un complesso di circostanze, le quali non possono davvero favorire il retto funzionamento del loro ministero.

Ma, pur non partecipando ad un pessimismo esagerato a riguardo dell'ordine dei magistrati, non posso naturalmente non convenire, che molte delle censure, che da casi sin-

goli Ella credette di ricavare, elevandosi a concetti di massima, siano perfettamente giustificate.

Innanzi tutto si presenta una questione, quella a cui Ella, onorevole ministro, ha accennato per la prima, la questione della poco sicura carriera del magistrato, della scarsa difesa di cui la legge vigente lo fornisce, di fronte a quelle ingerenze, delle quali Ella parlava.

A questo proposito desidero sapere dall'onorevole ministro se intenda veramente venire dinnanzi alla Camera con un progetto, il quale tolga quel dimezzamento della inamovibilità, che, con una cattiva deliberazione, in tempi remoti, questa Assemblea stabilì. Desidero sapere se il ministro intenda che la inamovibilità non sia tale solo per l'ufficio, ma anche per la residenza, se intenda che la promozione del magistrato sia sottoposta a quelle guarentigie, le quali assicurino che essa non sarà mai in nessun caso premio di sentenze, che piacciono al potere esecutivo, o pena di sentenze, che non gli vadano a genio.

Su questo punto credo necessaria una franca parola del ministro, ma intendiamoci bene, questi provvedimenti si potranno adottare quando il Governo avrà fatta una epurazione nella magistratura di taluni elementi non buoni.

Se noi infatti stabilissimo il criterio della inamovibilità assoluta per tutti i magistrati, che ora sono in ruolo, probabilmente verremmo a rendere inamovibili taluni, che vorremmo vedere, invece, immediatamente, rimossi.

Da qui naturalmente la necessità di una indagine intorno alle condizioni della magistratura, intorno alle ragioni di età e d'altro genere, che possono consigliare il collocare a meritato riposo o a destinare ad un ufficio diverso taluni almeno dei presenti magistrati.

Un'altra delle questioni che il guardasigilli sollevò e di cui la Camera ha dovuto più di una volta negli ultimi tempi occuparsi, fu quella del pubblico ministero. Il guardasigilli osservava allora che intorno all'ufficio del pubblico ministero sono varie e controverse le opinioni.

Chi lo ritiene un funzionario alla dipendenza del Potere esecutivo e chi lo ritiene, (ed io credo che sostenga una migliore in-



terpretazione della legge) un funzionario esecutivo solo per quanto riguarda la esecuzione della legge e non per quanto riguarda l'iniziativa della azione giudiziaria.

Ad ogni modo, e poichè ad ogni momento accade che il pubblico ministero sia invitato (data la varia interpretazione) ad operare in un modo piuttostochè in un altro in varie questioni di ordine delicato, credo necessaria una legge la quale nettamente definisca quale sia l'ufficio del pubblico ministero, ed in qual senso limitatissimo esso possa ritenersi dipendente dal Potere esecutivo.

Ed una terza questione sulla quale intendo fermarmi riguarda la polizia giudiziaria.

La polizia giudiziaria funziona in Italia in modo che dà (e fu rilevato recentemente anche in una circolare del Ministero dell'interno) risultati assolutamente disastrosi.

Essa non adempie in alcun modo all'ufficio suo; essa si trova ad ogni passo paralizzata da infelici successi che il pubblico sa e ricorda, e la cronaca dei giornali eleva molte volte a carattere quasi di scandali.

Una delle ragioni di questi infelici successi della polizia giudiziaria, dipende dalla cattiva distribuzione degli uffici che a questa polizia sono demandati. Ed io credo che dal mettere la polizia giudiziaria alla dipendenza della polizia preventiva e dal confondere le loro funzioni, derivano inconvenienti, derivano scandali, i quali non possono a meno di paralizzare, per altra via, l'opera della giustizia.

Il guardasigilli accennava in quella relazione, e, dopo molti fatti eloquentissimi sono venuti a documentare le sue parole, accennava alla possibilità di istruttorie parallele, condotte da un lato dalla magistratura e da un lato dalla polizia. Evidentemente ciò non giova ai fini della giustizia; anzi non può che sospenderne il corso. Quindi la necessità di vedere se la polizia giudiziaria non debba dipendere dall'autorità giudiziaria anzichè dalla polizia preventiva, non debba essere distinta per l'ufficio suo, in ogni modo, dalla polizia preventiva, dalla polizia propriamente detta. Spero, ripeto, che su questo punto potremo avere dal guardasigilli qualche parola rassicurante, perchè sarebbe, lo ripeto, molto male aver fatto una diagnosi così severa, senza avere la possibilità di riparare, almeno in parte, agli inconvenienti lamentati.

Certamente non si può pretendere che il

nostro ordinamento giudiziario, i nostri Codici siano rinnovati *ab imis* da un momento all'altro.

Anzi uno dei predecessori dell'onorevole guardasigilli faceva l'esperimento che in questa materia le piccole riforme graduali, presentate alla Camera, argomento per argomento, volta per volta, hanno probabilità molto maggiori di arrivare in porto che non i progetti mastodontici, destinati quasi sempre ad arenarsi prima ancora di arrivare davanti all'Assemblea. Quindi io non gli domando che egli presenti progetti di riforme fondamentali, immediate, nè nell'ordinamento dell'ordine dei magistrati, nè nei Codici che ci reggono, e che particolarmente, come fu osservato giorni sono da un collega di questa parte della Camera, in quanto riguarda la procedura penale, meritano indubbiamente una sollecita riforma. Ma spero che l'onorevole ministro sentirà oggi, come sentiva ieri, la necessità di provvedere subito, per riparare ad inconvenienti dei quali, a lungo andare, le conseguenze potrebbero essere molto gravi.

E ciò detto, quanto all'amministrazione della giustizia, mi consenta il guardasigilli una parola a riguardo di un'altra delle sue funzioni di ministro dei culti.

Indubbiamente, la questione della politica ecclesiastica, che noi abbiamo avuto occasione di trattare in questa Camera, quando era a quel posto un altro Gabinetto, va assumendo in Italia un'importanza ogni giorno maggiore e sarebbe da uomo miope il dissimularla.

Quello stesso fatto, del quale si è parlato, pochi giorni sono, in questa Camera, il fatto dell'iniziativa assunta dal Capo della chiesa della liberazione dei prigionieri d'Africa, si presta a considerazioni di molta importanza. Perchè nessuno pensa certamente di lamentarsi dell'iniziativa, in quanto v'ha d'umano, ma nessuno può dissimularsi che, ove essa sia raggiunta, l'importanza del potere ecclesiastico sarà nel nostro paese immensamente cresciuta. Quindi viene la necessità, che lo Stato provveda, con l'armi che ha nelle sue mani, alla difesa del diritto pubblico nostro contro la crescente forza di un nemico.

Io credo, che quando l'onorevole Di Rudini in un suo discorso parlava della possibilità di concordati fra lo Stato e la Chiesa (e ne parlava in senso teorico), rievocava un cattivo sogno, che uno dei suoi principali



maestri, il conte di Cavour, respingeva, dopo l'esperienza fattane nel nostro paese, come assolutamente inattuabile.

L'unico regime attuabile nelle relazioni tra lo Stato e la Chiesa è quello della libertà; ma naturalmente libertà a questo patto ed in questo senso, che lo Stato sappia tutelare vigorosamente i propri diritti e non permetta invasione d'alcuna specie nella propria sfera d'azione, da parte del potere ecclesiastico. Ed allora noi veniamo ad indagare quali armi restano in questo momento allo Stato, di fronte al potere ecclesiastico. E queste armi sono quasi tutte nelle mani del guardasigilli.

In un regime ideale delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa, il diritto riservatosi dallo Stato con la legge delle guarentigie, di concedere gli *exequatur* ed i *placet* potrebbe volentieri non applicarsi, perchè esso dà vita ad un sistema misto, che non è quello ideale della libertà dei due poteri. Ma quando noi ci troviamo di fronte ad un potere, il quale della forza spirituale si vale per costituirsi quotidianamente nemico armato del diritto pubblico interno italiano; quando questo nemico non dissimula, anzi si fa un onore di affermare lealmente ogni giorno che esso vuole quello che noi non possiamo volere, cioè, la decapitazione dell'Italia con la restituzione della capitale al potere teocratico, allora, il Governo ha il dovere di usare, con grande prudenza, di queste armi che pure da una legge eccessiva come quella delle guarentigie papali, gli sono lasciate.

Il Ministero presente, appena venuto al potere, ha creduto di concedere tutti quegli *exequatur* che erano ancora pendenti.

Badi l'onorevole ministro che io non sono di opinione che si debba usare a questo riguardo, una politica di ripicco e di dispetto, che si debba fare aspettare mesi ed anni un *exequatur* per poi concederlo ad ogni costo; ma credo che si debba andare molto cauti nel concederlo e nel negarlo subito, cioè, che si debba esaminare a chi lo Stato concede la temporalità, poichè sarebbe cosa assai dolorosa che lo Stato la concedesse a chi se ne potesse, domani, servire per fini politici, contrari al diritto dello Stato medesimo.

E a questo proposito vorrei anche conoscere l'opinione del guardasigilli intorno a quella vecchia questione, che fu pure sollevata nella Camera, della possibilità della revoca degli *exequatur*, per il caso che fossero

concessi a prelati i quali ne usassero, non a scopo di fede, ma a scopo di lotta politica antinazionale.

Ricordo che un suo predecessore disse da quel banco che la legge delle guarentigie si poteva interpretare nel senso che l'*exequatur* sia revocabile. Io, veramente, dato il testo della legge, non so se a questa opinione si possa venire. Ma credo ed affermo che lo Stato non possa spogliarsi mai definitivamente, e debba provvedere con legge, ove a questa spogliazione lo portasse la legge vigente, del diritto d'impedire che propaganda politica, con fini antinazionali, si faccia sotto il manto del ministero religioso.

Ed una parola ancora debbo dire, connessa a questo argomento, relativa alla proprietà ecclesiastica.

Il guardasigilli sa come questa sia una vessata questione e da quanti anni si aspetti che una legge venga a riordinare la proprietà ecclesiastica.

Egli sa come, forse, un riordinamento razionale di questa proprietà darebbe ancora allo Stato italiano il mezzo migliore di risolvere, in molte parti, la questione, delle sue relazioni con la Chiesa; sa come ci troviamo di fronte ad una sperequazione assolutamente intollerabile fra coloro i quali hanno un beneficio che arriva anche a 50 o a 60 mila lire all'anno e quei poveri parroci i quali muoiono di fame con tre o quattrocento lire all'anno di congrua. Egli quindi dovrebbe essere compreso della necessità di usare di questa arma che è nelle mani del Governo, per far sì che questi ultimi così classificati nella gerarchia ecclesiastica non siano costretti dalla condizione, che lo Stato fa loro, a diventare nemici suoi, mentre potrebbero essere suoi amici, e non avrebbero alcuno interesse di secondare l'influenza di Roma.

La questione della proprietà ecclesiastica, si impone nel nostro Paese, e credo che il ministro il quale so particolarmente culto in questa materia, farebbe bene a studiare la questione per vedere se essa possa avviarsi ad una risoluzione conveniente.

Non ho inteso di fare un discorso, ma richiamare l'attenzione del ministro sopra due questioni, che mi sembrano di molto interesse. L'una, cioè, la retta amministrazione della giustizia in un paese, dove per parte dei suoi uomini maggiori e minori, essa è sospettata; l'altra, il regolamento delle relazioni in quanto

è possibile in via giuridica, tra Stato e Chiesa, mentre si manifestano avvenimenti, i quali ci ammoniscono di tale necessità.

Spero di udire dal ministro parole, le quali almeno mi facciano una volta convinto che si può dal banco di ministro sostenere ed applicare i concetti che si sono sostenuti quando non si aveva la responsabilità del Governo.

### Presentazione di relazioni.

**Presidente.** Invito gli onorevoli Beltrami e Saporito a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

**Beltrami.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge relativo alle tranvie a trazione meccanica e ferrovie economiche.

**Saporito.** Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta generale del bilancio, la relazione sul disegno di legge: Disposizioni su argomenti di Tesoro.

**Presidente.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

### Si riprende la discussione sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Trinchera.

*(Non è presente).*

Non essendo presente perde il suo turno. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fani.

*(Non è presente).*

Non essendo presente perde il suo turno. Ha facoltà di parlare l'onorevole Masci.

*(Non è presente).*

Non essendo presente perde il suo turno. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canegallo.

*(Non è presente).*

Non essendo presente perde il suo turno. Ha facoltà di parlare l'onorevole Eugenio Valli.

*(Non è presente).*

Non essendo presente perde il suo turno. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tozzi.

**Tozzi.** Nel prendere a parlare non so tacere anzi tutto un profondo sentimento dell'animo, quello di compiacermi coll'onorevole

ministro di grazia e giustizia per aver ritirato i diversi disegni di legge di affrettate riforme giudiziarie che erano innanzi alla Camera.

Il ministro ha così inteso, e non vorrei ingannarmi, che se riforme giudiziarie si impongono, e di ciò nessuno può disconvenire ed il paese vivamente le reclama, esse vanno organicamente concepite e con ponderazione concretate.

Niente di più importante e vitale per uno Stato quanto l'amministrazione della giustizia: nulla di più pericoloso che il farsi vincere dal solletico di una legislazione frammentaria la quale turba gl'interessi, sovverte l'ordine logico, arresta la evoluzione progrediente del diritto positivo, e fa smarrire il criterio dirigente nella selva degli espedienti escogitati pel bisogno del momento, non per necessità salutare e duratura.

Oramai l'Italia nostra è divenuta famosa per mania legiferatrice, ed essa che alla storia consegnò leggi che vincono i secoli, oggi — non vo' credere per esaurimento — prolifica aborti che non arrivano al domani. *(Approvazioni).*

Esempi, le leggi politiche ed amministrative sull'elettorato e su tante altre materie.

Io per me tremo tutte le volte che si accenna con soverchia facilità a modificare leggi specialmente quelle fondamentali, e tali sono quasi tutte le giudiziarie. Non concepisco il misonismo, ricordevole, *che pur convien che novità seconda*, ma comprendo il danno che la mutabilità arreca alle leggi.

Questa toglie ad esse il principale prestigio, la maestà del sicuro imperio che il tempo conferisce.

Dunque ben vengano le riforme, ma quelle maturate e pensate, quelle che rappresentino, come dicevo, necessità seria, non palliativo del giorno, e comincisi dalla suprema, il Codice di procedura penale che da sei anni tutti i ministri succedentisi elucubrano e nessuno ha fortuna di condurre in porto.

Abbandono senz'altro larghe discussioni d'indole generale e politica e mi restringo a designare taluni rilievi che dirò d'ordine amministrativo e finanziario relativi a questo bilancio.

L'articolo 18 della legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie dispone che con « legge ulteriore sarà provveduto alla conservazione ed

all'amministrazione della proprietà ecclesiastica nel regno.»

Che cosa s'è fatto di tale disposizione da quell'epoca ad oggi?

Non pretendo che la delicata materia, la quale implica una serie di quistioni d'indole religiosa, abbia una pronta e piena soluzione: capisco che bisogna andare coi piedi di piombo, ma l'apportare alcune modifiche che una lunga esperienza insegna è opera che merita l'attenzione del ministro.

E la mia è stata fermata da un forte lavoro testè pubblicato dal cavaliere Rinaldis, lavoro informato a quel senso pratico che è preferibile a tanti vacui e compendiosi volumi di teoriche.

Anzi tutto mi occupo della quota d'annuo concorso per la quale sono obbligati gli enti ecclesiastici conservati a prò della Cassa ecclesiastica in primo luogo ed in secondo del Fondo pel culto suo successore.

Senta la Camera quanto prescrive il Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 102, per le Provincie napoletane.

« Art. 25. Le rendite dei beni amministrati come sopra dalla Cassa ecclesiastica, dopo soddisfatti gli obblighi tutti ad essa imposti coi precedenti articoli saranno dalla medesima convertite :

1° In uno assegnamento di annui ducati 40 mila, lire 170,000 a vantaggio della istruzione popolare e tecnica nelle Provincie napoletane a norma di quanto sarà provveduto con successivo regolamento.

2° Nel pagamento ai Parrochi delle congrue e dei supplimenti di congrue in caso di impotenza dei Comuni: ed ove sia possibile, nell'aumento di quelle più tenui;

3° Finalmente in sussidi ai membri del Clero più bisognosi, in incoraggiamento a sani studi e lavori ecclesiastici ed in altri analoghi usi di beneficenza, compresi sempre quelli della 5<sup>a</sup> istruzione.

Saranno inoltre precipuamente assegnati alcuni dei fabbricati dei Conventi che rimarranno a disposizione del Governo ai Comuni per aprirvi scuole e per altri usi di pubblica utilità, e nella città di Napoli nè preferenza per la più sollecita diffusione di asili infantili e di scuole popolari festive e serali. »

« Art. 26. Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi indicati nel presente decreto è imposta sugli enti e corpi morali in appresso designati a favore della cassa eccle-

siastica, una quota d'annuo concorso nei modi e nelle proporzioni, ecc. »

Da siffatte disposizioni emerge che detta quota di concorso annuo ha un fine preciso ed assolutamente speciale: quello di sopprimere con parte dei redditi degli enti ecclesiastici abbienti conservati ai bisogni degli enti poveri anche conservati, ed aiutare la istruzione elementare civile e religiosa e le parrocchie ed i preti poveri.

Siffatta tassa ascende annualmente a due milioni e trecento mila lire, somma che è stata distratta dal suo scopo, perchè sempre ingoiata dal Fondo pel culto che non ne ha tenuto mai conto separato, come dovevasi; e così in 35 anni 80,500,000 lire circa fallirono alla designazione che la legge determinava. E ciò quando i successivi decreti 12 febbraio 1861, la legge 7 luglio 1866, articoli 31 e 38, riconfermavano il principio!

Ora è giustizia che da oggi innanzi l'inconveniente non si perpetui: la quota di concorso che attualmente è esatta dagli agenti di finanza e versata nella cassa del fondo per il culto, si seguiti a riscuotere nello stesso modo, ma si versi invece nelle casse degli economi generali.

Credo in questo desiderio avere alleato il ministro della pubblica istruzione cui si presenta un fondo non indifferente per aiutare l'istruzione elementare e tecnica nelle Provincie del Mezzogiorno, nelle quali l'analfabetismo ha una media ancora tanto dolorosamente alta, e quelle Provincie nulla possono sperare dagli scarsi mezzi che il Ministero ha stabilito nel suo bilancio.

L'onorevole mio amico personale Giannurco che ha intelligenza e cuore pari all'ufficio che riveste, solleciti autorevolmente dal suo collega della grazia e giustizia una riparazione: affretti il momento di ricondurre alla propria finalità un fondo che, costituito dalla carità dei nostri avi a scopi filantropici, è sacro. (*Benissimo! Bravo!*)

Esso non può e non deve in tempi che si dicono progrediti, essere ulteriormente divertito, anzi distratto, con manifesta violazione del diritto, dal patrimonio della educazione nazionale.

A questo patrimonio appartiene pure la quarta parte dei beni degli Ordini religiosi soppressi, giusta la citata legge 7 luglio 1866 sull'Asse ecclesiastico che in Sicilia ebbe vigore fin dal 1867 e che nelle Provincie del

Mezzogiorno non è stata ancora applicata ad onta di molti e reiterati reclami. E siffatta parte, secondo calcoli approssimativi recenti, supera i 50 milioni di lire nella sola Italia continentale.

L'articolo 35 di quella legge, nel concedere a ciascun Comune il 4° di quei beni, li obbliga ad addirne il reddito, depurato da passività ed a pena di decadenza, in opere di pubblica utilità e specialmente nella pubblica istruzione.

I religiosi e le religiose decrescono progressivamente di numero e, dopo oltre sei lustri da che la legge fu emanata, la morte ne ha grandemente assottigliate le fila e quindi un avanzo ragguardevole di reddito deve esistere.

Ritardare ulteriormente di dare ai Comuni quanto ad essi spetta per legge è antiggiuridico ed anche antieconomico per lo Stato, che deve prendere gli altri tre quarti del suddetto patrimonio. Ma lo Stato fruisce di 5 milioni di reddito annuo impostati nel bilancio del Fondo pel culto e se li prende fino a quando non si liquidi tutto il capitale cui ha diritto, ed i Comuni seguitano intanto a restare a mani vuote e ad aspettare indarno; parlo dei Comuni che ancora hanno la virtù di sperare!..

Rimandare i provvedimenti a quando il Fondo culto avrà definite tutte le pendenze ed indennizzato tutto quanto deve allo Stato implica un tempo di molte decine di anni, e certo nemmeno i figli dei figli nostri vedranno esaudita l'aspirazione e resa giustizia al diritto. E ciò quando, giusta osservammo, i Comuni della Sicilia ebbero la legge applicata fin dal 1867.

E le identiche ragioni militano per le chiese Recettizie delle quali i beni vanno per intero devoluti ai Comuni per la legge 15 agosto 1867, le cui disposizioni sono a conoscenza di tutti e che io per amore di brevità non intendo ricercare.

Il Governo quindi si decida a rimediare l'inconveniente gravissimo, ed il ministro al quale mi rivolgo prenda la iniziativa.

Se lo imperio della legge impone la giustizia distributiva per quanti viviamo nello Stato e per lo Stato, lo Stato non faccia le parti del leone: dia esempio di riconoscere ed attribuisca agli altri enti quei diritti che vuole per sè ed attribuisce a sè stesso. Così avrà

nel sentimento dell'uguaglianza dato prova di saper compiere il proprio dovere! (*Bene!*)

E giacchè sono sulla via delle rivendicazioni prego il ministro a guardare un altro assurdo che va evitato.

La legge del 1892, 30 giugno se non erro, fissò nel bilancio lire 300,000 per supplemento di congrua ai parroci poveri il cui reddito fosse minore di lire 800 annue, supplemento stabilito con l'altra legge del 7 luglio 1866 che per oltre un quarto di secolo restò lettera morta.

Non spero che per ora il supplemento dal minimo per pareggiare le lire 800 di reddito sia portato a lire 900 od al massimo definitivo di lire 1000 come la legge del 1892 dispone; ma rilevo gli assurdi che con la legge stessa si verificano.

Si determinarono e determinano non assegni di supplemento alle parrocchie, ma personali al titolare del tempo.

Morto questi, la parrocchia resta senza mezzi sufficienti, come prima; ed il titolare che succede, quando se ne trova, dee ricominciare le pratiche pel nuovo accertamento del reddito della cura. E sono note le difficoltà, le lungaggini burocratiche, le spese inerenti.

Ora è facile evitare lo sconcio, ordinandosi che l'amministrazione del Fondo culto stacchi dalla rendita convertita che ha quel tanto che è necessario per l'aumento del patrimonio e dell'assegno e ne intitoli il certificato all'ente, anzichè alla persona del parroco.

Semplificandosi a tal modo le cose, potrebbero fare a meno di molti impiegati che oggi l'amministrazione è obbligata a tenere per procedere alle continue e rinnovantesi dimande di assegni.

Il senatore onorevole Piola, così competente in materia di dritto ecclesiastico, ha già rilevato con critica severa le difficoltà procedurali che si fanno ai poveri parroci, l'esagerato fiscalismo che essi debbono combattere per riuscire.

Negli anni dal 1892 al 1895 su circa settemila domande, quasi un terzo vennero respinte e non tutte per motivi plausibili.

In detto periodo di tempo furono assegnate 800,000 lire, nemmeno le 9000 mila attribuite ai 3 esercizi.

Si pensi a contentare una buona volta gli umili del clero che pur rendono tanti servigi,

e che in tanti Comuni si dibattono nella più squallida miseria.

E passo ad altro.

Alla detenzione che sostituisce la multa ed all'arresto che sostituisce l'ammenda, articolo 24 del Codice penale, può, giusta il precedente articolo 19, essere sostituita ad istanza del condannato la prestazione di una opera determinata a servizio dello Stato, della Provincia o del Comune, ragguagliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di detenzione.

L'articolo 22 poi detta che la legge determina i casi nei quali l'arresto può essere scontato in una casa di lavoro o anche mediante prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità.

Queste benefiche disposizioni che preferiscono l'attività produttiva e rigeneratrice del lavoro all'ozio demoralizzatore della carcere non può trovare finora applicazione.

E sa la Camera per quale difficoltà? Perché nessuno s'è dato mai la briga a pubblicare quattro articoli di regolamento od a dare disposizioni che disciplinassero il lavoro a prò degli enti surriferiti.

Che avviene? Il condannato pei casi innanzi enunciati fa la sua istanza di volere lavorare e così scontare il suo picciol fallo; la domanda dovrebbe essere accolta per i suoi buoni antecedenti e la natura del reato; il magistrato vorrebbe con tutta l'anima accoglierla, ma è costretto a stringersi nelle spalle ed a respingerla, perchè non trova il modo di avviare al lavoro il disgraziato, come trova aperta la via per cacciarlo in prigione!

È cosa che si deplora da sei anni e nessuno ha posto mano finora a rimediarvi, benchè mi consti che studi esistano in proposito al Ministero e furono raccolti anche i pareri delle autorità giudiziarie. Ma altri ministri sopravvennero e quegli studi furono seppelliti negli archivi.

Avviene sempre così: le contingenze politiche che portan vicenda di uomini sono causa di tanti danni in questa, come nelle altre amministrazioni. E non si pensa per contrario al danno economico.

Migliaia e migliaia ogni anno sono i condannati agli arresti e per un tempo non indifferente. Ebbene, quanta somma grava la finanza per mantenere tanta gente in carcere: quanta ne perdono Stato, Province e Comuni per mancato lavoro corrispondente? Faccia

una statistica il ministro e vedrà che si tratta di un valore ragguardevole, e ciò sarebbe poco di fronte alla suprema ingiustizia di togliere l'esercizio di un dritto che la legge sancisce.

Se fu detto essere carattere di dispotismo l'inasprimento delle pene, è carattere di decadenza del sentimento giuridico la restrizione delle guarentigie procedurali e legali. (*Bene!*)

E rilevo ancora un secondo ed egualmente grave inconveniente.

Se la riforma del sistema penitenziario in armonia colla nuova legislazione penale vigente dovrà forse restare un desiderio anche per la generazione ventura nel nostro paese, e ciascuno vede con quanta serietà ed equità, almeno si provveda a che il Codice penale non resti lettera morta in quelle disposizioni relative all'applicazione di alcune pene.

Non si richiedono nuove spese, ma soltanto un po' di buona volontà ed anzi si procurerebbe nell'un tempo un reale vantaggio economico e morale.

L'istituto della libertà condizionale, per esempio, che rappresenta in astratto tanto progresso nel sistema repressivo della delinquenza, perchè umanizza la pena, togliendo ad essa quanto per lo passato avea di assoluto e di irrevocabile, non funziona o funziona male.

Eppure, come egregiamente scrive il Castani, « la liberazione condizionale si offre alla speranza del penitente come la palma in alto alla meta che si giunge a toccare dopo percorso lo stadio doloroso, anelando faticosamente e trionfando di sé medesimo. »

Eppure essa è il mezzo migliore per raggiungere la vera finalità della repressione, la più santa, quale l'emenda, la rigenerazione morale del colpevole.

Non più il *pathos* implacabile della nemesis antica che finisce per distruggere la coscienza, ma la speme feconda in essa di potersi rialzare dalla caduta e, ricreando quasi sé stessa, riguadagnare la dignità del consorzio sociale.

Mi dica l'onorevole ministro, se si è fatta mai una statistica di quante condanne siensi pronunciate in Italia per le quali la liberazione condizionale è consentita, e quanti, dal 1890 in qua, sieno i casi in cui essa è stata effettivamente applicata.

Troverà, ne sono sicuro, rarissime le ap-

plicazioni, in misura da costituire una vera irrisione. E ciò avviene perchè le disposizioni esistenti, sparse e disperse nel Decreto 1° dicembre 1889, nel regolamento carcerario, nelle solite contraddittorie istruzioni, (iattura oramai inveterata che paralizza l'esecuzione di quasi tutte le leggi, che nella molteplicità disorganica, per essere intese, hanno bisogno appunto di arbitrarie cosiddette dilucidazioni) non sono efficaci, non rassicurano.

Mancano i criteri razionali pratici, circa lo scopo, i requisiti pei quali il beneficio deve e può svolgersi, e quindi incertezza in quelli che debbono procedere ai primi atti, i direttori dei penitenziari: dubbi negli stessi magistrati che debbono decidere. E sono passati, dicevo, quasi 6 anni.

Il ministro richiami in proposito l'attenzione delle Procure Generali e delle Direzioni delle Case di pena e disponga che si prenda da esse la iniziativa della procedura, anche quando la iniziativa manchi da parte dei condannati. E cerchi anzitutto in un regolamento unico comprendere le varie disposizioni contenute nei decreti e regolamenti diversi in modo che riesca facile tenere sott'occhio quanto e tutto quanto regola la materia. Legga in proposito l'opera del Catastini che, magistrato colto ed esimio, dette la sua attività intelligente come funzionario al Ministero parecchio tempo.

Nel 1891, se non erro, quasi un terzo delle istanze furono irritualmente prodotte.

Il condannato oggi sa che la legge gli dà il diritto di vedere abbreviata la sofferenza morale e fisica della privazione della libertà, sa che egli può a tanto aspirare come conquista della propria volontà nell'operare la propria emenda, ma persuaso che il beneficio non lo raggiungerà, perchè non frequentemente attuato, evita il supplizio di Tantalo, le sue energie vengono meno e, perduta la fede nella tutela sociale, smarrisce l'animo nello scetticismo più pernicioso.

Si preoccupi il ministro e seriamente del tema; è obbligo della sua coscienza di magistrato e di sociologo. Ricordi che la liberazione condizionale, nella riforma del diritto punitivo, fu la materia che, dopo quella della pena di morte, richiamò tutta l'attenzione e la discussione del Governo e della Camera: ricordi che essa segna un avviamento alla condanna condizionale; ricordi che essa è vanto della nostra legislazione moderna, e chi,

come lui, è reggitore supremo di una così alta ed importante funzione dello Stato, non deve ulteriormente aquietarsi ad uno stato di cose davvero deplorabile! (*Bene! Bravo! — Congratulazioni.*)

### Interrogazioni.

**Presidente.** Si dia lettura delle domande d'interrogazione pervenute alla Presidenza.

**Di Sant'Onofrio, segretario, legge:**

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri, se reputi ancora conciliabile con l'efficace tutela degli interessi italiani, la permanenza del generale Ferrero come ambasciatore a Londra, dopo le ultime dichiarazioni del sotto-segretario di Stato Courzon alla Camera dei Comuni.

« Lucifero. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, intorno ai suoi intendimenti su tutte le società segrete, specialmente su quella che educa i giovani ad odiare la libertà e la patria, ed ha dovunque i suoi rappresentanti.

« Bovio. »

« Il sottoscritto chiede al presidente del Consiglio ed al ministro degli esteri, se essi non credano conveniente di rispondere senza indugio alle interrogazioni che si riferiscono alla pubblicazione dei *Libri Verdi*, dopo le discussioni che hanno avuto luogo alla Camera dei Comuni d'Inghilterra.

« Fortis. »

« Il sottoscritto chiede al ministro degli affari esteri, se non crede conveniente di rispondere subito alle interrogazioni presentate sulla pubblicazione del *Libro Verde* sugli avvenimenti d'Africa concernente le trattative col Governo inglese.

« Canegallo. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno sulle intenzioni del Governo circa l'anormale condizione del Consiglio comunale di Rio Marina.

« Soggi, Morelli Gualtierotti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno, se gli risulti e se approvi che il personale di pubblica sicu-

rezza sia impiegato in servizi di propaganda elettorale per la lotta del quarto collegio di Roma.

« Barzilai. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, se pei lavori delle tre nuove costruzioni ferroviarie testè approvate dalla Camera egli intenda far rispettare dalle Società i diritti derivanti al personale straordinario licenziato dall'articolo 82 del Capitolato annesso alla legge del 1885.

« De Marinis, Calvanese, Cimati, Agnini, Pipitone, Socci, Barzilai, Imbriani-Poerio, Caldesi, Celli, Bonajuto, Pansini, Bertesi, Garavetti. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, se intenda modificare le disposizioni di passaggio di classe degli ufficiali delle poste, senza alcun aggravio pel bilancio, riparando al torto lungamente sofferto dagli aiutanti di 2ª e di 3ª categoria.

« De Marinis, Socci, Bonajuto, Agnini, Bertesi, Garavetti, Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere le ragioni, per cui la Società delle Ferrovie del Mediterraneo ha soppresso le fermate a Collegno ed Alpignano sulla linea Torino-Modane del treno n. 4, con gravissimo scapito di quelle popolazioni, e per sapere se non creda opportuno di obbligare la Società a ripristinarle come pel passato.

« Scotti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo circa la situazione fatta all'ambasciatore Ferrero dopo le dichiarazioni fatte dal Governo nel Parlamento inglese.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro degli esteri e il presidente del Consiglio sulle spiegazioni date nel Parlamento inglese a riguardo di trattative diplomatiche riferite nel *Libro Verde* italiano.

« Cavallotti. »

Caetani, ministro degli affari esteri. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

Caetani, ministro degli affari esteri. Il Governo non ha difficoltà alcuna a rispondere, e subito, a quelle interrogazioni che furono presentate due o tre giorni or sono ed alle quali si chiede in questo momento un immediata risposta.

Per quanto concerne le due interrogazioni degli onorevoli Imbriani e Lucifero, che riguardano quanto è stato affermato nella Camera dei Comuni, che, cioè, non fossero esatti i rapporti mandati al Governo dal nostro ambasciatore a Londra, io debbo dire che non sono ora in grado di dare una risposta. Però mi riservo in un'altra seduta di render conto di questo al Parlamento.

Nelle altre interrogazioni gli onorevoli interroganti accennano ad una consuetudine (non un obbligo vero e preciso), per la quale i Gabinetti, in occasione di pubblicazioni diplomatiche, sono soliti di scambiarsi quei documenti, che contengono impegni o dichiarazioni di Gabinetti esteri. Questa è una consuetudine altamente lodevole; noi intendiamo di mantenerla costantemente e di non mai allontanarcene.

Nel caso presente, però, noi ci siamo trovati di fronte a condizioni del tutto eccezionali, che ci hanno obbligato a deviare, nostro malgrado, da tale consuetudine per la ineluttabile necessità, in cui eravamo, di far nota al paese tutta intiera la verità sopra gli ultimi avvenimenti d'Africa nel momento in cui il Parlamento era sul punto di prendere gravi deliberazioni.

Se così non si fosse fatto; se noi avessimo presentato una pubblicazione monca, imperfetta, avrebbero continuato quelle incertezze e agitazioni, le quali non solo nuocevano ai buoni intendimenti del Governo, ma, a nostro avviso, avrebbero grandemente nociuto anche agl'interessi del paese.

Naturalmente questa nostra pubblicazione ha dato luogo ad amichevoli spiegazioni fra il Governo inglese e noi. (*Commenti*). Ed io posso assicurare la Camera, nel modo il più assoluto, che da queste amichevoli spiegazioni è risultato una volta di più, ed in modo luminoso, quanto siano ispirate a sensi di cordialità e di amicizia le relazioni che congiungono, fortunatamente, l'Inghilterra e l'Italia.

Non ho altro da dire. (*Approvazioni — Commenti*).

**Presidente.** Intende il Governo che il ministro degli affari esteri abbia risposto nelle sue dichiarazioni anche alle interrogazioni dell'onorevole Lucifero e dell'onorevole Imbriani?

**Lucifero.** Chiedo di parlare.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Per conto mio, se la Camera lo consente, non nessuna difficoltà che l'onorevole Lucifero parli, ma rammento alla Camera che il regolamento dà facoltà al ministro di non rispondere ad interrogazioni, alle quali, per qualsiasi ragione, non sia in grado di rispondere.

Ora, all'interrogazione dell'onorevole Lucifero il Governo non può rispondere. Questo non toglie che potrà forse rispondere più tardi, ma, per ora, è un'interrogazione che rimane senza risposta.

Lo stesso dico per quella dell'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** La mia interrogazione sarà però iscritta nell'ordine del giorno.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Il presidente della Camera vedrà il da farsi e la Camera poi delibererà quello che crede. Ma io sono in dovere di dichiarare che il Governo non risponde, per ora, a queste due interrogazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

**Lucifero.** Debbo ricordare all'onorevole presidente del Consiglio che il ministro degli esteri (e l'onorevole Di Rudini non vorrà certo contraddirlo) ha detto che egli non ha detto che non intende di rispondere, ma semplicemente che non intende di rispondere adesso alla interrogazione mia ed a quella dell'onorevole Imbriani.

L'onorevole Imbriani, provvederà a sè. Io per parte mia mi rassegno al regolamento ed aspetterò fino a quando il ministro degli esteri creda di poter rispondere alla mia interrogazione, che intanto credo debba essere iscritta nell'ordine del giorno.

**Imbriani.** Io mi rassegno per forza! (*ilarità*).

**Presidente.** Queste due interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del

regolamento. Frattanto darò facoltà di parlare agli altri interroganti, affinchè dichiarino se siano, o no, sodisfatti delle risposte avute dal Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortis.

**Fortis.** Il ministro degli affari esteri non si aspetta certamente che io mi dica sodisfatto delle sue dichiarazioni.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Siamo di accordo!

**Fortis.** Ma io debbo brevemente dimostrare alla Camera che non per ragione politica soltanto, come mostra di credere l'onorevole presidente del Consiglio, ma per il merito intrinseco delle dichiarazioni del ministro degli affari esteri, non ne posso essere sodisfatto.

L'onorevole Caetani, riferendosi al tenore della mia interrogazione, ha detto preliminarmente che il chiedere ed ottenere dai Governi interessati il consenso alla pubblicazione di dispacci o di documenti che li riguardano, è buona consuetudine, ma non obbligo.

Il ministro degli affari esteri non può non ammettere che si tratta di un obbligo vero e proprio, quando i documenti non solamente interessano un Governo straniero, ma sono documenti *confidenziali*, come appunto alcuni di quelli che il Governo italiano si è fatto lecito di pubblicare senza nemmeno interrogare il Governo inglese. La consuetudine, che pure non si viola senza mancare di convenienza, riguarda tutti indistintamente i documenti che toccano delicati rapporti internazionali e che provengono da un Governo straniero; ma la consuetudine si muta in obbligo imprescindibile per quei documenti, per quei dispacci per quelle comunicazioni, che hanno carattere riservato; altrimenti si renderebbe non solo difficile, ma impossibile, l'opera della diplomazia e non avrebbe più significato la parola: *confidenziale*.

Il ministro degli affari esteri ha continuato dicendo che il Governo italiano, il quale riconosce lodevole la consuetudine, è stato costretto per gli ultimi *Libri Verdi*, a derogare alla medesima per circostanze eccezionali. Ed io domando prima di tutto: Queste circostanze eccezionali (cui si accenna in modo così vago ed indeterminato) impedivano forse di chiedere il consenso del Governo inglese? Certamente no.



Il Governo inglese, che si mostrò così benevolo assolvendo la mancanza vostra, sarebbe stato altrettanto ragionevole ed equo nel riconoscere preventivamente la eccezionalità del caso.

Se non che voi non avreste potuto dare ad intendere al Governo inglese che vi erano delle ragioni plausibili per pubblicare tanti e tanti documenti di natura strettamente riservata.

Voi non avreste saputo che cosa dire al Governo inglese.

Basterà ricordare a questo proposito che alcuni dei documenti, sui quali specialmente si fermò l'attenzione della Camera dei Comuni, sono quelli che riguardano la risposta da darsi ad una lettera di ras Mangascià, della quale io ebbi già occasione di parlare esaminando i *Libri Verdi*.

Si trattava di adottare, per quella risposta, una formola più o meno favorevole agli interessi nostri; e il Governo italiano, mediante l'opera del nostro ambasciatore, aveva potuto ottenere che qualche modificazione fosse introdotta nel senso da noi desiderato.

Ora, quale ragione d'interesse pubblico, quale circostanza eccezionale imponeva al Governo di dare pubblicità a quei documenti, a quelle trattative riservatissime?

E potrei lungamente diffondermi negli esempi, giacchè la maggior parte delle vostre indiscrezioni concernono fatti, trattative, comunicazioni, che non hanno alcuna importanza nè rispetto alle responsabilità delle quali voi volevate scaricarvi interamente, nè rispetto alla politica coloniale su cui il Parlamento era chiamato a deliberare. Gli interessi del Paese non potevano certo aver vantaggio dalla pubblicazione, mentre potevano risentirne grave danno. La pubblicazione poteva e doveva esservi rimproverata, non la riserva.

Quindi non è esatto il dire che circostanze eccezionali e ragioni imperiose di pubblico bene, stanno a giustificare l'inosservanza della consuetudine e la pubblicazione di documenti anche confidenziali.

Pubblicazione *piena ed intera*, voi avete detto. Ed anche questo, come già fu dimostrato, non è esatto. Moltissimi sono i documenti d'importanza che non avete pubblicato. Voi, per esempio, non avete pubblicato alcun documento, che si riferisca a comunicazioni o corrispondenze che pur dovrebbero

essere passate tra il nostro Governo ed il Governo russo, non avete pubblicato alcun documento che si riferisca a comunicazioni e corrispondenze che pur dovrebbero essere passate tra il nostro Governo ed il Governo francese, non avete pubblicata alcuna notizia intorno alle cause dell'espulsione dall'Eritrea dei padri lazzaristi.

Non avete dunque pubblicato tutto. Avete fatto bene, secondo me; ma quando noi vi rimproveriamo di aver pubblicato troppo, voi non avete il diritto di addurre a vostra scusa che intendeste di fare una pubblicazione piena ed intera.

La vostra pubblicazione è monca ed eccessiva ad un tempo: monca perchè lascia ignorare molte e significanti vicende della nostra politica coloniale, eccessiva perchè divulga parecchi documenti che per l'indole loro potevano disturbare i nostri rapporti con una potenza amica, e produrre altri non lievi inconvenienti.

Voi avete agito senza riflessione e senza conoscere la portata del fatto vostro.

Quali erano le preoccupazioni, i dubbi della pubblica opinione, le ragioni insomma d'interesse generale, che vi consigliavano a pubblicare quei documenti? Ditelo. Il ministro Balfour ha bensì cercato per voi una scusa. Egli avrebbe detto secondo l'Agenzia Stefani: « ciò che ha fatto il Governo italiano, lo ha fatto in una circostanza eccezionale e piuttosto accidentale che senza dubbio trova ragione nelle circostanze speciali in cui si è trovata l'Amministrazione italiana. »

Voi però siete in dovere di specificare innanzi al Parlamento quelle circostanze eccezionali od accidentali che vi hanno imposta una pubblicazione la quale doveva necessariamente dispiacere al Governo inglese.

Non potete dare una risposta generica come quella che avete dato. Voi siete in obbligo di giustificare il fatto gravissimo e non lo avete giustificato.

Finalmente voi avete detto (e sono lieto di averlo udito) che i pretesi errori (chiamiamoli errori... giovanili) (*Si ride*) non hanno turbato in modo alcuno i nostri buoni rapporti coll'Inghilterra.

Non per questo è meno grave per noi la discussione avvenuta nella Camera dei Comuni.

Io ammetto che il fatto non sia tale da mettere in pericolo le relazioni di sincera e

profonda amicizia che abbiamo sempre avuto ed abbiamo coll'Inghilterra, ma noi non dobbiamo trascurare l'impressione ed i giudizi del Governo e del popolo inglese.

Posso e vorrei ingannarmi, ma temo che la versione telegrafica della nostra Agenzia abbia mitigato il significato delle dichiarazioni del ministro Balfour.

**Caetani**, ministro degli affari esteri. Il contrario proprio; è pubblicato nei giornali inglesi.

**Fortis**. Potrei leggere, onorevole ministro, un dispaccio particolare che reca una versione alquanto diversa e molto più grave. Ma non potendo garantirne l'esattezza, mi rassegno di buon grado a rimanere nel dubbio. Di questo per altro si può esser certi che in forma più o meno ingrata il biasimo non ci fu risparmiato.

La condanna è stata aperta. Il ministro inglese ha detto chiaramente che l'Inghilterra non avrebbe seguito l'esempio dato dall'Italia. Questo è il concetto sostanziale che emerge nettamente dalle dichiarazioni del Governo inglese.

E le conseguenze del mal fatto, onorevole signor ministro, non tardarono.

**Imbriani**. L'ha fatto in altre occasioni il Governo inglese. (*Rumori*).

**Presidente**. Non interrompa, onorevole Imbriani.

**Fortis**. Il ministro Balfour ha dichiarato che il Governo inglese non aveva mai ammessa l'esattezza del rapporto dell'ambasciatore d'Italia sulla conversazione avvenuta tra l'ambasciatore stesso, generale Ferrero, e lord Salisbury, contenuto nel *Libro Verde*.

Se voi, o signori, non riconoscete, non sentite, tutta la gravità di siffatta dichiarazione, io me ne dolgo per la patria mia... (*Bravo!*)

**Presidente**. Onorevole Fortis, veda di restringere.

**Fortis**. Quali debbano essere le conseguenze di questa dichiarazione non voglio ora cercare. A me pare tuttavia di vederne chiara la ragione ed il senso che si possono, a mio avviso, riassumere e tradurre (non vi scandalizzate, o signori) in questa frase: voi avete abusato della nostra confidenza; e noi non ammettiamo l'esattezza delle vostre dichiarazioni.

Non intendo allargare il tema della mia interrogazione e finisco.

Solo mi resta a domandare se ciò che il Governo ha fatto lo abbia fatto per inavvertenza

o per proposito deliberato. Le due ipotesi sono molto diverse. E poichè ora non posso e non voglio esaminarle, mi riservo, a suo tempo ed in sede opportuna, di ritornare sull'argomento. (*Bene! Bravo!*)

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canegallo. Ma sia breve, e si restringa alla sola interrogazione.

**Canegallo**. Sarò brevissimo e molto calmo. Si tratta di sapere se il Governo del nostro paese sia venuto meno a quei riguardi ed a quelle convenienze internazionali, che io vorrei fossero sempre scrupolosamente osservati.

Ho rivolto la mia interrogazione all'onorevole presidente del Consiglio ed all'onorevole ministro degli esteri, perchè dal complesso delle dichiarazioni, che in altra occasione vennero fatte in questo Parlamento, mi pareva di poter ritenere che il *Libro Verde*, per la parte concernente le trattative col Governo inglese, fosse stato, come di dovere, comunicato a questo Governo.

Ricordo anzi che nella tornata dell'8 maggio l'onorevole ministro degli affari esteri, nel suo discorso, così diceva:

« Debbo rilevare un'accusa che ci ha rivolta ieri l'onorevole Sonnino. Egli diceva che, per il fatto di essersi pubblicati alcuni documenti, le potenze non vorranno più trattare con noi. Ora alle recise affermazioni dell'onorevole Sonnino io potrei rispondere con un reciso diniego. Ma questo non faccio; dico invece che, se alle Cancellerie d'Europa è giunta l'eco delle parole dell'onorevole Sonnino, se ne sarà, io credo, alquanto sorriso. » (*Si ride*).

Ora, o signori, di fronte alle dichiarazioni del Governo, io non so se le Cancellerie rideranno delle espressioni dell'onorevole Sonnino oppure della condotta del Governo italiano. (*Si ride — Bravo!*)

E badate, o signori, qui non si tratta soltanto di una questione di forma, benchè anche la forma abbia una grande importanza nei rapporti internazionali; si tratta del nostro prestigio presso paesi, che hanno espresso verso di noi sentimenti di sincera amicizia.

Voi ricorderete, onorevoli colleghi, che, quando altre volte alla Camera dei Comuni il sotto-segretario Courzon parlò dell'Italia, dichiarò che l'Italia era la più fida e la più cara alleata ed amica dell'Inghilterra.

Ebbene, o signori, leggete le ultime dichiarazioni del sotto-segretario Courzon; e

sentirete che ivi si parla di rapporti di amicizia, che l'Inghilterra ha con l'Italia e con l'Abissinia. Noi dunque siamo messi al paro coll'Abissinia!... (*Oh! — Rumori*)

Ma, o signori, c'è qualcosa di molto più grave. È la dichiarazione del ministro Balfour, il quale alla Camera dei Comuni disse che nessuna comunicazione confidenziale può farsi fra potenze europee se non mantenendo la maggior discrezione.

Dopo questo io chiedo al Governo, se creda con siffatto modo di procedere di aver tenuto alto il prestigio del nome italiano all'estero.

Per parte mia dichiaro che le dichiarazioni del ministro degli esteri non mi hanno punto soddisfatto. Dichiaro di più che non approvo una politica, che deprime la nostra considerazione all'interno ed all'estero; e che induce noi, nazione di trenta milioni di abitanti, ad accogliere con riconoscenza e quasi con trasporto anche l'aiuto del Papa per la liberazione dei nostri prigionieri! (*Rumori vivissimi — Commenti in vario senso*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti. Anche a lui rivolgo la stessa preghiera di esser breve.

**Cavallotti.** Confesso che le parole dell'onorevole ministro degli esteri non hanno fatto a me la cattiva impressione, che hanno voluto averne gli onorevoli Fortis e Canegallo, e non ho nessuna difficoltà di dichiarare che le ho udite volentieri.

Le ho udite tanto più volentieri, ricordandomi del tempo non lontano, nel quale io ed i miei amici da questi banchi ci sentivamo gridare la croce addosso, ogni qual volta alle oneste idee nostre sulla politica del nostro paese, cercavamo, od eravamo accusati di cercare, conforto e testimonianza di parole straniere.

Dico il vero: mi viene voglia di sorridere amaramente, quando vedo quegli stessi uomini politici, da cui partivano siffatte accuse, tendere ora avidamente le orecchie oltre le Alpi, per udire se di là venga una qualche mala parola da potere lanciare al Governo del paese. (*Commenti — Interruzioni*).

Anzi ho sentito con dispiacere l'onorevole Fortis accarezzare quasi con voluttà l'ipotesi o la speranza che le parole del ministro inglese fossero più amare per noi, di quel che in realtà siano state.

Orbene, io dico, se coloro, che hanno sempre sostenuto la cosiddetta politica grandiosa,

ne avessero anche il vero sentimento, non ci darebbero questo mortificante spettacolo, e non pretenderebbero che un Parlamento italiano debba desolarsi per parole, che girano per l'aria oltre le Alpi e il mare. (*Commenti in vario senso*).

L'onorevole Fortis rappresenta qui in questo momento la parte medesima, che fu rappresentata nel Parlamento inglese dal deputato Labouchère. Entrambi, briosi di spirito e sottili di ingegno, son mossi dallo stesso desiderio di dare disturbo al Governo (*Si ride*); e questo non fa torto nè all'uno nè all'altro.

Ma, come il Labouchère nella Camera inglese trae partito degli atti del Governo e del Parlamento italiano per dir male parole al Governo Britannico, così il Labouchère di Italia trae partito di ciò, che si dice nel Parlamento inglese, per dir male parole al Governo italiano. E in ciò hanno torto tutti e due.

Hanno torto tutti e due, perchè ogni Governo, specialmente di una grande potenza che tiene all'orgoglio del proprio nome, ha il diritto di chieder la norma della propria condotta al sentimento della responsabilità verso il Parlamento e verso il paese a cui deve rendere i suoi conti, e non già a quello che di lui si dica o si pensi in un altro Parlamento. (*Commenti in vario senso*).

Così il Governo inglese ha fatto benissimo a rispondere all'interpellante, che fra i moventi della campagna egiziana c'era bensì un sentimento benevolo per l'Italia, ma c'era anzitutto e soprattutto l'interesse dell'Inghilterra. E raccomando questa risposta a coloro che in Italia si distinguevano in certe esagerazioni di riconoscenza.

Il Governo italiano, dal suo canto, ha con molta ragione dichiarato, ciò che è stato ampiamente riconosciuto anche dal sotto-segretario e dal ministro inglese, che circostanze eccezionali lo avevano indotto a quella pubblicazione del *Libro Verde* completo, che, se per alcuni fu ostica, fu gradita e applaudita dal sentimento del paese. (*Commenti*).

E poichè, vi sono qui deputati, i quali si fanno forti delle parole del ministro britannico, non ho nessuna difficoltà di far lo stesso anch'io, e di ripetere precisamente le parole del ministro inglese Balfour, che, cioè, in momenti eccezionali e in situazioni eccezionali ogni Governo ha diritto di pren-

der norma dalle circostanze, dalle necessità del proprio paese.

*Una voce.* Circostanze eccezionali?

**Cavallotti.** Sì, circostanze eccezionali; perchè raramente si assiste nella storia di un paese allo spettacolo umiliante di pubblicazioni ufficiali, in cui siasi spinto tant'oltre, quanto lo fu nei *Libri Verdi* del Governo caduto, l'oltraggio alla verità!

Quando io lo scorso marzo rilevavo da questo banco le alterazioni e i travisamenti commessi in un *Libro Verde* antico del Ministero Crispi, io dissi di augurarmi che negli annali della storia diplomatica e parlamentare italiana simili fatti non avessero più a rinnovarsi. Non prevedevo che, dopo poco tempo, i nostri annali ne avrebbero dovuto registrare un altro e più scandaloso esempio. (*Fumori*).

Ha fatto bene il Governo, per l'educazione politica della nazione, a dare un esempio di sincerità (*Oh! oh!*); ha fatto bene a dire alla Camera e al paese tutta quanta la verità (*Rumori*); e, se c'è qualcheduno, a cui quella verità è parsa amara, peggio per lui! (*Bravo! a sinistra — Rumori al centro*).

Del resto son lieto di rilevare, per le stesse parole del Governo britannico, che la pubblicazione fatta dal Governo italiano non ha prodotto all'estero quella profonda, triste impressione, che, a notizia di tutti, produssero in un tempo non lontano i richiami improvvisi e gli improvvisi mutamenti di ambasciatori (*Oh! oh! — Rumori*); richiami e mutamenti deplorabili per la forma e per la sostanza, perchè commessi all'infuori di ogni corretta consuetudine diplomatica e delle più elementari regole di creanza e di cortesia verso i Governi, presso cui gli ambasciatori stessi erano accreditati.

Fra questi casi di completa deroga alle educate consuetudini diplomatiche, vi è stato il richiamo da Londra del conte Tornielli, e l'invio in suo luogo del diplomatico, che oggi ha dato luogo all'incidente, per cui tanti clamori si sono sollevati.

Orbene, me lo perdoni il mio amico personale Fortis, io, sì, ho oggi il diritto di parlare e più alto di lui; io, che, da questo posto, sorsi a domandare con qual creanza per Governi amici e con quanto discredito per la vostra diplomazia si ordinasse questa danza di San Vito dei nostri ambasciatori, richiamati da un giorno all'altro per telegramma, senza nemmeno interpellare il Governo della na-

zione, presso cui risiedevano; io, che da questo posto sorsi a lamentarmi che fosse stato in quella forma nominato il generale Ferrero quale ambasciatore presso il Governo inglese. Ed ora vengono quei signori, che ve lo hanno mandato, a lamentarsi che l'opera sua abbia dato motivo a lagnanze!

Egredi signori, il vostro ambasciatore dovevate conoscerlo! (*Rumori — Commenti*).

Concludendo, ringrazio il ministro delle sue dichiarazioni e lo invito ad appurare quale sia stata l'opera del nostro rappresentante a Londra. Egli ha il dovere di far questa indagine affinchè si sappia con qual criterio si sceglievano i nostri rappresentanti, quando la scelta ne era determinata soltanto dagli scatti nervosi di chi era allora a capo del Governo. Appuri dunque quale sia la responsabilità dell'ambasciatore nelle inesattezze attribuitegli dal ministro inglese.

Quanto al resto io, che mi riservo la più completa libertà di giudizio verso gli uomini della presente Amministrazione, darò sempre loro la mia approvazione finchè s'ispireranno nella loro condotta soltanto agli interessi veri del paese e al dovere, che i predecessori obliarono, di essere leali verso il Parlamento e dirgli onestamente la verità. (*Approvazioni — Commenti in vario senso*).

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** (*Segni d'attenzione*). Io ho ben poche parole da aggiungere a quelle che sono state così opportunamente profferite dal mio collega degli affari esteri.

La Camera rammenterà che questa questione fu già discussa quando fu esaminato l'ultimo disegno di legge concernente le cose africane.

Furono allora date dal Governo le più ampie spiegazioni, e furono allora da me, da questo posto, indicati appunto i motivi pei quali il Governo aveva creduto di pubblicare tutti i documenti che erano a sua disposizione. Io, quindi, non sento il dovere di ritornare oggi sulla questione. Aggiungerò ancora che, se vi sono consuetudini diplomatiche che vanno rispettate e che impongono grande discrezione circa la pubblicazione dei documenti, vi è un'altra consuetudine che i Governi debbono con maggior rigore rispettare,

ed è quella di non discutere fra Governo e Governo dalla tribuna parlamentare. (*Bene! — Commenti*).

Onorevole Fortis, io non ho il dovere nè il diritto di apprezzare quello che è stato detto in un altro Parlamento. (*Commenti*).

Ma questo torno ad affermare: che io non mi credo in diritto nè in dovere di discutere fra Governo e Governo dalla tribuna parlamentare.

**Fortis.** È stato un errore giovanile!

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Non è stato un errore giovanile, onorevole Fortis! Abbiamo la barba bianca. Quello che è stato fatto, è stato fatto deliberatamente, è stato fatto pensatamente, sapendo bene quello che si faceva. (*Bene!*)

Una sola parola ho da aggiungere in risposta all'onorevole Canegallo. L'onorevole Canegallo rammentava il discorso pronunziato dal mio collega degli affari esteri, e citava, anzi, alcune parole che l'onorevole Caetani aveva dette in risposta all'onorevole Sonnino.

Lasciamo stare l'apprezzamento che di queste parole faceva il collega mio. Ma io di questo posso far fede all'onorevole Canegallo: che tutti i Governi d'Europa trattano presentemente con noi con la massima confidenza e con la massima fiducia.

Aggiungerò un'ultima parola, diretta pure all'onorevole Canegallo. Egli, infiammandosi per un sentimento patriottico, che io lodo, ha lasciato intendere che la presente Amministrazione era poco sollecita della dignità e del decoro del paese. Onorevole Canegallo, non risponderò con fierezza. E in verità sentirei di poterlo fare, perchè credo non vi sia qui uno solo, il quale possa affermare di sentire più di me la dignità dell'Italia, di avere più di me il convincimento di rappresentare un grande paese, il quale merita il rispetto del mondo intero. (*Bravo! — Approvazioni*).

Ma io non gli risponderò con fierezza, soltanto dirò ch'egli s'è sbagliato. E spero ch'egli vorrà consentire con me di avere errato e di aver detto cose, che poteva sicuramente risparmiare.

**Presidente.** Così sono esaurite le interrogazioni degli onorevoli Fortis, Canegallo e Cavallotti. Le altre interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento.

**Bovio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Su che cosa?

**Bovio.** Desidererei sapere dall'onorevole presidente del Consiglio, quando egli intenda di rispondere all'interrogazione, che ho testè presentata; se cioè questa sera stessa o lunedì.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Mi riservo di esaminare l'interrogazione dell'onorevole Bovio, e lunedì gli dirò se e quando potrò rispondergli.

**Bovio.** Sta bene. Spero che l'onorevole presidente del Consiglio mi risponderà lunedì stesso.

**Presidente.** È pervenuta in questo momento alla Presidenza la seguente domanda d'interrogazione dell'onorevole Imbriani:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo circa le dichiarazioni fatte nel Parlamento inglese su alcuni documenti pubblicati nel *Libro Verde*. »

Anche questa interrogazione sarà iscritta nell'ordine del giorno ai termini del regolamento.

### Risultamento di votazioni.

**Presidente.** Dichiaro chiuse le votazioni e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1896-97. »

Presenti e votanti . . . 257

Maggioranza . . . . . 129

Voti favorevoli . . . 199

Voti contrari . . . 58

(*La Camera approva*).

« Assegnazione straordinaria di lire 28,829.72 per maggiori spese degli esercizi precedenti e corrispondente diminuzione di stanziamento nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1895-96. »

Presenti e votanti . . . 261

Maggioranza . . . . . 131

Voti favorevoli . . . 207

Voti contrari . . . 54

(*La Camera approva*).

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 160,000 per la ricostruzione del ponte detto di San Martino, sul fiume Trebbia, nella strada nazionale, n. 36, Genova-Piacenza. »

Presenti e votanti . . . .	256
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	208
Voti contrari . . . . .	48

(La Camera approva).

« Conversione in legge dei Regi Decreti 12 gennaio e 20 febbraio 1896 che autorizzarono il prelevamento delle somme necessarie per alcune spese ferroviarie dal fondo approvato al numero 81 della tabella allegata alla legge 12 luglio 1894, n. 318. »

Presenti e votanti . . . . .	258
Maggioranza . . . . .	130
Voti favorevoli . . . . .	200
Voti contrari . . . . .	58

(La Camera approva).

### Deliberazioni relative all'ordine del giorno.

**Pantano.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Pantano.** Prego la Camera di deliberare che sia iscritto nell'ordine del giorno della seduta pomeridiana di lunedì, il disegno di legge per l'aggregazione del comune di Ferentillo al mandamento e circondario di Terni.

**Presidente.** Se non vi sono osservazioni, questa proposta s'intenderà approvata.

(È approvata).

La Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sull'elezione contestata del Collegio di Sanseverino, Marche (proclamato Bernabei).

Sarà stampata e distribuita, ed iscritta nell'ordine del giorno della seduta di martedì.

L'onorevole Agnini ha presentato una proposta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici.

La seduta termina alle 19.30.

### Ordine del giorno per le tornate di lunedì.

Seduta antimeridiana.

1. Seguito della discussione del disegno di legge:

3. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1896-97. (156)

#### Discussione dei disegni di legge:

2. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1896-97. (153).

3. Provvedimenti riguardanti la marina mercantile. (97)

Seduta pomeridiana.

1. Interrogazioni.

#### Discussione dei disegni di legge:

2. Autorizzazione della spesa di lire 48,000 per riparazioni straordinarie al palazzo della Consulta, sede del Ministero degli affari esteri. (227)

3. Aggregazione del comune di Ferentillo al mandamento e circondario di Terni. (251).

4. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1896-97. (149)

#### Discussione dei disegni di legge:

5. Stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-97. (157)

6. Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato. (175)

7. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (59)

8. Modificazioni alle leggi sui diritti catastali. (167)

9. Avanzamento nei corpi militari della regia marina. (80)

10. Sull'autonomia delle Università, degli Istituti e delle scuole superiori del Regno. (67) (*Urgenza*)

11. Concessione della vendita del chinino a mezzo delle rivendite dei generi di privata. (172)

12. Collocamento a disposizione dei prefeetti del Regno. (211)

13. Maggiore spesa da imputarsi all'esercizio finanziario 1895-96 per corresponsione ai Comuni del decimo sull'imposta di ricchezza mobile pel secondo semestre 1894. (231) (*Urgenza*).

14. Requisizioni militari e somministrazioni dei Comuni alle truppe. (54)

15. Eccedenza d'impegno nella spesa per la repressione del malandrino (224).

16. Aggregazione dei comuni di Solarussa, Siamaggiore e Zerfaliu alla circoscrizione della pretura di Oristano. (88).

17. Contingente di prima categoria per la leva sui giovani nati nel 1876. (215)

18. Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni

capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1895-96. (203).

19. Seguito della discussione sulla proposta di legge: Sulle licenze per rilascio di beni immobili. (171).

20. Aggregazione del comune di Sambuca Pistoiese al 2° mandamento di Pistoia (2346)

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Direttore dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1896. — Tip. della Camera dei Deputati.

